

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	11
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
FINANZE (VI)	»	73
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	89
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	98
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	129
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	142
AFFARI SOCIALI (XII)	»	148
AGRICOLTURA (XIII)	»	160

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	173
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	175
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	176

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio. C. 3446 Governo (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 1° dicembre 2015. – Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 13.05

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio.

C. 3446 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Tancredi TURCO, *relatore*, dopo aver illustrato i contenuti del decreto-legge in titolo, constata che, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, esso pone alcune limitate questioni di tecnica della legislazione laddove, agli articoli 2 e 3, si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione nonostante introduca delle disposizioni a regime.

Preannuncia quindi di aver predisposto una proposta di parere recante un'osservazione con la quale si chiede di riformulare le disposizioni in questione in termini di novella all'ordinamento vigente. Ove il

Comitato lo ritenga, tuttavia, non avrebbe difficoltà a trasformare il suddetto rilievo in una condizione.

Dopo che Marilena FABBRI ha rilevato come tradizionalmente le questioni che attengono alla tecnica della legislazione formino oggetto di osservazioni e non di condizioni, trattandosi di aspetti che non incidono sulla corretta applicazione dei testi di legge, anche il presidente Andrea GIORGIS ritiene preferibile che il rilievo in oggetto mantenga la forma dell'osservazione.

Al riguardo osserva infatti che un ricorso eccessivo alle condizioni finirebbe di fatto per svalutarne la portata. D'altro lato, constata come il provvedimento all'esame, rispetto a precedenti atti esaminati dal Comitato, risulti ben scritto e immune da molti dei difetti tradizionalmente evidenziati come, ad esempio, l'assenza delle relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e tecnica normativa di cui invece il decreto-legge all'esame è corredato.

Tancredi TURCO, *relatore*, anche tenuto conto del dibattito nel Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge C. 3446 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge, che si compone di tre articoli di natura sostanziale, reca un

contenuto omogeneo e corrispondente al titolo, in quanto contiene puntuali interventi per il settore creditizio; in particolare, all'articolo 1, reca misure specifiche ed eccezionali per la costituzione di 4 enti ponte, in corrispondenza di altrettante banche in amministrazione straordinaria, in relazione alle quali procede ad una prima attuazione del decreto legislativo n. 180, semplificata con riguardo a « tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società », cui « tiene luogo » « la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto », mentre, agli articoli 2 e 3, introduce disposizioni a regime, che fanno sistema con la normativa vigente (ed in particolare con il recentissimo decreto legislativo n. 180 del 2015), che il decreto-legge provvede ad assestare, anche tenendo conto della piena operatività del Meccanismo di risoluzione unico, di cui al regolamento UE n. 806/2014, ed all'Accordo ratificato con l'approvazione definitiva, lo scorso 26 novembre, del disegno di legge C. 3449;

sotto il profilo dei rapporti con l'ordinamento vigente:

sul piano della tecnica normativa utilizzata, correttamente, il decreto-legge, all'articolo 1, laddove non introduce disposizioni a regime, si astiene dal ricorso alla tecnica della novellazione; nei casi in cui reca disposizioni a regime, incidendo sull'ambito applicativo di preesistenti atti normativi (articoli 2 e 3), non provvede invece agli opportuni coordinamenti con la normativa vigente. In particolare, l'articolo 2 incide in via non testuale sul titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, che disciplina i Fondi di risoluzione, mentre

l'articolo 3, commi 1 e 2, che disciplina l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010, rispetto alle procedure di risoluzione previste dal citato decreto legislativo n. 180 del 2015, non risulta coordinato con il richiamato decreto-legge n. 225; da ultimo, il comma 4 dell'articolo 3, che detta una nuova disciplina a regime sul trattamento fiscale dei versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione, incide anch'esso sull'ambito applicativo del titolo V del citato decreto legislativo n. 180 del 2015, con il quale dovrebbe essere coordinato;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, l'articolo 2 e l'articolo 3, comma 4, dovrebbero essere riformulati in termini di novella al titolo V del decreto legislativo n. 180 del 2015, mentre i commi 1 e 2 dell'articolo 3 dovrebbero essere riformulati in termini di novella all'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010 ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 1° dicembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.15 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 6

RISOLUZIONI

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.05.

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 26 novembre le Commissioni riunite avevano concordato sulla necessità di giungere a una formulazione unitaria delle risoluzioni in

discussione. Segnala che in questi giorni l'onorevole Capozzolo, firmataria della prima risoluzione presentata, ha lavorato alla stesura di un testo unitario. Nel chiederle di voler mettere le Commissioni al corrente del lavoro svolto, in modo da dare la possibilità ai gruppi di esprimere il loro orientamento riguardo a tale testo. Risulta, infatti, importante comprendere se si possa porre in votazione il testo unitario o si debbano porre in votazione anche le risoluzioni inizialmente presentate. Ribadisce, in ogni caso, l'opportunità di concludere la discussione entro domani, al fine di definire una posizione delle Commissioni in vista dell'avvio dell'esame del disegno di legge in materia recentemente approvato dal Consiglio dei ministri.

Sabrina CAPOZZOLO (PD) chiede il rinvio del seguito della discussione alla giornata di domani per acquisire orientamenti da parte del Governo in ordine al testo da lei elaborato e potere poi concordare con i gruppi la votazione sul testo unificato.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, confermando l'impegno del Governo a valutare

con attenzione il testo unificato che sarà elaborato dall'onorevole Capozzolo, si associa alla richiesta di rinvio della discussione delle risoluzioni alla seduta di domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto degli orientamenti emersi nell'ambito

delle Commissioni riunite, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	10

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Atto n. 218.

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2015.

Maria Tindara GULLO (PD), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 13.45.

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Corte dei conti.

(Svolgimento e conclusione).

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, *presidente di Sezione della Corte dei conti* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Andrea CECCONI (M5S) e Marilena FABBRI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, *presidente di Sezione della Corte dei conti*, e Rinieri FERONE, *consigliere della Corte dei conti*, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Carlo BASSANINI, *responsabile area PA di SCS Consulting*, e Massimo SIMONETTA, *direttore Ancitel Lombardia s.r.l.*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

I deputati Daniela Matilde Maria GASPARI (PD), Andrea CECCONI (M5S) e Marilena FABBRI (PD) intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni.

Massimo SIMONETTA, *direttore Ancitel Lombardia s.r.l.*, e Carlo BASSANINI, *responsabile area PA di SCS Consulting* rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218.

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici;

ricordato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione per il mancato recepimento della direttiva, il cui termine di recepimento è scaduto il 30 aprile 2015;

preso atto che lo schema di decreto legislativo, che riproduce pressoché testualmente il contenuto della direttiva, detta alcune prescrizioni tecniche per la tracciabilità degli articoli pirotecnici in tutte le fasi della fornitura ed in particolare: individua gli elementi costitutivi del numero di registrazione uniforme da inserire nell'etichetta degli articoli pirotecnici; istituisce il registro degli articoli pirotecnici certificati tenuto dagli organismi di valutazione della conformità degli articoli pirotecnici; istituisce il registro dei numeri di registrazione degli articoli pirotecnici fabbricati e importati tenuto dai fabbricanti e dagli importatori; introduce una disciplina sanzionatoria in caso di inadempienza ai predetti obblighi;

preso atto che la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) in data 17 novembre ha valutato lo schema in esame favorevolmente con un rilievo;

rilevato che il contenuto del provvedimento in esame è riconducibile alle materie « armi, munizioni ed esplosivi » e « ordine pubblico e sicurezza », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *d*) ed *h*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede	12
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	12
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	19
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense. Atto n. 213 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	26
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta e C. 3380 La Russa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3380 La Russa</i>)	26
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
AVVERTENZA	37

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° dicembre 2015.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione.

Atto n. 245.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione (A.G. n. 245). Al riguardo, rammenta che l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 67 del 2014 delega il Governo a trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria, della multa o dell'ammenda, escludendo dalla depenalizzazione le fattispecie penali riconducibili alle seguenti materie: reati in materia edilizia e urbanistica; reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio; reati in materia di alimenti e bevande; reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; reati in materia di sicu-

rezza pubblica; reati in materia di giochi d'azzardo e scommesse; reati in materia di armi ed esplosivi; reati in materia elettorale e di finanziamento dei partiti; reati in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Segnala che la lettera e) stabilisce, inoltre, che, nell'esercizio della delega, per i reati trasformati in illeciti amministrativi: dovranno essere previste sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, all'eventuale reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; dovrà essere prevista come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 50.000.

Osserva che l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 67 del 2014, stabilisce, quindi, che non costituiscono reato, ma illeciti amministrativi, tutte le fattispecie attualmente punite con la sola pena pecuniaria. L'illecito amministrativo sarà sanzionato con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 1). Lo schema di decreto legislativo non contiene dunque un elenco delle fattispecie depenalizzate, che dovrà essere ricostruito dall'interprete. Nell'ipotesi in cui la fattispecie penale base preveda la sola pena pecuniaria ma per le fattispecie aggravate siano previste invece anche pene detentive, il comma 2 dispone che la fattispecie base sarà depenalizzata mentre l'aggravante andrà considerata come autonoma fattispecie di reato. I commi 3 e 4 individuano le esclusioni dal campo d'applicazione del comma 1. Tale specifica depenalizzazione non si applica: ai reati puniti con la sola pena pecuniaria contenuti nel codice penale; ai reati previsti dal testo unico in materia di immigrazione; ai reati attinenti a specifiche materie e contenuti in specifici provvedimenti legislativi, elencati nell'allegato allo schema di decreto legislativo.

Rammenta che il Governo, nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto, così motiva l'esclusione dalla clausola generale di depenalizzazione delle fattispecie contenute nel codice penale: « A tale risultato si è pervenuti sulla base di due argomenti. Da un lato, e da un punto di vista letterale, non può non sottolinearsi che, nonostante il legislatore delegante abbia formulato la clausola generale di depenalizzazione facendo riferimento a « tutti » i reati puniti con la sola pena pecuniaria, tuttavia, nel dettare le direttive specifiche relative al codice [lettera *b*) del comma 2) dell'articolo 2], ha inserito nell'elenco dei reati da depenalizzare anche talune fattispecie punite con la sola pena pecuniaria (l'articolo 726 del codice penale, seppure a seguito del passaggio alla competenza del giudice di pace), lasciando così intendere chiaramente che la clausola generale non è operativa nei confronti del codice, poiché diversamente non si spiegherebbe l'inserimento delle due ipotesi contravvenzionali tra quelle da depenalizzare. Dall'altro lato, se si ritenesse che la clausola generale di depenalizzazione operasse anche nei confronti delle fattispecie del codice si produrrebbero risultati vistosamente asistematici. Ed infatti, l'effetto depenalizzante andrebbe a colpire fattispecie delittuose, sanzionate con la sola multa inserite in un complesso normativo organicamente deputato alla tutela di beni rilevanti, come a titolo esemplificativo l'amministrazione della giustizia; mentre altre fattispecie contravvenzionali, sicuramente meno offensive, non sarebbero depenalizzate in quanto rientranti nelle materie escluse, come ad esempio quelle previste dagli articoli 727-*bis*, comma 2, e 703, comma 1, del codice penale. ».

Segnala che il comma 4 esclude dalla clausola generale di depenalizzazione i reati puniti con la sola pena pecuniaria previsti nel testo unico in materia di immigrazione (decreto-legislativo n. 286 del 1998). In assenza della espressa esclusione, in base alla lettera della legge delega, a quelli puniti con la sola pena pecuniaria dell'ammenda o della multa avrebbe potuto applicarsi la depenalizza-

zione. In merito, ricorda che il comma 3 dell'articolo 2 della legge 67/2014 – parzialmente attuato con lo schema A.G. n. 246 – contiene una delega del Parlamento al Governo per depenalizzare il reato di immigrazione clandestina (10-*bis* del testo unico), contestualmente conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia. L'atto del Governo 246 – contestualmente trasmesso alle Camere per il parere e al cui dossier si rinvia – non prevede la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina. La terza esclusione dall'applicazione della clausola generale di depenalizzazione delle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria è collegata alle materie escluse dalla stessa legge delega. In relazione a tali materie, il Governo ha inserito nello schema un allegato nel quale, per ciascuna delle materie indicate dalla delega, sono individuate le leggi escluse dalla depenalizzazione. In particolare, di seguito per ciascuna materia esclusa, sono indicate le leggi contenenti i reati puniti con la sola pena pecuniaria ai quali non si applica la depenalizzazione.

Segnala che, per quanto concerne i reati in materia edilizia e urbanistica, il Governo esclude dalla depenalizzazione le fattispecie previste dai seguenti provvedimenti: decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; legge n. 64 del 1974, recante Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; legge n. 1086 del 1971, recante Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.

Rammenta che per quanto riguarda i reati in materia di ambiente, territorio e paesaggio, il Governo esclude le fattispecie previste dai seguenti provvedimenti: Decreto legislativo n. 202 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; Decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in

materia ambientale; Decreto legislativo n. 133 del 2005, recante attuazione della direttiva 2000/176/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti; Decreto legislativo n. 174 del 2000, in materia di attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi; legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio; legge n. 136 del 1983, in materia di biodegradabilità dei detergenti sintetici; legge n. 1860 del 1962, Impiego pacifico dell'energia nucleare. Sono inoltre esclusi dalla depenalizzazione i seguenti specifici reati: immissione sul mercato di preparati pericolosi per l'ambiente (ovvero di preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali), in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio, di etichettatura e di classificazione (Decreto legislativo n. 65 del 2003, Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi, articolo 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q); immissione sul mercato di sostanze pericolose per l'ambiente (ovvero di sostanze che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali), in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio, di etichettatura e di classificazione (Decreto legislativo n. 52 del 1997, Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, articolo 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera q).

Osserva che, per quanto concerne i reati in materia di alimenti e bevande, il Governo esclude le fattispecie previste dal decreto legislativo n. 169 del 2004 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) e le fattispecie

di violazione dei divieti di coltivazione prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014.

Fa presente che, in relazione ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Governo riconduce a questa materia, e dunque esclude dalla depenalizzazione, le fattispecie penali previste dai seguenti provvedimenti: Decreto legislativo n. 81 del 2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Legge n. 257 del 1992, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Rammenta che sono, inoltre, escluse dalla depenalizzazione le seguenti violazioni della legge n. 1045 del 1939 (Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali), punite con l'ammenda da 51 a 1032 euro: delle disposizioni su aerazione e illuminazione delle cucine (articolo 34) e dei locali di lavoro (articoli 39 e 45); delle disposizioni sull'installazione dei condotti di aereazione (articolo 40), sulla ventilazione dei locali macchine (articolo 41) e sull'aria condizionale nella sala nautica e nei locali della timoneria (articolo 44, comma 2); delle disposizioni sulla copertura dei posti fissi di lavoro in caso di particolari condizioni climatiche (articolo 66); delle disposizioni sul vestiario (articoli 73, 74, 75 e 76). Ricorda, invece, che la legge delega prevede espressamente la depenalizzazione delle fattispecie contenute nella legislazione sul mercato del lavoro (Decreto legislativo n. 276 del 2003).

Fa presente che, per quanto concerne i reati in materia di sicurezza pubblica, in questa materia il Governo esclude dalla depenalizzazione solo le fattispecie previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. n. 773 del 1931.

Osserva, in materia di reati in materia di giochi d'azzardo e scommesse, che in relazione a questa materia, il Governo non ha previsto esclusioni dalla depenalizzazione, in quanto non esistono in tema disposizioni – al di fuori del testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza – che prevedano reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Relativamente ai reati in materia di armi ed esplosivi, segnala che il Governo esclude che la clausola generale di depenalizzazione possa operare in relazione alle seguenti due leggi: legge n. 110 del 1975, Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi; legge n. 694 del 1974, Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili.

Segnala che, in merito ai reati in materia elettorale e di finanziamento dei partiti, lo schema di decreto esclude che possano essere depenalizzate le disposizioni penali previste dai seguenti provvedimenti: legge n. 13 del 2014, Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore; legge n. 459 del 2001, Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero; Decreto legislativo n. 533 del 1993, Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica; legge n. 515 del 1993, Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica; legge n. 81 del 1993, Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale; legge n. 659 del 1981, Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; legge n. 18 del 1979, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; legge n. 352 del 1970, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; legge n. 108 del 1968, Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale; decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali; decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati; legge n. 122 del 1951, Norme per le elezioni dei Consigli provinciali.

Rammenta che, per quanto concerne i reati in materia di proprietà intellettuale e industriale, il Governo esclude che rientri nel campo d'applicazione della depenalizzazione la legge n. 633 del 1941, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti commessi al suo esercizio. L'unica disposizione della legge sul diritto d'autore che viene depenalizzata è la contravvenzione prevista dall'articolo 171-*quater*, per espressa previsione della stessa legge delega.

I commi 5 e 6 determinano, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *e*), della legge delega che impone somme compresa tra 5 mila e 50 mila euro, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie che dovranno essere applicate in luogo delle pene pecuniarie. In particolare, il comma 6 afferma che, quando per i reati da depenalizzare è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza una predeterminazione di limiti edittali, la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda ma non può essere inferiore a 5.000 euro, né superiore a 50.000.

Fa presente che lo schema di decreto non attribuisce una rilevanza specifica alle fattispecie attualmente aventi natura di delitto rispetto a quelle di natura contravvenzionale. Nello stabilire l'entità della sanzione amministrativa, infatti, rileva la somma prevista a titolo di pena, non la natura dell'illecito. In questa direzione, peraltro, si era mosso già il legislatore con la legge n. 689 del 1981.

Relativamente all'articolo 2 dello schema di decreto, ricorda, preliminarmente, che l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge delega individua nel codice penale alcuni reati dei quali viene disposta, in modo espresso, la trasformazione in illeciti amministrativi. Si tratta: dei delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, in materia di

atti osceni e pubblicazioni e spettacoli osceni; delle contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726, concernenti specificamente le ipotesi di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, di abuso della credulità popolare, di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive e, infine, di atti contrari alla pubblica decenza.

Segnala che la lettera *e*) stabilisce poi che, nell'esercizio della delega, per i reati del codice penale trasformati in illeciti amministrativi dovrà essere prevista l'applicazione anche di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Osserva che l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, in puntuale attuazione della delega, novella, pertanto, le fattispecie richiamate, con una sola eccezione, relativa all'articolo 659 del codice penale. Analiticamente, il comma 1 interviene sull'articolo 527 del codice penale, relativo al reato di atti osceni. Il comma 2 depenalizza il reato di pubblicazioni e spettacoli osceni, previsto dall'articolo 528 del codice penale. Il comma 3 interviene sul reato di rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto, previsto dall'articolo 652 del codice penale. Il comma 4 depenalizza la contravvenzione prevista dall'articolo 661 del codice penale in materia di abuso della credulità popolare. Il comma 5 interviene sul reato di rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, previsto dall'articolo 668 del codice penale. In relazione a questa condotta, peraltro, l'articolo 4 dello schema prevede – in caso di reiterazione dell'illecito – l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria. Infine, il comma 6 modifica l'articolo 726 del codice penale, che attualmente punisce a titolo di contravvenzione gli atti contrari alla pubblica decenza e il turpiloquio.

Fa presente di aver già segnalato che il Governo attua la delega prevista dal comma 2, lettera *b*), con una sola eccezione, riferita all'articolo 659 del codice penale. La legge n. 67 del 2014, infatti,

delega il Governo a trasformare in illecito amministrativo la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Segnala che il Governo non ha esercitato questa delega e dunque la condotta prevista dall'articolo 659 codice penale resta penalmente rilevante.

Rammenta che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, ai commi da 1 a 5, dà attuazione alla lettera *d*) del comma 2 della legge delega, che prevede la trasformazione in illeciti amministrativi di alcune contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. L'attuazione della delega non è completa, in quanto il Governo omette di depenalizzare la contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, prevista dal testo unico in materia di stupefacenti. Il comma 6 della disposizione in commento dà invece attuazione alla lettera *c*) del comma 2 della legge delega, depenalizzando l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali. In particolare, il comma 1 trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici. Lo schema trasforma la contravvenzione in illecito amministrativo e, quanto all'ipotesi di recidiva, applica il principio dell'articolo 5 dello schema in base al quale, quando la legge prevede ipotesi aggravate fondate sulla recidiva, per recidiva s'intende la reiterazione dell'illecito depenalizzato. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è individuata nel Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2 depenalizza la contravvenzione prevista dall'articolo 171-*quater* della legge sul diritto d'autore (legge n. 633 del 1941), che attualmente punisce con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 516 a 5.164 euro chiunque abusivamente ed a fini di lucro: *a*) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti

di opere tutelate dal diritto di autore; *b*) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo prevede in tali casi la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro e, per coordinamento, novella il successivo articolo 171-*sexies*. Il successivo articolo 4 prevede — in caso di reiterazione di questo illecito — l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria. Il comma 3 trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale n. 506 del 1945, che reca Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano. In particolare, l'articolo 3 punisce con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000 chiunque omette di denunciare la detenzione di beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana. Ove l'omissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a 516 euro. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è individuata nel prefetto. Il comma 4 trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 15, secondo comma, della legge n. 1329 del 1965, recante Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili. Attualmente tale disposizione punisce chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno l'alterazione, la

cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità del contrassegno. La pena letteralmente prevista dalla disposizione è l'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o l'arresto fino a tre mesi. Peraltro, avendo l'articolo 4 del decreto legislativo n. 274/2000 attribuito la competenza su questa contravvenzione al giudice di pace, la pena è ora dell'ammenda da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera *a*), dello stesso decreto legislativo. Si rileva, pertanto, che questa disposizione risulterebbe già oggetto di depenalizzazione in base all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo.

Ciò nonostante, segnala che in attuazione della delega, il Governo prevede per questa condotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. L'applicazione della clausola generale di depenalizzazione dell'articolo 1 avrebbe comportato l'applicazione di una sanzione inferiore (da 5.000 a 10.000 euro). Il comma 5 depenalizza la contravvenzione prevista dall'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge n. 745 del 1970. Si tratta della disposizione che punisce con l'arresto da 2 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 155 a 1.550 euro l'abusiva installazione o esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione. Lo schema di decreto legislativo sanziona la condotta con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad irrogare la sanzione è il Sindaco competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante.

Da ultimo, fa presente che il comma 6, in attuazione dell'articolo 2, lettera *c*) della legge delega, trasforma in illecito amministrativo il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali (articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 463 del 1983). Si tratta dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, attualmente punito con la reclusione

fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. La depenalizzazione – in base alla legge delega – dovrà essere effettuata a patto che l'omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui e preservando l'attuale principio in base al quale il datore di lavoro non risponde dell'omissione se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Infine, rileva che il Governo decide di non esercitare la delega a depenalizzare la contravvenzione prevista dall'articolo 28, comma 2, del TU stupefacenti e relativa alla coltivazione di piante dalle quali si possano trarre stupefacenti in violazione dell'autorizzazione concessa.

Rammenta che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo una sanzione amministrativa accessoria da applicare ad alcuni specifici reati depenalizzati. La sanzione accessoria è la sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività dalla quale è derivato l'illecito e dovrà avere una durata minima di 10 giorni e massima di 3 mesi. La sanzione amministrativa accessoria dovrà essere applicata – tanto dall'autorità amministrativa in sede di ordinanza ingiunzione di pagamento, quanto dall'autorità giudiziaria in caso di ricorso avverso l'ordinanza – in presenza di una reiterazione specifica dei seguenti illeciti: rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive, previsto dall'articolo 668 codice penale, come modifica dal comma 5 dell'articolo 2; concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'autore in violazione della legge, prevista dall'articolo 171-*quater* della legge n. 633 del 1941, come modificata dall'articolo 3, comma 2, dello schema. Segnala che il comma 3 della disposizione in commento esclude, inoltre, che per questi illeciti sia ammesso il pagamento in misura ridotta.

Fa presente che l'articolo 5 disciplina l'ipotesi in cui il reato oggetto di depenalizzazione preveda attualmente una fatti-

specie aggravata per l'ipotesi di reiterazione dell'illecito. Il Governo conferma in questo caso la fattispecie aggravata, riconducendola a una reiterazione dell'illecito amministrativo, invece che dell'illecito penale. La fattispecie aggravata conserverà un rilievo penale.

Segnala che l'articolo 6 rinvia, per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, alla legge n. 689 del 1981, Modifiche al sistema penale, richiamandone in particolare il capo I (Sanzioni amministrative), sezione I (Principi generali) e II (Applicazione). Il rinvio alla legge n. 689 del 1981 vale come parziale attuazione del principio e criterio direttivo dell'articolo 2, comma 2, lettera q), della legge delega, che stabilisce che i decreti legislativi prevedano – a fronte dell'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria – la possibilità di definire il procedimento mediante il pagamento – anche rateizzato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata. Il pagamento in misura ridotta di metà della sanzione amministrativa è espressamente previsto dall'articolo 9, comma 5, dello schema, per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione.

Rammenta che l'articolo 7, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f) della legge n. 67 del 2014, dispone che Le autorità competenti a ricevere il rapporto e ad applicare la sanzione amministrativa pecuniaria sono quelle già individuate dal legislatore, nelle stesse fonti che introducono la sanzione. Se tale specifica individuazione non è fatta, è competente l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, il prefetto (articolo 17, comma 1, legge n. 689 del 1981). Lo stesso prefetto è individuato come autorità competente in relazione alla depenalizzazione di specifici articoli del codice penale. Per le depenalizzazioni nominali realizzate dall'articolo 3, l'autorità competente è il prefetto, tranne nei seguenti casi: violazioni del diritto d'autore e violazioni della

disciplina sulle ritenute previdenziali di competenza delle autorità già indicate dal legislatore; violazioni relative ai materiali radioelettrici di competenza del Ministero dello sviluppo economico; violazioni relative agli impianti di distribuzione dei carburanti di competenza del Sindaco.

Osserva che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1). Se il procedimento penale è stato già definito, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, codice penale («nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali»), il giudice dell'esecuzione revoca la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato (comma 2). Per garantire il principio del *favor rei*, infine, il comma 3 dell'articolo 8 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tendo conto del ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 del codice penale.

Rammenta che l'articolo 9 disciplina il passaggio dal procedimento penale al procedimento per gli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della depenalizzazione. In particolare: entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo che realizza la depenalizzazione, l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti del procedimento penale all'autorità amministrativa, salvo che il reato, a quella data, non risulti già prescritto o estinto per altra causa; se non è stata ancora esercitata l'azione penale, a tale adempimento provvede il pubblico ministero; contestualmente il pubblico ministero chiede al giudice l'archiviazione del reato (la richiesta può essere cumulativa per diversi procedimenti penali); se l'azione penale è

stata esercitata, il giudice pronuncia in camera di consiglio sentenza inappellabile di assoluzione (o di non luogo a procedere) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; sul versante amministrativo, l'autorità che riceve gli atti dall'autorità giudiziaria ha 90 giorni (370 per i trasgressori che si trovino all'estero) per notificare gli estremi della violazione all'interessato; dalla notificazione, il trasgressore ha tempo 60 giorni per procedere al pagamento in misura ridotta di metà della sanzione, determinando così l'estinzione del procedimento (e sul punto recuperando il principio di delega dell'articolo 2, comma 2, lettera q)).

Infine, segnala che l'articolo 10 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del provvedimento e agli adempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili.

Atto n. 246.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

David ERMINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (A.G. 246). Tale provvedimento dà attuazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67, che conferisce delega al Governo in ordine alla riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e alla contestuale introduzione di

sanzioni civili. In base al comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 67 del 2014, la riforma della disciplina sanzionatoria è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale: delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491; articolo 594; articolo 627; articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-*bis*; articolo 635, primo comma; articolo 647; *b)* abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia; *c)* fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera *a)*; *d)* prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente: le condotte alle quali si applica; l'importo minimo e massimo della sanzione; l'autorità competente ad irrogarla; *e)* prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera *a)* siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo, segnala che lo stesso legislativo è composto da 13 articoli, suddivisi in due capi: il capo I (articoli 1 e 2) riguarda l'abrogazione di reati e modifiche al codice penale; il capo II riguarda gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili. In particolare, osserva che l'articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale. Si tratta dei seguenti arti-

coli: articolo 485 (Falsità in scrittura privata); articolo 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato); articolo 594 (Ingiuria); articolo 627 (Sottrazione di cose comuni); articolo 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito). Lo schema di decreto legislativo, secondo quanto stabilito dalla legge delega, non interessa quindi gli articoli del libro secondo, titolo VII, capo III, del codice penale che non riguardino condotte relative a scritture private. In tale ambito non è abrogato (o parzialmente modificato) neppure l'articolo 482 (Falsità materiale commessa dal privato) che può, ad esempio, interessare anche la falsità materiale commessa dal privato in copie autentiche di atti privati, ai sensi dell'articolo 478 del codice penale. Inoltre, lo schema di decreto legislativo non prevede l'abrogazione, stabilita invece dalla legge delega, dei seguenti articoli del codice penale: 631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206); 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206); 633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032).

Segnala che l'abrogazione dell'articolo 635, primo comma, del codice penale (danneggiamento, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309) è contenuta nell'articolo 2 dello schema, in cui è prevista la sostituzione dell'intero articolo 635. Lo schema in esame non prevede poi l'abrogazione, nei limiti stabiliti dalla legge delega e con conseguente trasformazione in illecito amministrativo (articolo 2, comma 3, lettera *b)*, della legge 67/2014), del reato previsto dall'articolo 10-*bis* del testo unico immigrazione (decreto legislativo 286/1998: Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

Osserva che l'articolo 2 dello schema di decreto contiene le modifiche conseguenti alle abrogazioni previste dall'articolo 1. Le modificazioni investono disposizioni che comprendono nel proprio ambito applica-

tivo anche ipotesi depenalizzate e disposizioni connesse ad articoli abrogati. Come precisa la relazione illustrativa, l'adeguamento delle disposizioni interessate solo indirettamente dall'abrogazione o depenalizzazione — sebbene non esplicitato dalla legge delega — è da essa inevitabilmente presupposto, in chiave di coordinamento logico-sistematico e di funzionalità applicativa. Le modifiche apportate dalle lettere da *a*) a *f*) sono connesse alle abrogazioni relative alle fattispecie di falsità nelle scritture private. Pertanto, alla lettera *a*), è sostituito l'articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) con la soppressione del richiamo all'articolo 486, oggetto di abrogazione. Alla lettera *b*) viene abrogato il secondo comma dell'articolo 489 codice penale, sull'uso di atto falso: il secondo comma riguarda infatti l'ipotesi delle scritture private. Alla lettera *c*) è sostituito il primo comma dell'articolo 490 codice penale (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri): l'oggetto è delimitato agli atti pubblici ed è inserita l'ipotesi della distruzione, soppressione o occultamento di un testamento olografo, di una cambiale o di un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri. Nella relazione illustrativa è indicato che in tal modo la rilevanza penale delle condotte di falsificazione previste dagli articoli 476, 487 e 488 codice penale è estesa a oggetti materiali presi in considerazione dalla legge delega in funzione delimitativa della depenalizzazione. Si tratta infatti dei documenti equiparati agli atti pubblici dall'articolo 491 codice penale che, come si è visto, è espressamente escluso dall'ambito abrogativo in base alla legge delega. È inoltre abrogato per coordinamento il secondo comma dell'articolo 490 codice penale, che rinvia all'articolo 489, secondo comma, a sua volta abrogato. La lettera *d*) sostituisce con finalità di coordinamento l'articolo 491 codice penale, sui documenti equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena, in modo da eliminare i riferimenti alla scrittura privata. Analogamente, la lettera *e*) sostituisce

l'articolo 491-*bis* codice penale, sulle falsità nei documenti informatici, sopprimendo il riferimento alle scritture private. La lettera *f*) sostituisce l'articolo 493-*bis* codice penale sui casi perseguibilità a querela. Il vigente articolo 493-*bis* stabilisce che i delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa (primo comma). Stabilisce inoltre che si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (secondo comma). Le modifiche apportate all'articolo 493-*bis* ne interessano il solo primo comma: sopprimendo il riferimento ai due articoli abrogati dallo schema (artt. 485 e 486); sostituendo il rinvio agli articoli 488, 489 e 490 con quello agli articoli 490 e 491; individuando le sole scritture private che residuano (cambiale e titolo di credito trasmissibile) in luogo della categoria generica delle scritture private. Le modifiche apportate dalle lettere da *g*) a *i*) sono connesse all'abrogazione del reato di ingiuria. La lettera *g*) modifica per coordinamento i commi primo e quarto dell'articolo 596 del codice penale in materia di esclusione della prova liberatoria. Al primo comma viene pertanto modificato il rinvio agli articoli precedenti, che adesso non riguarda l'ingiuria ma la sola diffamazione, con riguardo al divieto per il colpevole di tale reato di provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Analogamente, al quarto comma, sulla non punibilità dell'autore della imputazione, il richiamo ai reati di ingiuria e diffamazione è sostituito da quello al solo reato di diffamazione. La lettera *h*) modifica l'articolo 597, primo comma, del codice penale, in tema di querela della persona offesa ed estinzione del reato. Anche in questo caso, la punibilità a querela è riferita alla sola diffamazione, a seguito della abrogazione del reato di ingiuria. La lettera *i*) modifica l'articolo 599 del codice penale in tema di ritorsione e provocazione. La nuova rubrica riguarda la sola provocazione. Inoltre sono abrogati il

primo e il terzo comma che riguarda il caso di offese reciproche nella ingiuria. Infine è modificato il secondo comma sui casi di non punibilità per chi ha commesso il reato nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso: la non punibilità riguarda esclusivamente la diffamazione. Le lettere da *l)* a *q)* riguardano i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose. Come già ricordato, la delega non è stata esercitata con riguardo alla abrogazione dei reati di cui agli articoli 631 (usurpazione), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) e 633 (invasione di terreni o edifici). Tuttavia è stata esercitata con riferimento all'abrogazione del primo comma dell'articolo 635 del codice penale in tema di danneggiamento. Tale abrogazione comporta un adattamento delle parti residue dello stesso articolo 635 a partire dalla trasformazione delle attuali circostanze in autonomi fattispecie. In particolare, la lettera *l)*, pertanto, sostituisce l'articolo 635 del codice penale sul danneggiamento, con la abrogazione del primo comma e con il mantenimento delle disposizioni residuali (l'unica differenza è data dal fatto che l'attuale ipotesi aggravata del secondo comma diventa una fattispecie autonoma), che l'attuale ipotesi aggravata del secondo comma diventa una fattispecie autonoma). La lettera *m)* modifica per coordinamento l'articolo 635-bis, secondo comma, del codice penale, in materia di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: il richiamo alla circostanza del secondo comma dell'articolo 635 è sostituito dal rinvio al fatto di reato quale previsto, in luogo della circostanza, a seguito della modifica del medesimo articolo 635, appena commentata. In termini del tutto analoghi le lettere *n)*, *o)* e *p)* modificano per coordinamento il richiamo alla circostanza aggravata di danneggiamento contenuto negli articoli 635-ter, terzo comma, 635-quater, secondo comma, e 635-quinquies, terzo comma, concernenti rispettivamente: il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o

comunque di pubblica utilità, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La lettera *q)* modifica il quarto comma dell'articolo 636 del codice penale concernente la introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. L'attuale terzo comma prevede che, qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Il quarto comma prevede poi che il delitto sia punibile a querela della persona offesa. Con la modifica introdotta si prevede che la punibilità a querela per il delitto in questione venga meno qualora il fatto sia commesso su fondi, terreni o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Il capo secondo dello schema di decreto, sugli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, riguarda sia la tipizzazione degli illeciti sottoposti a tali sanzioni sia la disciplina sostanziale e processuale.

Al riguardo, segnala che l'articolo 3 dello schema di decreto prevede in primo luogo che i fatti presi in considerazione dal successivo articolo 4, ove dolosi, determinano l'obbligo al pagamento della sanzione pecuniaria civile stabilita. Tale obbligo si aggiunge a quello concernente le restituzioni e il risarcimento del danno secondo le leggi civili. Il presupposto dell'azione dolosa consegue alla esigenza di mantenere una impostazione analoga a quella originariamente prevista in sede penale ai fini della responsabilità. Pertanto, l'avvio di una azione civile per risarcimento dei danni non comporta automaticamente l'applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili. L'obbligo di risarcimento può infatti sorgere anche per un fatto colposo (articolo 2043 del codice civile). In assenza di specificazioni, l'azione di risarcimento potrà riguardare tanto il danno patrimoniale quanto il danno non patrimoniale. Lo stesso articolo 3 stabilisce poi, al comma 2, che si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile. Pertanto,

il termine di prescrizione per l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria civile corrisponde al termine prescrizione di cinque anni, stabilito con riguardo al diritto al risarcimento del danno.

Fa presente che l'articolo 4 individua gli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie. Gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie sono distinti in due gruppi, suddivisi in base alla gravità della sanzione. Un primo gruppo di sei illeciti civili soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8000. Un secondo gruppo di altri sei illeciti civili soggiace alla sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12.000. Osserva che i due aspetti fondamentali, individuati nella stessa legge delega, al fine della tipizzazione degli illeciti sono la correlazione con i reati abrogati dalla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge numero 67 del 2014 e la tassativa individuazione delle condotte alle quali si applica la nuova disciplina. Rammenta che, come precisa la stessa relazione illustrativa dello schema di decreto, al fine di evitare i rischi di un eccesso di delega, sono stati mantenuti in linea di principio immutati i confini delle fattispecie abrogate. La distinzione tra le sanzioni è diretta a realizzare una corrispondenza con la diversa gravità delle pene previste per i reati abrogati. In particolare, in base al comma 1 soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8000: chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; si tratta quindi di un illecito analogo alla abrogata fattispecie di ingiuria, con l'introduzione dell'esplicito riferimento al mezzo informatico o telematico. Viene inoltre prevista una ipotesi analoga alla ritorsione: a tal fine il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, se le offese sono reciproche, il giudice possa non applicare la sanzione pecuniaria civile; inoltre è stata prevista l'ipotesi della non sanzionabilità per chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso (ipotesi analoga alla non punibilità già pre-

sente nell'articolo 599, secondo comma, del codice penale anche con riguardo all'ingiuria). Non è stata invece prevista una disciplina analoga a quella dell'articolo 596 del codice penale in tema di esclusione della prova liberatoria; tale scelta è giustificata dalla relazione illustrativa da esigenze di semplificazione e, soprattutto, dalla convinzione che, a seguito della depenalizzazione dell'ingiuria, sia preferibile affidarsi al prudente apprezzamento del giudice civile. Non sono inoltre qui previste distinte e più gravi ipotesi – analoghe a quelle previste dall'articolo 594 del codice penale – con riguardo all'offesa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato o commessa in presenza di più persone. Tali ipotesi sono infatti incluse nell'elenco delle violazioni più gravi, individuate dal comma 4 dell'articolo 4 dello schema; il proprietario, socio o coerente che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; si tratta quindi di una fattispecie corrispondente all'articolo 627 del codice penale sulla sottrazione di cose comuni, di cui è prevista – come si è visto – l'abrogazione; chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui; si tratta di una fattispecie corrispondente al reato di danneggiamento previsto dal primo comma dell'articolo 635 del codice penale, di cui, come si è visto, è prevista la abrogazione. Sono fatte comunque salve le ipotesi superstiti di danneggiamento previste dagli articoli 635, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater* e 635-*quinqüies* del codice penale; chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate; chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; chi si appropria delle cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito; si tratta, in questa come nelle due prece-

denti ipotesi, di fattispecie corrispondenti al reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito di cui all'articolo 647 del codice penale, abrogato dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame.

Rammenta che il comma 4 prevede un secondo gruppo di illeciti civili, per i quali è prevista una più grave sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12.000. Si tratta — per le prime cinque — di fattispecie corrispondenti a quelle abrogate in materia di falsità nelle scritture private. Soggiace quindi a tale sanzione: chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; la fattispecie corrisponde a quella dell'articolo 485 del codice penale di cui l'articolo 1 dello schema prevede l'abrogazione; non è stata espressamente prevista l'ipotesi, presente nella fattispecie penale, della falsa formazione di una scrittura privata « in tutto o in parte »; chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo la facoltà di riempirlo vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; l'illecito corrisponde all'articolo 486 codice penale di cui l'articolo 1 dello schema prevede l'abrogazione; chi commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla ipotesi precedente, arreca ad altri un danno; l'illecito corrisponde all'articolo 488 codice penale di cui l'articolo 1 dello schema prevede l'abrogazione; in questa come nella precedente ipotesi si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito; chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; l'illecito corri-

sponde all'articolo 489 codice penale di cui l'articolo 1 dello schema prevede l'abrogazione; la fattispecie penale di riferimento costituisce peraltro una ipotesi sanzionata in modo più mite (riduzione di un terzo rispetto al reato di falso); chi, distruggendo, sopprimendo o occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno; l'illecito corrisponde all'articolo 490 codice penale di cui l'articolo 1 dello schema prevede l'abrogazione; chi commette l'illecito di ingiuria, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ossia commessa in presenza di più persone. Come già rilevato, si tratta di ipotesi aggravate già previste per il reato di ingiuria dall'articolo 594 codice penale; anche in questo caso, la sanzione non è applicabile nel caso di offese reciproche né è sanzionabile l'ingiuria dettata da uno stato d'ira per fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. Gli illeciti di falso nelle scritture private si dovranno applicare anche laddove le falsità riguardino un documento informatico privato con efficacia probatoria (comma 5): la disposizione corrisponde a quanto previsto dall'articolo 491-bis codice penale sul falso nei documenti informatici. Rammenta che sono da considerarsi « scritture private » gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (comma 6, corrispondente all'articolo 492 codice penale).

Ricorda che l'articolo 5 riguarda i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie e riprende, a tal fine, quanto già previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della legge delega, di cui riproduce il contenuto. Prevede pertanto che l'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: gravità della violazione; reiterazione dell'illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; personalità dell'agente; condizioni economiche dell'agente. Riguardo al secondo criterio (reiterazione dell'illecito) lo schema di decreto

disciplina presupposti e condizioni affinché un illecito possa considerarsi reiterato.

Pertanto, segnala che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo prevede, al comma 1, che sia reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo. Inoltre, il comma 2 stabilisce che, ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Tale definizione ricalca quella dell'articolo 101 del codice penale con cui sono individuati i reati della stessa indole.

Rileva che l'articolo 7 riguarda il concorso di persone e prevede che, quando più persone concorrono in un illecito civile sottoposto a sanzione pecuniaria, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile presso stabilita. Anche in questo caso riecheggia la disposizione in tema di concorso di persone nel reato di cui all'articolo 110 del codice penale, oltre all'articolo 5 della legge 689/1981 in materia di illeciti amministrativi.

Evidenzia che l'articolo 8 disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili. Prevede al comma 1 che esse sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. In conformità al carattere pubblicistico delle sanzioni (e nel silenzio della legge delega sul punto), lo schema adotta la scelta della applicabilità d'ufficio delle sanzioni. Al comma 2 si prevede che il giudice decide sull'applicazione di tale sanzione al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. In base al comma 3, qualora l'atto introduttivo del giudizio abbia avuto luogo nelle forme della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio scon-

sciuti (articolo 143 codice di procedura civile) la sanzione pecuniaria civile non può essere applicata. Fa eccezione l'ipotesi in cui la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo. Il comma 3 è dunque diretto ad assicurare garanzie analoghe a quelle introdotte dalla stessa legge n. 67 del 2014 nei confronti degli imputati irreperibili nel processo penale. Al procedimento, anche ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili (comma 4). Il rinvio al codice, senza alcuna specifica disposizione, implica anche l'adozione del regime probatorio ordinario proprio del processo civile, anche ai fini quantum di prova necessario per l'infliggere la sanzione.

Fa presente che l'articolo 9 riguarda il pagamento della sanzione. Al comma 1 si prevede che termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto siano stabiliti con decreto del ministro della giustizia da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo. È peraltro rimessa al giudice la possibilità di disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50. Si ricorda che le condizioni economiche dell'agente costituiscono anche un criterio di commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Anche nel procedimento relativo alle sanzioni amministrative, la legge 689/1981 prevede all'articolo 26 la possibilità di rateizzazione. In base al comma 3, qualora sia decorso inutilmente, anche con riguardo ad una sola rata, il termine di pagamento, l'ammontare residuo deve essere pagato in un'unica soluzione. In ogni caso, il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in una unica soluzione in qualsiasi momento. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. L'obbligo di pagamento non

si trasmette agli eredi, similmente a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 689 del 1981 sugli illeciti amministrativi.

Rammenta che l'articolo 10 prevede che il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della cassa delle ammende. La relazione illustrativa precisa che il legislatore delegato, tra le diverse opzioni possibili (destinazione dei proventi allo Stato, destinazione dei proventi alla persona offesa dall'illecito, destinazione dei proventi in parte allo Stato e in parte alla persona offesa), ha infine optato per la destinazione pubblicistica, in considerazione della funzione generale preventiva e compensativa a sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione pubblicistica di quest'ultima.

Segnala che l'articolo 11 prevede poi che con decreto del ministro della giustizia siano adottate le disposizioni sulla tenuta di un registro automatizzato in cui siano iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civile. Ciò si rende necessario ai fini della valutazione relativa alla reiterazione dell'illecito civile.

Osserva, in fine, che l'articolo 12, relativo alle disposizioni transitorie, stabilisce che le disposizioni concernenti le sanzioni pecuniarie civili del decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Atto n. 213.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto,

rinvio nella seduta del 25 novembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

Atto n. 225.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinvio nella seduta del 25 novembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.55.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta e C. 3380 La Russa.

(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento della proposta di legge C. 3380 La Russa).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinvio nella seduta del 19 novembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge in esame è abbinata la proposta di legge C. 3380 La

Russa vertente sulla medesima materia. Invita, inoltre, i Gruppi a far pervenire, entro il prossimo 16 dicembre, eventuali richieste di audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Morani, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il provvedimento recante « Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali » (A.C. 2093-B), approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 7, al comma 1, prevede il divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle Aziende Faunistico Venatorie e delle Aziende Agrituristiche Venatorie adeguatamente recintate, mentre al comma 2 si

prevede il divieto del foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Per la violazione dei due divieti in esame, le due disposizioni prevedono la sanzione dell'articolo 30, comma 1, lettera l) della legge n. 157 del 1992. In proposito, rammento che l'articolo 30, dispone le sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni della richiamata legge n. 157 del 1992 e delle leggi regionali. Alla lettera l), in particolare, si prevede l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene, a tal fine, fauna selvatica in violazione della citata legge. Sono, inoltre, raddoppiate le pene se il fatto riguarda i mammiferi o gli uccelli compresi nell'elenco contenuto all'articolo 2 della legge in questione; l'orso, lo stambecco, il camoscio d'Abruzzo e il muflone sardo; gli esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, della quale sia vietato l'abbattimento.

Fa presente che l'articolo 22, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al regio decreto n. 499 del 1929), al fine di inserire nel novero dei diritti che possono essere intavolati o prenotati nel libro fondiario, anche i contratti contemplati dall'articolo 2643, numero 2-bis, del codice civile, vale a dire quelli che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale. L'introduzione, nel codice civile, dei succitati contratti tra gli atti soggetti a trascrizione relativi ai beni immobili è stata operata dal comma 3 dell'articolo 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, con la finalità di garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori e, quindi, dare sostanzialmente copertura legislativa alla perequazione urbanistica. Rammento che, nel sistema fondiario, la trascrizione dell'atto ha efficacia costitutiva e non solo dichiarativa. Con il termine intavolazione ci si riferisce alla materiale iscrizione nel libro fondiario mentre per prenotazione si in-

tende la possibilità di far iscrivere dal giudice tavolare un atto o una sentenza che non ha, al momento, tutti i requisiti per l'intavolazione (bensì solo quelli generali previsti dal nuovo testo della legge generale sui libri fondiari). La prenotazione opera l'acquisto, la modificazione e la estinzione del diritto tavolare soltanto a condizione della sua giustificazione e nei limiti della medesima. La giustificazione è data: da una dichiarazione avente tutti i requisiti per l'intavolazione e proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione; dalla definitività o esecutività di atti e provvedimenti inerenti il diritto in questione; da una sentenza passata in giudicato che dichiari giustificata la prenotazione. La norma in esame riproduce integralmente il testo dell'Atto Senato 1705. Nella relazione illustrativa del citato A.S. 1705 viene sottolineato che la nuova disciplina civilistica sulla trascrizione dei citati contratti relativi a diritti edificatori rende necessaria la modifica dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari (allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, che individua i diritti che possono essere oggetto di intavolazione e prenotazione), al fine di garantire la certezza nella circolazione dei diritti edificatori anche nel sistema tavolare. La questione riguarderebbe in particolare le province di Trento e Bolzano, di Trieste e Gorizia, nonché di alcuni comuni, ove il c.d. « sistema tavolare », derivante dall'ordinamento giuridico austro-ungarico, è ancora oggi vigente (intavolazione e prenotazione), al fine di garantire la certezza nella circolazione dei diritti edificatori anche nel sistema tavolare.

Rileva che l'articolo 40 prevede l'introduzione di nuove misure nel decreto legislativo 152 del 2006 (cd. Codice dell'Ambiente) volte al contrasto del fenomeno dell'abbandono nell'ambiente dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare. Nel corso dell'esame al Senato sono state ridefinite le fattispecie dei divieti legati all'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e delle gomme da masticare attraverso la previsione del divieto di abbandono dei rifiuti di prodotti da

fumo e del divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni in cui sono incluse le gomme da masticare. Nello specifico, il disposto dell'articolo 232-*bis* del citato decreto, che nel testo approvato dalla Camera prevedeva il divieto di abbandono di mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare e l'obbligo per i comuni di installare appositi raccoglitori, è stato circoscritto ai soli rifiuti di prodotti da fumo sopprimendo il riferimento alle gomme da masticare. Rispetto al testo approvato dalla Camera è stato inoltre soppresso il riferimento alla decorrenza del divieto a partire dal 1° luglio 2015. Al Senato è stato aggiunto un nuovo articolo 233-*ter* che prevede il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente. Durante l'esame al Senato, è stato modificato il regime sanzionatorio, previsto con l'aggiunta del comma 1-*bis* all'articolo 255 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, rimane confermata la sanzione amministrativa da 30 a 150 euro applicata per l'abbandono dei rifiuti di piccole dimensioni, mentre la suddetta sanzione viene aumentata fino al doppio per l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo.

Osserva che l'articolo 74 prevede che i beni gravati da uso civico possano essere espropriati solo dopo che sia stato pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, salvo il caso in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. Al riguardo, rammento che per « usi civici » debbono intendersi i diritti spettanti ad una collettività – ed a ciascuno dei suoi componenti, che può quindi esercitarlo uti singulus – organizzata ed insediata su di un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Il riferimento normativo è costituito dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (e dal relativo regolamento di attuazione di cui

al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332), ed è stato integrato dalla numerose leggi regionali intervenute in materia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19792 del 28 settembre 2011 ha precisato che i beni gravati da uso civico non sono suscettibili di espropriazione forzata per il particolare regime della sua titolarità e della sua circolazione, che lo assimilano ad un bene appartenente al demanio. Interessante la ricostruzione fornita dalla Corte in tale occasione sulla mutazione che ha conosciuto nel tempo l'istituto quanto alle sue finalità prevalenti: da strumento di sostentamento legato allo sfruttamento della terra, l'uso civico trova la sua principale ragione d'essere attuale « in quanto utile anche – se non soprattutto – alla conservazione del bene ambiente e per di più per ciò stesso non soltanto a favore dei singoli appartenenti alla collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente alla generalità dei consociati ». La legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplina la destinazione delle terre sulle quali continuino a gravare usi civici, suddividendole in due categorie: *a)* convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente; in tal caso è prevista l'inalienabilità e l'impossibilità di mutamento di destinazione, salvo autorizzazione del Ministro dell'economia nazionale; *b)* convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, in tal caso è prevista la possibilità della ripartizione e di assegnazione a coltivatori diretti, a titolo di enfiteusi con obbligo delle migliorie e possibilità di affrancazione dei fondi a seguito di accertamento delle stesse. In giurisprudenza è prevalente l'assimilazione del bene gravato da uso civico a quello demaniale, talvolta con semplice avvicinamento del relativo regime (Cass., 12 ottobre 1948, n. 1739; Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690), più spesso con una equiparazione tendenzialmente piena (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589; Cass. 28 settembre 1977, n. 4120; Cass. 15 giugno 1974, n. 1750). Il regime di circolazione di tali beni prevede rigorose limitazioni: detti beni sono da reputarsi inalienabili ed

incommerciabili, insuscettibili di usucapione, di pignoramento e di espropriazione forzata. Soltanto una volta completate le procedure volte a far perdere all'immobile la sua destinazione all'uso civico sorge in favore del possessore (quand'anche abusivo) un diritto soggettivo di natura privatistica: i beni perdono la natura di beni assoggettati a proprietà collettiva ed il diritto di uso civico degrada, secondo l'interpretazione della giurisprudenza, al rango di diritto affievolito (Cass. 8 novembre 1983, n. 6589).

Fa presente che l'articolo 77, introdotto dal Senato, modificando l'articolo 514 del codice procedura civile, integra il catalogo delle cose mobili che non possono formare oggetto di pignoramento, aggiungendovi gli animali da affezione e da compagnia del debitore. I nuovi numeri *6-bis* e *6-ter* prevedono, infatti, l'impignorabilità: degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti (senza fini produttivi, alimentari o commerciali); degli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Ricordo che l'articolo 514 del codice di procedura civile, attualmente, oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, prevede l'assoluta impignorabilità dei seguenti beni mobili: le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento

di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015.

C. 3329 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michela ROSTAN (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale (A.C. 3329). Detta Convenzione, come emerge dalla relazione introduttiva al provvedimento, persegue lo scopo di adattare la disciplina dei rapporti finanziari tra l'Italia e la Santa Sede al nuovo quadro internazionale, dettato soprattutto in seno all'OCSE e al G20, che vede il potenziamento degli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionali. Elementi centrali della Convenzione in esame sono, infatti, l'accresciuta cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie e la restrizione drastica della sfera di discrezionalità di ciascuna delle Parti nel prestare assistenza e informazioni all'altra Parte.

Prima di procedere all'illustrazione delle disposizioni della presente Convenzione, ritiene opportuno soffermarsi, sinteticamente, sul quadro normativo di riferimento.

In proposito, rammenta che il 1° aprile 2015 i rappresentanti del Governi italiano e della Santa Sede hanno sottoscritto una convenzione in materia fiscale che recepisce, in linea con il processo in atto verso l'affermazione a livello globale della tra-

sparenza nel campo delle relazioni finanziarie, lo standard internazionale in materia di scambio di informazioni di natura fiscale (ovvero l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e sviluppo economico (OCSE), con lo scopo di disciplinare la cooperazione amministrativa tra le autorità competenti delle due Parti contraenti. Tale cooperazione ai fini fiscali è resa possibile anche in relazione alle riforme introdotte a partire dal 2010 e alla creazione, presso la Santa Sede, di istituzioni con specifiche competenze in materia economica e finanziaria. Si tratta del primo accordo bilaterale sullo scambio di informazioni sottoscritto dallo Stato della Città del Vaticano con un altro Stato. Esso è stato seguito, in data 10 giugno 2015, dall'Accordo fra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, per favorire l'osservanza a livello internazionale degli obblighi fiscali e attuare il *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Il predetto scambio di informazioni riguarda i periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2009. La Convenzione, a partire dalla data di entrata in vigore, consente il pieno adempimento semplificato degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute, presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede, da alcune persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia. Per il passato, i suindicati soggetti possono accedere ad una specifica procedura di regolarizzazione delle stesse attività, con effetti analoghi a quelli stabiliti dalla legge n. 186 del 2014 sulla « *voluntary disclosure* ». Si tratta di una regolarizzazione che interessa, dunque, le attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano entro il 31 dicembre 2013, per tutti i periodi d'imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della Convenzione e, comunque, non oltre il periodo d'imposta 2013.

Rammenta che i soggetti interessati dalla regolarizzazione sono in primo luogo alcune persone fisiche fiscalmente residenti in Italia ai sensi delle norme nazio-

nali (articolo 2 del Testo unico delle imposte sui Redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato del Vaticano e, in particolare: chierici e membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti ecclesiastici.

Segnala che possono inoltre accedervi le persone giuridiche fiscalmente residenti in Italia ai sensi del TUIR (articolo 73, comma 3), purché titolari di attività finanziarie detenute presso enti creditizi e bancari aventi sede nello Stato del Vaticano (Istituti di Vita Consacrata, Società di Vita Apostolica ed altri enti con personalità giuridica). La regolarizzazione concerne i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria. Di conseguenza non si applica ai redditi d'impresa, ai redditi fondiari e ai redditi diversi di natura non finanziaria. Con la regolarizzazione viene garantita l'operatività degli effetti della « *voluntary disclosure* », cui si fa espresso riferimento nel testo dell'Accordo, in ordine alla non punibilità per alcuni reati tributari (omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture e mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omesso versamento IVA e omesso versamento delle ritenute) ed alcuni reati contro il patrimonio (riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti e autoriciclaggio; quest'ultimo limitatamente alle condotte tenute sino a 180 giorni successivi all'entrata in vigore della Convenzione). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, tuttavia, saranno individuate dall'agenzia delle Entrate le disposizioni attuative. Dalla ratifica discendono modalità semplificate di adempimento degli obblighi fiscali relativi alle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono attività finanziaria nella Santa Sede; gli istituti di credito dello Stato Vaticano in sostanza diventano sostituti d'imposta di soggetti italiani, ri-

chiedendo l'assistenza ad un intermediario finanziario residente nel territorio dello Stato italiano.

Relativamente alla procedura di « *voluntary disclosure* », ricorda che legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. La procedura sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. Il medesimo provvedimento ha introdotto il reato di autoriciclaggio. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi ed il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 novembre 2015 (termine così prorogato, rispetto all'originario 30 settembre 2015, dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153).

Segnala che l'articolo 10, del decreto-legge n. 192 del 2014, comma 12-*quaterdecies*, novellando l'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dalla legge n. 186 del 2014) ha eliminato infatti il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di *voluntary disclosure* con riferimento ai Paesi ricompresi nella « *black list* » che stipulano tempestivamente accordi con l'Italia, volti a consentire un effettivo scambio di informa-

zioni fiscali. Più precisamente, perché non operi il raddoppio dei termini devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

il paese « *black list* » presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dell'accordo (articolo 5-*quinquies*, comma 7);

il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel paese « *black list* » ove già le deteneva deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. *waiver*) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (articolo 5-*quinquies*, comma 4, primo periodo, lettera c)) in relazione ai periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all'effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 (c.d. monitoraggio rafforzato);

nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all'attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o da gli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le

attività oggetto della procedura a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale avviene il trasferimento (articolo 5-*quinquies*, comma 5).

In proposito, segnala che la Convenzione in esame non è stata stipulata in applicazione della legge italiana sulla *voluntary disclosure*. Lo Stato del Vaticano, infatti, non è incluso in alcuna « *black list* », a differenza di Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco, le cui Convenzioni sono all'esame del Parlamento per la ratifica (rispettivamente A.A.C.C. 3331, 3332 e 3330).

Nel passare all'esame dei profili di competenza della Commissione II, segnala che l'articolo 1 è dedicato allo scambio di informazioni: la formulazione è strettamente aderente agli standard internazionali dettati dall'OCSE con il Modello di convenzione fiscale sul reddito e sul patrimonio, e in particolare all'articolo 26 di detto Modello. Al fine di estendere le sfere di cooperazione reciproca, il comma 5 dell'articolo 1 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

L'articolo 3 riguarda le disposizioni relative a periodi fiscali pregressi: ancora una volta grazie alla relazione introduttiva al disegno di legge è possibile comprendere la *ratio* della norma, piuttosto complessa. Viene in sostanza stabilito un meccanismo di regolarizzazione nei confronti dei soggetti interessati dalla Convenzione in esame, in relazione a tutti gli anni d'imposta ancora accertabili fino a tutto il 2013. Per le persone fisiche la regolarizzazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione penalmente rilevante trasmessa all'Agenzia delle entrate, nella quale la persona interessata attesta la natura delle somme che hanno concorso alla formazione delle attività da regolarizzare. Assai più rilevante appare quanto previsto per le persone giuridiche interessate dalla Convenzione, per le quali la relazione al disegno di legge ricorda come prima di alcune riforme di carattere fi-

nanziario interne allo Stato della Città del Vaticano completate nel 2014 fosse assai arduo distinguere tra il patrimonio di dette persone giuridiche e quello degli enti esercenti attività finanziarie in Vaticano presso il quale tale patrimonio era depositato; né risultava agevole distinguere nel patrimonio degli istituti religiosi depositato presso quegli enti le risorse provenienti dall'estero e/o all'estero destinate. In ogni caso, la regolarizzazione delle posizioni fiscali tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche (comma 5 dell'articolo 3) è ammessa solo se l'istanza apposita sia stata ricevuta dall'autorità italiana prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento tributario o di procedimenti penali per reati tributari da parte della medesima autorità.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

C. 3330 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco in materia fiscale (A.C. 3330).

Al riguardo, ricorda che il 2 marzo 2015 è stato sottoscritto dalle autorità fiscali di Italia e del Principato di Monaco un Accordo concernente lo scambio di

informazioni fiscali; esso si basa sugli standard dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è conforme al Modello di *Tax information exchange agreement* (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario. All'accordo si accompagna un Protocollo, che costituisce parte integrante dell'Accordo, il quale prevede l'effettuazione di richieste di gruppo (*group requests*); in tal modo si conseguono, in materia di scambio di informazioni, effetti equivalenti a quelli dell'articolo 26 del Modello dell'OCSE, *Tax convention on income and on capital*, e al relativo Commentario. Il predetto Protocollo consente di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni e/o attività detenute irregolarmente nel Principato di Monaco. L'Accordo ha un effetto positivo sull'esito della « *voluntary disclosure* » (disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015), in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali. In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tempistica prevista dalla « *voluntary disclosure* », il Principato di Monaco, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese non « *black list* ». Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da paesi ricompresi nella « lista nera ».

Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 è dedicato all'oggetto dell'Accordo: è previsto che le autorità competenti delle Parti contraenti si prestino assistenza scambiandosi informazioni verosimilmente rilevanti

per l'applicazione delle rispettive normative interne, in relazione alle imposte oggetto dell'Accordo in esame. Le informazioni si riferiscono alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di dette imposte, nonché al recupero dei crediti fiscali con relative misure di esecuzione, ovvero a indagini e procedimenti per reati tributari. È stabilito che i diritti e le garanzie assicurate alle persone dall'ordinamento della Parte interpellata restano applicabili, ma solo qualora essi non impediscano o posticipino indebitamente l'effettivo scambio di informazioni. D'altronde, una Parte interpellata non è obbligata a fornire informazioni che non siano in possesso della propria autorità o di persone entro la sua giurisdizione territoriale (articolo 2).

L'articolo 3, al comma 1, enumera le imposte considerate nell'Accordo in esame, tanto per la Parte italiana quanto per il Principato di Monaco. Il comma 2 prevede l'applicazione dell'Accordo anche ad ogni imposta di identica natura, comprese le imposte locali, che venga istituita dopo la data della firma dell'Accordo; nonché ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga, ma in questo caso solo su intesa delle competenti autorità delle due Parti – le quali peraltro si notificheranno ogni modifica sostanziale apportata alle disposizioni in materia fiscale e sulla raccolta delle informazioni previste nell'Accordo in esame.

L'articolo 5 riguarda lo scambio di informazioni su richiesta. Tale articolo, al comma 1, prevede che la Parte interpellata fornisca le informazioni richieste indipendentemente dal fatto che il comportamento cui sono collegate costituisca un reato ai sensi della propria legislazione, mentre il comma 3 contempla anche la possibilità che la Parte interpellata fornisca le informazioni sotto forma di deposizioni testimoniali e di copie autenticate di documenti originali, laddove ciò sia consentito dal proprio diritto interno. Assai rilevante, a suo giudizio, è quanto previsto dal comma 4, in base al quale ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti abbiano l'ef-

fettivo potere di ottenere informazioni in possesso di banche, istituti finanziari o di qualsiasi persona che operi in qualità di agente, fiduciario o intestatario; nonché informazioni sulla proprietà nominale e sulla proprietà effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, trust. Peraltro l'Accordo in esame non crea alcun obbligo per le Parti di fornire assolutamente informazioni sulla proprietà che si riferiscono a società quotate in Borsa o a fondi comuni di investimento pubblici. Infine, i commi 5 e 6 riguardano le modalità della cooperazione tra le competenti autorità delle due Parti per la richiesta di informazioni fiscali e l'inoltro delle stesse.

L'articolo 6 riguarda le indagini fiscali all'estero, e prevede le modalità secondo le quali rappresentanti delle autorità competenti di una Parte contraente possano interrogare persone ed esaminare documenti nel territorio dell'altra Parte, previo consenso scritto delle persone interessate, ovvero partecipare a verifiche fiscali nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 7 concerne i casi in cui sia possibile rifiutare una richiesta di informazioni fiscali in base all'Accordo in esame, nonché le relative eccezioni: è stabilito anzitutto che la Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione fiscale (comma 1). Inoltre una Parte contraente non è obbligata a fornire informazioni suscettibili di rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale – tra questi tuttavia non figurano le informazioni di cui al precedente articolo 5, comma 4, relative a banche e istituti finanziari (comma 2). Inoltre, l'Accordo in esame non impone ad una Parte contraente di ottenere o fornire informazioni su comunicazioni riservate tra un cliente e un legale procuratore o avvocato, qualora tali comunicazioni siano relative alla prestazione di consulenza legale o all'utilizzazione in procedimenti giudiziari esistenti o previsti (comma 3). La Parte interpellata può altresì rifiutare una richiesta di informazioni se la loro divul-

gazione sia contraria all'ordine pubblico, ma non qualora la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta di informazioni sia oggetto di controversia (commi 4 e 5). Infine, la Parte interpellata può rifiutare di adempiere ad una richiesta di informazioni se queste siano collegate a una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente che comporti una discriminazione ai danni di un cittadino della Parte interpellata (comma 6).

L'articolo 8 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto alle persone o autorità – e tra queste i tribunali e le autorità amministrative – occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività correlate. Il vincolo per coloro che ricevono le informazioni è quello ad utilizzarle solo per le proprie ragioni d'ufficio, anche se potranno rivelarle in ambito giudiziario. L'utilizzazione ad altri fini delle informazioni ricevute è subordinata al consenso scritto dell'autorità competente della Parte che le ha rilasciate.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

C. 3332 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad

esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein in materia fiscale (A.C. 3332).

Al riguardo, rammenta che il 26 febbraio 2015 è stato sottoscritto dalle autorità fiscali del nostro Paese e del Principato del Liechtenstein un Accordo concernente lo scambio di informazioni fiscali; esso pone fine al segreto bancario nel Principato.

L'Accordo è basato sul modello OCSE di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.

Il Protocollo aggiuntivo, che disciplina le richieste di gruppo, consente di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni/attività detenute irregolarmente nel Liechtenstein.

L'Accordo ha un effetto positivo sull'esito della « *voluntary disclosure* » (disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015), in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla regolarizzazione dei capitali. In sostanza, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tempistica prevista dalla « *voluntary disclosure* », il Principato di Liechtenstein, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparato ad un Paese non « *black list* ». Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi ricompresi nella « lista nera ».

Nel passare all'esame dei contenuti del predetto Accordo, segnala che l'articolo 1

è dedicato all'oggetto dell'Accordo: è previsto che le autorità competenti delle Parti contraenti si prestino assistenza scambiandosi informazioni verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle rispettive normative interne, in relazione alle imposte oggetto dell'Accordo in esame. Le informazioni si riferiscono alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di dette imposte, nonché al recupero dei crediti fiscali con relative misure di esecuzione, ovvero a indagini e procedimenti per reati tributari. È stabilito che i diritti e le garanzie assicurate alle persone dall'ordinamento della Parte interpellata restano applicabili, ma solo qualora essi non impediscano o posticipino indebitamente l'effettivo scambio di informazioni. D'altronde, una Parte interpellata non è obbligata a fornire informazioni che non siano in possesso della propria autorità o di persone entro la sua giurisdizione territoriale (articolo 2).

L'articolo 3, al comma 1, enumera le imposte considerate nell'Accordo in esame, tanto per la Parte italiana quanto per il Principato del Liechtenstein. Il comma 2 prevede l'applicazione dell'Accordo anche ad ogni imposta di identica natura, comprese le imposte locali, che venga istituita dopo la data della firma dell'Accordo; nonché ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga, ma in questo caso solo su intesa delle competenti autorità delle due Parti – le quali peraltro si notificheranno ogni modifica sostanziale apportata alle disposizioni in materia fiscale e sulla raccolta delle informazioni previste nell'Accordo in esame.

L'articolo 5 è, a suo avviso, assai importante, riguardando proprio lo scambio di informazioni su richiesta. In particolare, il comma 1 prevede che la Parte interpellata fornisca le informazioni richieste indipendentemente dal fatto che il comportamento cui sono collegate costituisca un reato ai sensi della propria legislazione, mentre il comma 3 contempla anche la possibilità che la Parte interpellata fornisca le informazioni sotto forma di deposizioni testimoniali e di copie au-

tentiche di documenti originali, laddove ciò sia consentito dal proprio diritto interno.

Segnala, in particolare, quanto previsto dal comma 4, in base al quale ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti abbiano l'effettivo potere di ottenere informazioni in possesso di banche, istituti finanziari o di qualsiasi persona che operi in qualità di agente, fiduciario o intestatario; nonché informazioni sulla proprietà nominale e sulla proprietà effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, trust. Peraltro l'Accordo in esame non crea alcun obbligo per le Parti di fornire assolutamente informazioni sulla proprietà riferenti a società quotate in Borsa o a fondi comuni di investimento pubblici. Infine, i commi 5 e 6 riguardano le modalità della cooperazione tra le competenti autorità delle due Parti per la richiesta di informazioni fiscali e l'inoltro delle stesse.

L'articolo 6 riguarda le indagini fiscali all'estero, e prevede le modalità secondo le quali rappresentanti delle autorità competenti di una Parte contraente possano interrogare persone ed esaminare documenti nel territorio dell'altra Parte – previo consenso scritto delle persone interessate –, ovvero partecipare a verifiche fiscali nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 7 concerne i casi in cui sia possibile rifiutare una richiesta di informazioni fiscali in base all'Accordo in esame, nonché le relative eccezioni: è stabilito che la Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione fiscale (comma 4). Inoltre (comma 2, lettera a) una Parte contraente non è obbligata a fornire informazioni suscettibili di rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale – tra questi tuttavia non figurano le informazioni di cui al precedente articolo 5, comma 4, relative a banche e istituti finanziari, né l'Accordo in esame impone ad una Parte contraente di ottenere o fornire informazioni su comunicazioni riservate tra un cliente e un

legale procuratore o avvocato, qualora tali comunicazioni siano relative alla prestazione di consulenza legale o all'utilizzazione in procedimenti giudiziari esistenti o previsti. L'Accordo in esame non impone, altresì, ad una Parte di adottare provvedimenti amministrativi in deroga al proprio ordinamento (comma 2, lettera *b*), fatti salvi tuttavia gli obblighi di informazione di cui al citato articolo 5, comma 4. La Parte interpellata può altresì rifiutare una richiesta di informazioni se la loro divulgazione sia contraria all'ordine pubblico (comma 1, lettera *b*), ma non qualora la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta di informazioni sia oggetto di controversia (comma 3). Infine, la Parte interpellata può rifiutare di adempiere ad una richiesta di informazioni se queste siano collegate a una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente che comporti una discriminazione ai danni di un cittadino della Parte interpellata (comma 5).

L'articolo 8 prevede che le informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione bilaterale da uno Stato contraente siano comunicate soltanto alle persone o autorità — e tra queste i tribunali e le autorità amministrative — occupate nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività correlate. Il vincolo per coloro che ricevono le informazioni è quello ad utilizzarle solo per le proprie ragioni d'ufficio, anche se potranno rivelarle in ambito giudiziario.

L'utilizzazione ad altri fini delle informazioni ricevute è subordinata al consenso scritto dell'autorità competente della Parte che le ha rilasciate, così come la comunicazione ad altri Stati non partecipanti all'Accordo in esame. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi solo per quanto necessario all'applicazione dell'Accordo, e fatte salve le disposizioni di legge della Parte interpellata.

Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali.

C. 2281, approvata dal Senato.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-*bis* Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 9.45.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-*bis* Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, consistendo il disegno di legge di un

solo articolo, cioè l'articolo 1, ai soli fini dell'esame in sede referente, allo scopo di assicurare un più agevole svolgimento dei lavori, il testo è stato ripartito in sezioni, identificate con un numero progressivo e comprendenti uno o più commi dell'articolo unico vertenti sulla medesima materia, secondo una tabella di riepilogo che è a disposizione della Commissione: la numerazione degli emendamenti indica dunque, con il primo numero, proprio la materia cui si riferisce ciascun emendamento, mentre il secondo numero, come di consueto, identifica specificamente l'emendamento.

Segnala che la numerazione di tutti gli emendamenti presentati deve intendersi comunque preceduta dal numero 1. Tale numero è stato tuttavia omesso nei fascicoli stampati al solo fine di facilitare il reperimento degli emendamenti all'interno del fascicolo e di rendere più chiara e agevole, nel corso dell'esame in Commissione, l'individuazione della sezione del testo cui essi si riferiscono.

Avverte altresì che è stato predisposto dagli uffici un documento, che è in distribuzione, da cui risulta il disegno di legge di stabilità, nel testo trasmesso dal Senato,

suddiviso per sezioni tematiche, con una succinta descrizione del contenuto di ciascun comma o gruppi di commi.

Tutto ciò premesso, avverte che sono state presentate 4.867 proposte emendative riferite al disegno di legge di stabilità 2016 e 20 proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio 2016-2018.

Prima di pronunciare le inammissibilità, con riferimento al disegno di legge di stabilità fa presente che sono stati ritirati gli emendamenti Marco Da Villa 40.49, Antimo Cesaro 25.35, Marco Di Maio 44.39; Donati 44.45, Marco Di Maio 44.43, Da Villa 40.49.

Segnala inoltre che i deputati Venittelli, Dal Moro e Antezza sottoscrivono l'emendamento Mongello 23.36; i deputati Antezza e Vico sottoscrivono l'emendamento Speranza 22.59; la deputata Antezza sottoscrive l'emendamento Vico 20.32; i deputati Paris, Famiglietti e Giancarlo Giordano sottoscrivono l'emendamento D'Agostino 19-bis.17; la deputata Piazzoni sottoscrive gli emendamenti Fanucci 25.28, Miotto 25.87 e Lenzi 32-quater.28; il deputato Vico sottoscrive l'emendamento Speranza 22.59; i deputati Scuvera, Iacono e Scanu sottoscrivono gli emendamenti Villecco Calipari 27.70 e 27.71; i deputati Paola Boldrini, Fusilli, Bolognesi e Zanin sottoscrivono l'emendamento Scanu 9.126; i deputati Paola Boldrini e Fusilli sottoscrivono gli emendamenti Bolognesi 9.67, 27.68 e 27.69; la deputata Piazzoni sottoscrive l'emendamento Miotto 25.87; la deputata Campana sottoscrive gli emendamenti Lenzi 30.46, 30.40, 30.43, 34.47, 32-quater.29, 32.37, 32-quater.28, 24.57, 33.137, 24.19, e 24.18; il deputato Gelli sottoscrive l'emendamento Lenzi 30.40; il deputato Carrescia sottoscrive l'emendamento Manzi 27-bis.2; la deputata Pes sottoscrive gli emendamenti Covello 11.72, 11.73 e 11.34; il deputato Bernini sottoscrive gli emendamenti Fanucci 4.9, Misiani 4-ter.1 e 16.4, Marchi 16.3, 35.15 e 35.16, Fragomeli 35.113, Marchi 38.5, Misiani 38.7, Marchi 38.3 e Fanucci 43.21; il deputato Prodani sottoscrive l'emendamento Sandra Savino 33.15; la deputata Sandra Savino sottoscrive l'emendamento

Prodani 33.370; il deputato Palmieri sottoscrive gli emendamenti Latronico 22.52, 22.68, 22.69, 22.65, 22.61, 22.63, 22.64 e 22.62; i deputati Quartapelle e Zaccagnini sottoscrivono l'emendamento Marcon 38.124; la deputata Piccione sottoscrive l'emendamento Misiani 33.99; il deputato Fraccaro sottoscrive gli emendamenti Battelli 40.45, Petraroli 40.46, Nesci 40.47, Battelli 40.38, Petraroli 40.43, Nesci 40.42, Petraroli 40.48. Battelli 40.44, Petraroli 41.17, Nesci 41.20 e 41.16, Battelli 41.18 e Caso 27.161; la deputata Nesci sottoscrive gli emendamenti Fraccaro 40.39, Battelli 40.45, Petraroli 40.46, Battelli 40.38, Petraroli 40.43, Fraccaro 40.40 e 40.41, Petraroli 40.48, Battelli 40.44, Petraroli 41.17, Fraccaro 41.19, Battelli 41.18, Caso 27.161 e Fraccaro 27.160; la deputata Fabbri sottoscrive gli emendamenti Marchi 35.16, Misiani 35.17, Marchi 35.15, Misiani 16.4, Marchi 16.2, Fanucci 4.9, Marchi 35.14, Misiani 35.13, Marchi 35.12, Misiani 4.11, Marchi 35.11 e 35.7, Misiani 35.9, Marchi 38.2, Misiani 35.22, 29.3 e Misiani 35.21, Marchi 35.23, Misiani 38.7, Marchi 38.5, Misiani 38.4, Marchi 38.3, Misiani 35.24, Marchi 16.3 e Misiani 38.6; i deputati Stumpo e Oliverio sottoscrivono gli emendamenti Misiani 38.7, Marchi 38.5, Misiani 38.4, Marchi 38.3, Misiani 35.24, Marchi 15.3 e Misiani 38.6; il deputato Carnevali sottoscrive l'emendamento Argentin 25.79; il deputato Laffranco sottoscrive l'emendamento Corsaro 20.57; i deputati Tino Iannuzzi, Giorgio Piccolo, Famiglietti e Paris sottoscrivono l'emendamento D'Agostino 19-bis.17; i deputati Maestri, Civati, Brignone e Pastorino sottoscrivono l'emendamento Locatelli 25.99; il deputato D'Agostino sottoscrive gli emendamenti Famiglietti 18.95 e Paris 19.131; il deputato Fanucci sottoscrive l'emendamento Di Salvo 20.23; il deputato Vargiu sottoscrive l'emendamento Centemero 31.2; la deputata Piazzoni sottoscrive l'emendamento Narduolo 25-bis.19 e gli emendamenti Sbrollini 32-quater.25, 32-quater.26, 32-quater.27, 50-ter.28, 50-ter.24, 50-ter.25 e 50-ter.26; il deputato Impegno sottoscrive l'emendamento Valente 11.74; gli onorevoli Portas e Bossa

sottoscrivono l'emendamento Fanucci 43.21; l'onorevole Fanucci sottoscrive l'emendamento Rampi 4.140; l'onorevole Palese sottoscrive l'emendamento Castricone 10.98.

Comunica inoltre che l'emendamento Vacca 16.180 deve intendersi a prima firma Cancelleri, fermi restando i precedenti firmatari; l'emendamento Placido 18.69 deve intendersi a prima firma Panarale, fermi restando i precedenti firmatari; l'emendamento Gneccchi 16.219 deve intendersi a prima firma Malpezzi, ferma restando come firmataria la deputata Gneccchi; l'emendamento Caso Tab.E.16 deve intendersi a prima firma Benedetti, fermi restando i precedenti firmatari. Avverte altresì che, per un mero errore materiale, l'emendamento 25-*bis*.16 reca come primo firmatario De Mita, mentre deve intendersi a prima firma Di Vita.

Ricorda che, nella seduta del 24 novembre 2015, sulla base degli esiti dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati formulati i criteri per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative, effettuata secondo le previsioni del Regolamento della Camera dei deputati e della legislazione vigente in materia.

Per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità risultano pertanto inammissibili, in ragione della materia trattata, le seguenti proposte emendative:

Tripiedi 2.5, in quanto prevede l'obbligo per l'INPS dal 2016 di inviare a tutti i datori di lavoro domestico i bollettini MAV per il pagamento dei contributi;

Segoni 4.12, che attribuisce una parte dei proventi ricavati dalle aste ETS al finanziamento di progetti in favore delle isole minori;

Bergamini 4.35, che proroga l'applicabilità di disposizioni procedurali in materia di raccolta e smaltimento rifiuti;

Rabino 4.114, che consente anche agli agrotecnici di redigere e sottoscrivere atti catastali;

Sottanelli 4.118, che reca, tra l'altro, la complessiva riforma dei consulenti e degli operatori finanziari;

Borghi 4.161, che istituisce un fondo di 100.000 euro a favore delle scuole per la dotazione di compostiere e relativi corsi di formazione;

Rampelli 4.142, che reca disposizioni di natura ordinamentale relative all'espropriazione immobiliare in seno alle procedure di riscossione coattiva di tributi;

Daga 4.185, che abroga le disposizioni di cui all'articolo 5 decreto-legge n. 47 del 2014 volte al contrasto dell'occupazione abusiva di immobili;

Daga 4.186, che reca norme volte a limitare l'applicazione delle norme di contrasto all'occupazione abusiva di immobili ai soggetti con un reddito inferiore a determinate soglie;

Alberto Giorgetti 4-*ter*.2, che reca una norma di interpretazione autentica relativa alle modalità di determinazione del corrispettivo dovuto ai comuni per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani di edilizia e economica e popolare;

Alberto Giorgetti 4-*ter*.9, che interviene con nome di carattere procedurale relativamente al riparto e al versamento ai comuni dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco;

Alberto Giorgetti 4-*ter*.11, che modifica, nell'ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, la definizione di « amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito », comprendendovi tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Alberto Giorgetti 4-*ter*.15, che interviene sulla competenza delle commissioni tributarie in relazione alle controversie proposte nei confronti degli agenti della riscossione, attribuendo la competenza in materia alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta;

Guidesi 4-*quater*.5, che modifica la legge sull'usura, relativamente alle moda-

lità di determinazione del limite oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;

Guidesi 4-*quater*.6, che prevede che i contratti di apertura di credito possono prevedere come unico onere per il cliente il tasso di interesse sulle somme prelevate e che i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, in caso di sconfinamenti, come unico onere per il cliente il tasso di interesse sullo sconfinamento stesso;

Latronico 4-*quater*.17, che prevede che l'esclusione degli enti previdenziali privatizzati dall'applicazione della normativa sulla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici riguarda anche le cessioni di immobili da destinare a dipendenti statali trasferiti per esigenze di servizio acquisiti in locazione;

Schullian 4-*quinquies*.1, che reca una disposizione di carattere ordinamentale ai sensi della quale l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione nel caso di controversie in materia di masi chiusi si applica solo nel caso in cui la controversia riguarda talune specifiche questioni;

Borghi 4-*quinquies*.5, che prevede che i comuni montani applichino l'articolo 2028 del codice civile (in materia di obbligo a continuare la gestione), in modo da consentire il subentro, da parte di imprenditori singoli o soggetti in forma associata, nella gestione di terreni a utilizzo agricolo, silvopastorale o forestale, al fine di contrastare l'abbandono dei terreni montani, prevenire il dissesto idrogeologico e assicurare la bonifica dei terreni;

Paglia 4-*sexies*.11, che sopprime la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, che prevede che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge;

Catanoso 5.5, che sopprime il Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso e ne trasferisce le funzioni alla società di gestione Borsa merci telematica italiana;

Moscatt 5.22, che elimina, per le imprese beneficiarie dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché delle agevolazioni previste nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, l'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una divisione della « Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 »;

Locatelli 5.56, il quale conferisce una delega legislativa al Governo per l'individuazione delle aree da escludere dalle attività di escavazione e dalle concessioni di sorgenti, nonché in merito alla destinazione dei relativi canoni e alla valutazione dei progetti concernenti tali concessioni;

Bergamini 6.11 e 6.12, in quanto sopprimono alcune disposizioni che prevedono il pagamento di corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo;

Allasia 6.39, in quanto prevede un'attività di verifica straordinaria sugli impianti tecnici degli immobili della pubblica amministrazione centrale;

Lombardi 6.90, che dispone la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità per gli inquilini degli immobili di edilizia residenziale pubblica;

Ragosta 6-*bis*.3, che consente alle Regioni di trasformare la destinazione degli alloggi delle cooperative destinatari di contributi agevolati da locazione permanente a locazione a termine;

Donati 6-*bis*.6, che recano una proroga dei termini di validità delle convenzioni sottoscritte per l'attuazione dei programmi straordinari di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministra-

zioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata;

gli identici Arlotti 6-*bis*.7 e Sani 6-*bis*.9, recanti una norma di interpretazione autentica relativa alla determinazione del corrispettivo per la cessione in proprietà da parte dei comuni delle aree già concesse in diritto di superficie;

Mottola 7.3, in quanto reca disposizioni ordinamentali in materia di concessioni e finanza di progetto;

Librandi 7.18, che apporta modifiche ordinamentali alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali di cui al decreto legislativo 139 del 2015;

Sammarco 8.19, che applica alle notifiche di addebito dell'INPS le disposizioni relative alle notifiche delle cartelle a mezzo di posta elettronica certificata;

Rizzetto 8.28, che reca una delega legislativa in materia di studi di settore;

Dellai 8.39 e 8.41, recanti una disciplina per l'espletamento dell'attività di accertamento e verifica fiscale in modalità digitale;

Mongiello 8.43, che dispone l'iscrizione anche degli esperti contabili alla cassa di previdenza dei ragionieri e dei periti commerciali;

Gadda 8.46, che reca un finanziamento di 3.000 euro ai professionisti per la formazione e l'acquisto di *software* relativi a strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

Caparini 9.6, che estende alle persone fisiche la possibilità di far parte dei confidi;

Nesci 9.102, che reca disposizioni interpretative sulla spettanza dell'assegno vitalizio alle vittime del dovere e della criminalità organizzata;

Garofalo 9.149, che amplia il novero dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi

di segnalazione sanciti dalla normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007;

Caparini, 10.17, volto a concedere una sanatoria alle imprese radiofoniche e televisive locali, con riferimento alle sanzioni previste dalla legge n. 112 del 2004 (cosiddetta legge Gasparri) per le violazioni del diritto d'autore;

D'Inca 10.60, che concerne modalità di pagamento dell'equo compenso sul diritto d'autore agli autori da parte delle strutture alberghiere;

Prodani 10.88, che reca disposizioni volte ad assicurare la certezza della data di spedizione delle bollette inviate da soggetti gestori di servizi pubblici;

Pierdomenico Martino 10-*bis*.3, che esonera l'Enav dal pagamento della tassa dei diritti d'uso di frequenze radio, prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003;

Francesco Saverio Romano 10-*bis*.8, che prevede di indicare nel cedolino dei dipendenti in apposita voce il prelievo fiscale e previdenziale a carico di entrambi i soggetti contraenti;

Marcon 10-*bis*.9, che istituisce un Fondo per il dialogo interreligioso, presso il Ministero dell'interno, per l'erogazione di contributi per la costruzione di edifici di culto delle comunità islamiche in Italia;

Luigi Gallo 10-*bis*.10, che prevede un limite all'erogazione dei contributi in favore delle emittenti televisive locali parametrato al palinsesto;

Vacca 10-*bis*.11, che prevede la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della conformità degli impianti televisivi al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e le iniziative conseguenti all'accertata difformità;

Parrini 10-*bis*.14, che autorizza un finanziamento per promuovere le produzioni di ceramiche artistiche e di qualità;

Dellai 10-*bis*.15, che modifica uno dei parametri, l'ascolto medio, sulla base dei quali possono essere erogati contributi all'emittenza radiotelevisiva locale;

Oliaro 10-*bis*.20, che estende alle emittenti radiofoniche di partiti politici che abbiano maturato diritto ai contributi per l'editoria loro assegnate il diritto al mantenimento integrale del contributo;

Della Valle 11.51 e 11.55, che ampliano i compiti della CONSOB in relazione alla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on line* e altri interventi di sostegno per le *start-up* innovative;

Della Valle 11.56, che prevede la non corresponsione dei diritti di segreteria alle Camere di commercio per la prima vidimazione di libri sociali da parte delle *start up* innovative;

gli identici Fabrizio Di Stefano 11.5, Russo 11.64 e Zaccagnini 11.76, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di accordi provinciali di riallineamento retributivo;

gli identici Fabrizio Di Stefano 11.8, Cenni 11.58, Russo 11.66 e Zaccagnini 11.78, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di agevolazioni contributive in agricoltura;

Gianluca Pini 12.12, che interviene su taluni profili della retribuzione spettante a soggetti dipendenti da uffici locali preposti alla riscossione;

Sammarco 12.38, 12.39, 12.40, 12.41, 12.42 e 12.44, che intervengono sulla disciplina della somministrazione di lavoro;

Sammarco 12.43, che interviene sulla disciplina dei crediti privilegiati, al fine di meglio tutelare i crediti per retribuzioni e provvigioni, nonché i crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane;

Sarti 13.17, che abroga una disposizione del codice antimafia che consente di non revocare o non recedere dai contratti con aziende connotate da infiltrazione mafiosa;

Formisano 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27, 13.29, 13.30, 13.31, 13.32, 13.33 e 13.34, che incidono a vario titolo sul funzionamento e sull'organico dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché sul codice antimafia;

Artini 13-*bis*.2, che introduce disposizioni in materia di conversione delle lire in euro;

gli identici Alberto Giorgetti 13-*bis*.3, Petrini 13-*bis*.8 e Abrignani 13-*bis*.13, che introducono nuove norme in materia di procedura di concordato preventivo;

Sammarco 13-*bis*.4, che interviene nella disciplina relativa alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, prevenendo che all'atto della liquidazione deve essere dimostrata la regolarità contributiva;

Amoddio 13-*bis*.10, che introduce nuove norme concernenti il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

gli identici Bargerò 13-*bis*.11, Familietti 13-*bis*.17, Sani 13-*bis*. 18 e Pagano 13-*bis*.20, che intervengono riaprendo i termini per la presentazione della documentazione finale per le agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area;

Pili 13-*bis*. 16, che interviene nella disciplina della ristrutturazione di debiti degli imprenditori agricoli della Sardegna;

gli identici Pagano 13-*bis*.21 e Bargerò 13-*bis*.22, che intervengono nella disciplina sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento;

gli identici Albanella 14.13 e Fassina 14.21, che limitano ai soli lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS le disposizioni di cui all'articolo 2116 del

codice civile che tutelano il lavoratore nel caso di mancati versamenti contributivi da parte del datore di lavoro;

Albanella 14.14, Fassina 14.20, che disciplinano l'indennità di malattia per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;

gli identici Albanella 14.15 e Fassina 14.19, che introducono specifici parametri per la determinazione dei compensi professionali dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;

Rizzetto 14.25, che sospende il versamento degli oneri previdenziali in caso di malattia che impedisca lo svolgimento dell'attività professionale per più di 60 giorni;

Rizzetto 14.26, che reca una delega per il Governo per l'istituzione di una Commissione per l'introduzione dei criteri per l'introduzione di una retribuzione minima garantita nazionale;

Fassina 14.34, che disciplina l'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS e introduce specifici parametri per la determinazione dei compensi professionali dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;

Patriarca 14.33, che prevede l'estensione agli operatori del terzo settore di talune norme in materia di vendita a domicilio e di ritenute sulle provvigioni;

Mottola 14-bis.1, che proroga al 30 giugno 2016 i trattenimenti in servizio dei magistrati amministrativi;

Francesco Saverio Romano 15.15, che modifica l'articolo 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, concernente prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo;

Mottola 15-bis.1, che introduce una disciplina per il passaggio dei professori associati al ruolo dei professori ordinari in deroga alla normativa vigente;

Capone 15-bis.8, che prevede la possibilità di accogliere le richieste di perma-

nenza in servizio dei dirigenti scolastici che hanno maturato i requisiti per il pensionamento;

Cardinale 15-bis.9, che prevede la formazione di una graduatoria di dirigenti scolastici nella Regione siciliana;

Albanella 15-bis.12 (ex 27.104), in quanto dispone che ad alcuni concorsi per reclutamento di personale sono inclusi gli appartenenti alle cooperative formate dagli ex-lavoratori socialmente utili;

Sgambato 15-bis-13 (ex 12.45), in quanto interviene sulle pronunce giurisdizionali relative a uno specifico concorso per l'assunzione di dirigenti scolastici;

Fabrizio Di Stefano 16.18, che reca disposizioni in ordine alla documentazione e ai criteri attinenti alle responsabilità delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonché per i conseguenti eventuali danni ambientali;

Ciracì 16.20, che detta norme in ordine all'equipollenza tra i percorsi formativi del previgente ordinamento universitario e gli attuali diplomi accademici di secondo livello;

Catanoso 16.32 e 16.33, in quanto dettano disposizioni concernenti la risoluzione di un contenzioso relativo ad un corso di formazione per dirigente scolastico della Regione siciliana;

Fabbri 16.101, che interviene sulla normativa relativa ai permessi di servizio dei dipendenti delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte;

Oliverio 16.125, che reca una disposizione tesa a circoscrivere alcuni annullamenti intervenuti su procedure selettive concernenti le progressioni di carriera interne al comparto contrattuale Regioni-autonomie locali;

Capodicasa 16.130 e 16.131, che destinano specifiche risorse, peraltro non precisate nelle proposte emendative, per

stabilizzare talune categorie di ufficiali in ferma prefissata del concorso di cui al decreto ministeriale n. 170 del 2011;

Fucci 16.141, in quanto prevede disposizioni in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri in favore dei medici extracomunitari che intendano partecipare ad iniziative di formazione presso aziende ospedaliere;

Giordano Giancarlo 16.158, che amplia le categorie inserite nella fascia aggiuntiva delle graduatorie previste dall'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ricomprendendo talune categorie di docenti abilitati alla materia dell'educazione musicale;

Giordano Giancarlo 16.159, che soppriime una disposizione concernente il divieto per i dirigenti scolastici di conferimento di supplenze brevi a talune categorie di personale non docente;

Covello 16.204 e 16.208, che dettano disposizioni volte a stabilire, nei confronti di talune categorie di soggetti che abbiano effettuato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia, l'obbligo di indire una procedura concorsuale volta all'assorbimento di tali soggetti;

Formisano 16.221, che sostituisce con due nuove tabelle quelle attualmente previste dal decreto legislativo n. 162 del 2010, concernente i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria;

Donati 16.234, che conferisce ai docenti a tempo indeterminato utilizzati nell'anno scolastico 2015/2016 nei licei musicali per l'insegnamento di discipline musicali un diritto di precedenza all'assegnazione definitiva in tale insegnamento;

Alessia Morani 16.259, che prevede disposizioni ordinamentali relative alle modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato;

De Menech 16.265, che prevede che le Regioni possano istituire, al fine di

tutelare il proprio patrimonio faunistico ed ambientale, il Servizio di Vigilanza ambientale regionale;

Manzi 16.266, che dispone che, nell'ambito del riallocaimento da parte delle regioni delle funzioni di polizia amministrativa locale, il personale che risulti destinato a servizi di vigilanza vengono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria di pubblica sicurezza;

Scotto 16.148, che dispone uno stanziamento mediante il quale si consente alla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli di procedere a nuove assunzioni nel settennio 2016-2022;

Gli identici Fassina 16.272 e Covello 16.203, in quanto stanziavano 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di stage di formazione presso gli uffici giudiziari, stabilendo nel contempo che tali risorse siano destinate ad attivare percorsi formativi per i tirocinanti ai fini dell'accesso alla magistratura ordinaria che siano in possesso di alcuni requisiti stabiliti dall'emendamento;

Gli identici Mottola 16.24, Palmieri 16.50 e Bossa 16.247, gli identici Galati 16.9, Dieni 16.199 e Palmieri 16.49, Garofalo 16.83, in quanto stabiliscono che, nelle more della riorganizzazione della dirigenza pubblica prevista dall'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, viene disposta l'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali dei vincitori della procedura concorsuale di ammissione al quinto corso di accesso denominato « Coa5 »;

Mottola 17.20, volto ad introdurre una disciplina diretta a risolvere alcune situazioni di contenzioso dei dirigenti scolastici della scuola;

Centemero 17.29, in quanto volto a istituire il dottorato di ricerca in legislazione scolastica;

Rondini 17.39, che prevede che le regioni possano definire, nell'ambito del proprio bilancio, l'attivazione di contratti

regionali da assegnare a laureati in medicina in relazione alle necessità del servizio sanitario regionale;

Gli identici Pagano 17.42 e De Mita 17.114, Pagano 17.44, che inseriscono nuove disposizioni di carattere ordinamentale nell'ambito della disciplina recata dalla legge n. 107 del 2015 («La Buona Scuola»);

Vignali 17.46, che incide sulla disciplina per l'accesso all'insegnamento degli abilitati di cui alla classe di concorso A077;

Buttiglione 17.47, che incide sulla disciplina del riconoscimento dei titoli delle istituzioni universitarie di rilevanza internazionale;

gli identici Milanato 17.50, Sammarco 17.52, Tagliatela 17.107, Abrignani 17.109, Marco Di Maio 17.138, Cenni 17.178, Di Lello 17.195, volti a definire il profilo professionale dell'operatore termale;

Sammarco 17.57, che modifica la disciplina della copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali estendendola alle attività didattiche o curricolari;

Vignali 17.58, che detta una disciplina del rapporto di lavoro dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale di ricerca degli AFAM;

Binetti 17.63, che interviene sulla disciplina dei titoli di studio per il conferimento di incarichi dirigenziali, di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

gli identici Crimi 17.76 e 17.189 della VII Commissione, che modificano la disciplina relativa alle procedure con le quali le regioni provvedono ad ammettere studenti ai corsi di specializzazione delle facoltà universitarie mediche;

Burtone 17.80, che detta una disciplina in merito al contenzioso verificatosi

nella Regione siciliana in merito all'applicazione della disciplina relativa ai dirigenti scolastici;

Minnucci 17.88, in quanto autorizza la spesa di 3 milioni al fine di sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente;

Valeria Valente 17.95 e Abrignani 17.111, volti ad autorizzare l'assunzione di 75 unità di personale ricercatore e tecnologo presso la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli;

Incerti 17.97, volto a rifinanziare il Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri nazionali di parità, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

Carocci 17.99 e Rocchi 17.100, che intervengono sulla ampiezza degli ambiti territoriali scolastici;

gli identici Malpezzi 17.102 e 17.191 della VII Commissione, che intervengono sulla disciplina dei posti comuni in ambito scolastico;

Malpezzi 17.104, volto a diminuire il valore minimo dei crediti formativi che possono essere riconosciuti agli studenti che si iscrivono all'università a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori;

Malpezzi 17.105, che prevede l'istituzione di un Fondo presso il MIUR per promuovere la conoscenza della storia e delle culture dell'Africa e dell'Oriente;

Melilla 17.182 e 17.183, che prevedono l'istituzione dell'Istituto superiore per l'industria artistica di Pescara;

Ottobre 17.124, volto a prevedere una procedura di regolarizzazione con riferimento al riparto delle somme relative al 5 per mille;

Barbanti 17.179, che modifica la disciplina relativa all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro per le attività didattiche;

Ciraci 17.180, che prevede un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016-2018 in favore dell'Università La Sapienza di Roma-Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile per la ricerca e al cura della sindrome di PANDAS;

Romanini 17.181, che destina una quota delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche in favore di programmi di formazione dei docenti in materia di educazione alimentare;

Moscatt 17.213, che esenta determinate imprese dal rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadrabili in una divisione della « Classificazione delle attività economiche ISTAT '91 »;

De Mita 18.20 e Formisano 18.54, che rimodulano le percentuali di invalidità ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale consistente nell'accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio;

Pagano 18.40, che interviene sulla classificazione dei datori di lavoro operata dall'INAIL a fini previdenziali ed assistenziali;

Sammarco 18.41, che interviene sulla disciplina delle assunzioni da parte dell'INAIL a seguito della rideterminazione della dotazione organica intervenuta nel 2013;

D'Agostino 18.43, che include i dirigenti medici e del ruolo sanitario, nonché i dirigenti scolastici, tra i soggetti ai quali non si applicano le norme che consentono alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro successivamente alla maturazione dei requisiti pensionistici;

Sammarco 18.44, 18.45 e 18.46, che intervengono sulla possibilità di riammissione in servizio dei lavoratori della scuola già collocati in quiescenza, escludendo ogni discrezionalità della pubblica amministrazione di appartenenza;

Fiano 18.48, che interviene sui requisiti per l'accesso all'assegno vitalizio di benemerenzza che la legge riconosce in favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Francesco Saverio Romano 18.52, in quanto proroga al 30 giugno 2016 gli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi previsti dalla normativa vigente;

Luigi Di Maio 18.88, in quanto interviene sulle modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di buonuscita del personale dipendente di Poste italiane Spa, prevedendo che a tal fine si tenga conto dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima del suo collocamento a riposo;

Porta 18.89, in quanto interviene sulle modalità di calcolo delle pensioni in regime internazionale, al fine di tenere conto anche dell'anzianità contributiva maturata all'estero;

Marcolin 18.97, che interviene sul personale del Corpo militare della Croce rossa;

Prataviera 18.99, che interviene sui termini per la presentazione delle domande per l'accredito figurativo dei periodi di aspettativa, prevedendo, in deroga alla normativa vigente, in base alla quale le domande devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno successivo, che tale facoltà possa essere esercitata entro a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

Rizzetto 19.71, che prevede una delega al Governo per l'introduzione dell'imposta sostitutiva per i redditi da pensione;

Fabbri 19.44 e 19.45, che intervengono sulla disciplina dell'indennità di fine servizio dei lavoratori dei consorzi e delle aziende speciali degli enti locali;

Giacobbe 19.50, che reca una norma di interpretazione autentica inerente la liquidazione e la ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali;

D'Alessandro 19.57, che interviene sulla disciplina relativa alla riserva di posti per i lavoratori interni nelle procedure concorsuali dell'INPS;

Simonetti 19.7, che interviene su disposizioni abrogate;

Locatelli 19-bis.28, che incide sull'ambito di applicazione dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;

Laffranco 19-bis.8, che modifica la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in riferimento a specifiche attività svolte da insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati;

Piazzoni 19-bis.18, che introducono obblighi di adeguamento statutario per gli enti e le associazioni di promozione sociale;

Artini 20.5, che obbliga le pubbliche amministrazioni e le società partecipate a pubblicare sul sito internet di Italia lavoro SpA le offerte di lavoro disponibili con un anticipo di 30 giorni rispetto alla data di assunzione;

gli identici Giulietti 20.15, Sammarco 20.20 e Zaccagnini 20.68, Venittelli 20.28, che prevedono il recupero degli oneri contributivi dalle imprese di Chioggia e Venezia;

Scotto 20.30, che autorizza una spesa volta alla stabilizzazione degli LSU della Calabria;

Miccoli 20.35, che interviene sulla disciplina del contratto di somministrazione;

Dell'Aringa 20.74, che prevede che al personale dell'ISFOL trasferito all'ANPAL continui ad applicarsi il CCNL dell'ente di provenienza;

Baldassarre 20-bis.2, Di Lello Marco 20-bis.14, Pastorelli 20-bis.18 e Gelmini 20-bis.22, che modificano la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli in-

fortuni in riferimento a specifiche attività svolte da insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati;

Galati 20-bis.3, che autorizza una spesa volta alla stabilizzazione degli LSU della Calabria;

Palmieri 20-bis.8, che incide sulla disciplina del riconoscimento della qualità di bene di interesse culturale;

Verini 20-bis.9, Berretta 20-bis.13, II Commissione 20-bis.23, che estendono anche ai soggetti LSU taluni benefici previsti per le attività di volontariato;

Verini 20-bis.10, Berretta 20-bis.12, II Commissione 20-bis.24, che attribuiscono un'indennità forfetaria ai componenti dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

Ricciatti 20-bis.19, che reca una norma di interpretazione autentica volta ad escludere l'applicazione di determinate norme al settore delle acque minerali e termali;

Manzi 21.34, che esclude gli enti vigilati o finanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal divieto di prestazioni professionali da parte dei lavoratori collocati in pensione;

Rampi 21.37, che ricomprende le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea fra i soggetti cui destinare le sovvenzioni per le attività concertistiche;

Pizzolante 21.39, che incrementa la dotazione di un capitolo di bilancio;

Bonaccorsi 21.43, che estende il novero dei soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille alla cultura;

Galati 21.48, che prevede l'emana- zione di linee guida per l'attivazione di programmi di tirocinio formativo universitario per gli studenti iscritti a corsi di laurea in materia di beni culturali;

Massa 21.64, che estende il novero dei beni culturali immobili e mobili che possono essere espropriati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per causa di pubblica utilità;

Minardo 21.65, che concerne la definizione delle condizioni di esercizio degli *home restaurant*;

Prodani 21-ter.4, che prevede la trasformazione dell'ACI in ente pubblico economico definendone il relativo regime;

Pastorino 22.6 e Quaranta 22.53, che autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per la ricostruzione della Via dell'amore, nel Parco nazionale delle Cinque terre;

Pagano 22.9, che rinvia al 1° gennaio 2017 l'obbligo di stipulare polizze o fornire garanzie bancarie a garanzia dell'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nonché fissa al 1° gennaio 2017 l'abrogazione del Fondo nazionale di garanzia istituito per tali fini;

Malpezzi 22.14, che modifica l'ambito di applicazione delle leggi n. 72 e n. 73 del 2001 in materia di tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

Rampi 22.27, volto ad istituire un fondo di 200 mila euro annui per un piano di attività volto a favorire la produzione di libri accessibili per i disabili visivi;

Alfreider 22.71, volto a consentire alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale l'esecuzione dal vivo di brani musicali senza pagamento di compensi per diritto d'autore;

Prodani 22.72, che reca una disciplina all'esercizio delle attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere;

gli identici Formisano 22-bis.5, 22-bis.6, 22-bis.7, volti a disciplinare funzioni e compiti dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, in qualità di

Commissario per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina, all'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (RFI);

Pili 22-bis.8, che prevede la predisposizione di un piano di bonifica e di incidenza degli interventi da parte delle regioni competenti nelle aree militari ricadenti in tutto o in parte in Siti di importanza comunitaria, finanziati attraverso un piano triennale approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Boccadutri 22-bis.9, che prevede la realizzazione di interventi da parte dei comuni per la realizzazione di progetti di natura sociale e per il decoro urbano e valorizzazione del territorio urbano ed extraurbano;

Fanucci 22-ter.4, che differisce di due anni i termini per la definizione dei giudizi pendenti in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistiche chiarendo altresì cosa debba intendersi per « somme dovute » ai fini del contenzioso medesimo, per le presentazioni delle domande nonché per il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime;

Fanucci 22-ter.5, che sospende fino al 31 dicembre 2016 i procedimenti amministrativi concernenti il rilascio la decadenza o la revoca della concessione demaniale marittima per mancato versamento dei canoni dovuti;

Moscatt 22-ter.10, che prevede la non applicazione ai carburanti utilizzati per la navigazione marittima in acque comunitarie dell'obbligo di mantenimento del livello di scorta petrolifera di sicurezza;

Formisano 22-ter.12, che modifica il decreto-legge 133 del 2014 al fine di indicare quale commissario per la realizzazione della tratta ferroviaria Napoli Bari l'Amministratore delegato di RFI anziché l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato spa;

Pagani 22-ter.13, che intende consentire il mantenimento per l'intero anno anziché per la sola stagione estiva dei manufatti e delle attrezzature amovibili per l'esercizio delle attività balneari sul demanio marittimo, novellando l'articolo 149 del codice dei beni culturali al fine di esonerare i concessionari dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte delle competenti soprintendenze;

Ribaudo 22-quater.1, che riguarda l'equipollenza di diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, appare avere contenuto meramente ordinamentale;

Minnucci 22-quater.8 che prevede un contributo di 700 mila euro annui in favore dell'Accademia di Santa Cecilia;

Galperti 23.34, che novella talune disposizioni in materia di trasporto di armi;

Fantinati 23.25, che rende più restrittiva la disciplina riguardante l'uso del marchio per determinati prodotti alimentari;

Rabino 23.15, che prevede l'istituzione, da parte della FISP MED Onlus di un Osservatorio euromediterraneo sull'informazione e la partecipazione sulle politiche ambientali, sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Francesco Saverio Romano 23.1, che amplia la platea dei soggetti non governativi, a carattere associativo, impegnati ad attuare le finalità della legge sulla cooperazione italiana allo sviluppo;

Abrignani 23.2, che reca norme volte ad integrare la disciplina riguardante i marchi da apporre sui prodotti realizzati nel nostro Paese;

Riccardo Gallo 23.3, volto ad erogare un contributo al Comune di Cammarata;

Ginato 23-bis.4, che interviene sul Testo unico bancario ed in particolar modo sulla disciplina del microcredito, sopprimendo l'individuazione dei soggetti

ai quali possono essere concessi finanziamenti ed elevando a 75.000 euro l'ammontare massimo del finanziamento erogabile;

Prodani 23-ter.17, in quanto modifica la disciplina dettata dalle leggi n. 72 e 73 del 2001 in materia, rispettivamente, di salvaguardia del patrimonio storico culturale degli esuli giuliano-dalmati e di tutela delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia;

gli identici 23-ter.23 della III Commissione, Prodani 23-ter.19 e Fedi 23-ter.24, che recano apposite autorizzazioni di spesa per la prosecuzione di interventi di cui alle leggi n. 72 e n. 73 del 2001, in materia di tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia e di interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia;

Ginato 24.6, in materia di interessi compensativi dovuti dal mutuatario agli intermediari bancari e finanziari;

Rocchi 24.23, Misiani 24.61, che attribuiscono un contributo di 10 milioni euro a decorrere dal 2016 a favore di enti e associazioni di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche;

Fabbi 24.26, che estende la durata del periodo entro il quale il lavoratore extracomunitario può rimanere sul territorio nazionale dopo la perdita del posto di lavoro senza che sia revocato il permesso di soggiorno;

Casati 24.65, che riconosce un contributo di 2 milioni di euro a favore della Città metropolitana di Milano per il sostegno delle attività del Centro assistenza minori;

Orfini 24.67, che esclude dall'ambito di applicazione della normativa di contrasto all'occupazione abusiva di immobili alcune categorie di nuclei familiari in situazioni di particolare disagio;

Marcon 24.80, relativo alle modalità di versamento dei contributi a carico delle società sportive in favore della promozione degli sport dilettantistici;

Guidesi 25.7, che a decorrere dal 2016, aumenta il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Coccia 25.38, che intende assicurare il rispetto dei principi di pari opportunità nell'ambito del professionismo sportivo;

Coccia 25.40, diretto ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo speciale denominato « Lotta all'esclusione sociale attraverso lo sport » con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016;

Schirò 25.55, che istituisce in via sperimentale presso il Ministero della giustizia il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno;

Faenzi 25.56, che autorizza la spesa di un milione di euro in favore delle imprese di allevamento ittiche di Orbetello;

Sberna 25.91, che incrementa la misura degli assegni al nucleo familiare da corrispondersi al cittadino italiano che lavora in un Paese membro dell'Unione europea;

Ciraci 25.92, che autorizza la spesa di un milione di euro per il 2016 in favore dell'Associazione di volontariato per la ricerca e la cura della sindrome Pandas;

Nastri 25.96, che istituisce presso il Ministero dell'interno il Fondo di solidarietà per i familiari della persona della cui scomparsa non sia accertata la volontarietà;

Alberto Giorgetti 25-*bis*.2, reca disposizioni in materia di utilizzo delle risorse destinate a Rom e Sinti;

Boccuzzi 25-*bis*.5 e Marguerettaz 25-*bis*.20, volti a disciplinare contributi per le associazioni di promozione sociale;

Boccuzzi 25-*bis*.6, che rimodula le percentuali di invalidità ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale consistente nell'accredito di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio;

Mongiello 25-*bis*.8, che incrementa a decorrere dal 2016 il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Bergamini 26.2, che destina anche ai portatori delle obbligazioni subordinate ed eventualmente agli azionisti delle banche in risoluzione, le plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività delle banche in risoluzione previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 183 del 2015;

Bargero 26.33, volto ad assegnare alla Presidenza del Consiglio il coordinamento delle azioni di diverse amministrazioni relative al Piano nazionale amianto, per gli aspetti sanitari, ambientali e sociali;

Labriola 26.34, in quanto volto a destinare 1,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 alle Università pugliesi per ricerche e sperimentazioni da avviare al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno *Xylella fastidiosa* (ulivi contaminati) nel Salento;

Francesco Saverio Romano 26-*bis*.1, che prevede una limitazione della disciplina, prevista dall'articolo 193, comma 4, del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che consente all'IVASS di adottare le misure necessarie nei confronti dell'impresa di assicurazione che compie determinate violazioni;

gli identici Alberto Giorgetti 26-*bis*.2 e Fregolent 26-*bis*.3, che introducono modifiche all'articolo 114 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993), riguardante lo svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria;

Piccone 26-*ter*.1, volto a rinviare al 2025 l'accorpamento dei tribunali di Avezzano e Sulmona a quello dell'Aquila, con la modifica della tabella A del regio decreto n. 12 del 1941;

Misuraca 26-*ter*.3, volto a favorire lo sviluppo di studi e progettazione di opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico-privato;

Caparini 26-*quater*.5, che attribuisce all'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste della regione Lombardia, per il rilascio di nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio;

Causin 26-*quater*.13, che elimina dall'elenco dei siti di interesse nazionale di bonifica ambientale, l'area di Venezia (Porto Marghera);

Marchetti 26-*quater*.15 e 26-*quater*.16, che prorogano fino al 30 giugno 2016 il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto e fino a 50 posti letto;

Oliverio 26-*quater*.23 e Venittelli 26-*quater*.25, che prevedono, tra l'altro, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per i finanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale;

Minnucci 27.1, che reca disposizioni volte a non assimilare ai rifiuti urbani alcune specifiche tipologie di rifiuti speciali che si formano nelle aree produttive ovvero in strutture di vendita di grandi dimensioni;

Riccardo Gallo 27.10, che reca disposizioni volte a definire i criteri e le modalità per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana;

Busin 27.14, che inserisce le attività di rigassificazione attraverso impianti fissi *off shore* tra le finalità a cui sono destinate le risorse del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Caparini 27.19, che stanziava risorse per l'attività di ricerca e depurazione delle acque con riferimento al lago di Ivro;

Gianluca Pini 27.28, che reca alcune modifiche al codice della navigazione;

Russo 27.31, 27.32, 27.33, 27.35 e 27.36, Guidesi 27.50, 27.52, 27.54 e 27.55, Dorina Bianchi 27.73, 27.74, 27.75, 27.76 e 27.77, Cirielli 27.116, 27.117, 27.118, 27.119 e 27.121, Rizzetto 27.124 e Luigi Di Maio 27.183, che intervengono, a vario titolo sulla disciplina del personale dei vigili del fuoco;

Calabrò 27.85, in quanto assegna all'autorità portuale del porto di Napoli 5 milioni di euro per i lavori alla darsena di Levante del porto medesimo;

Fontana 27.40 e 27.41, Guidesi 27.56, che autorizzano l'apertura di case da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme e Taormina;

Caparini 27.44, che detta disposizioni volte alla regolarizzazione delle imprese radiofoniche o televisive locali presso cui siano state emanate ordinanze o ingiunzioni di pagamento;

Ferro 27.60, che modifica i principi e criteri direttivi della delega di cui alla legge n. 124 del 2015, stabilendo che la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione delle Forze di polizia trovi attuazione anche per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;

Pagano 27.65 e Pratavia 27.225, che prevedono che ai fini di ridurre i costi di accesso a taluni porti individuati ai sensi dell'articolo 87 del codice della navigazione possa essere concesso il *Pilot Exemption Certificate*;

Villecco 27.70, che istituisce un fondo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per finanziare iniziative promosse dalla confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane;

Martella 27.89, che esclude la zona di Venezia (Porto Marghera) dai siti di bonifica di interesse nazionale di cui alla legge n. 426 del 1998;

Calabrò 27.91, che stanziava 19 milioni per l'anno 2016 per assicurare lo svolgimento dei servizi di polizia presso l'ufficio scolastico provinciale di Palermo;

Marguerettaz 27.218, che reca uno stanziamento di 100 mila euro per la realizzazione del Catasto nazionale dei sentieri;

Aiello 27.105, che autorizza la spesa di 90 milioni di euro per la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato per alcune categorie di lavoratori socialmente utili della regione Calabria;

Aiello 27.106, che autorizza una spesa di 30 milioni nel 2016 in favore di alcune categorie di lavoratori socialmente utili della regione Calabria;

Tagliatella 27.107, che esclude da pignoramento e sequestro le somme attribuite al Commissario straordinario del Governo nella regione Campania previsto dall'articolo 11 della legge n. 887 del 1984 per l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico;

Mariani 27.126, che detta disposizioni relative all'utilizzo dei fondi già trasferiti alla regione Liguria per la bonifica e messa in sicurezza dell'ex SiN di Pitelli;

Plangger 27.135 e 27.219, che recano modifiche al testo unico in materia di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

Melilla 27.137, 27.138, 27.139, 27.140, 27.141 e 27.145, che dettano disposizioni di natura ordinamentale in tema di prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi, nonché per le relative autorizzazioni;

Lombardi 27.168, che, al fine di una migliore efficienza del numero unico di emergenza 112, dispone nel biennio 2016-2017 una sperimentazione di utilizzo del sistema Tetra;

Frusone 27.178 e Dadone 27.184, che, in relazione alle esigenze del Giubileo 2016, prevedono il trasferimento a Roma

del contingente militare impegnato ai fini della TAV in val di Susa e del sottoattraversamento della città di Firenze;

Galperti 27.189, che reca norme volte a semplificare le procedure relative al trasporto di armi da parte degli operatori commerciali nonché l'immissione nel mercato di armi a ridotta capacità offensiva;

Galperti 27.190, che prevede che venga modificata la disciplina del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili;

Barbanti 27.191, che autorizza la spesa di 90 milioni annui per il 2016 e 2017 per la proroga dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili della regione Calabria;

Faenzi 27.212, che, in relazione all'aumento dei reati nei centri abitati, stabilisce che il piano d'impiego per il controllo del territorio di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 è da intendersi riferito anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio;

Fusilli 27.220, che stanziava 7 milioni annui nel triennio 2016-2018 per lo sviluppo e le produzioni di sistemi di guerra elettronica tramite inibizione dell'uso dello spettro elettromagnetico;

Nastri 27.221, che dispone un contributo di 5 milioni nel 2016 per il potenziamento delle Forze dell'ordine ai fini di tutelare la regione Piemonte;

Marcon 27.229, che stabilisce che l'articolo 1870 del Codice dell'ordinamento militare, in materia di calcolo dell'indennità ausiliaria non si applica nei confronti del personale che transita in posizione di ausiliaria;

Crivellari 27.232, che modifica l'attuale finalità del fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti previsto dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, prevedendo che esso interessi anche le regioni interessate dalla rigassificazione attraverso impianti *off shore*;

D'Alia 27-ter.4, in quanto diretto a prorogare il temporaneo funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale delle isole minori;

Bergamini 27-sexies.1, che detta disposizioni in materia di inquadramento del personale in servizio presso Mariteledar di Livorno;

Petrenga 27-sexies.2, che reca disposizioni in materia di determinazione dei trattamenti pensionistici di personale militare in relazione al periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria;

Petrenga 27-sexies.3, che dispone il conferimento del grado di tenente generale in favore degli ufficiali più anziani dell'arma dei trasporti e dei materiali e dei corpi tecnici delle Forze armate;

Pagano 27-sexies.5, che prevede che gli enti che gestiscono scuole paritarie possano essere ammessi a fruire degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

Sammarco 27-sexies.6, che prevede un contributo di 1 milione e 500 mila euro per ciascun anno del triennio a favore dell'Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL onlus;

Sammarco 27-sexies.8, che determina in 10 milioni di euro il contributo statale a favore di associazioni ed enti di promozione sociale;

Pagano 27-sexies.10, che interviene sulla disciplina dell'aggio relativo ai valori bollati;

Sammarco 27-sexies.11, che abroga la norma istitutiva del Parco nazionale « Costa teatina »;

Sammarco 27-sexies.13, che prevede la sospensione in caso di eventi sismici o calamitosi dei termini per la connessione di impianti di generazione elettrica a fonti rinnovabili non fotovoltaiche al fine di percepire i relativi incentivi;

Tagliatela 27-sexies.14, 27-sexies.15, 27-sexies.16, 27-sexies.17, 27-sexies.18, 27-sexies.19, 27-sexies.20, 27-sexies.21, 27-

sexies.22, che dettano disposizioni in materia di concessioni del demanio marittimo;

Crimi 27-sexies.24 (ex. 51.9, ex. 40.73), che estende al personale dei Corpi militari ausiliari delle Forze armate, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, le norme previste per il comparto sicurezza e difesa, ai fini dell'accesso al pensionamento, ferma restando la facoltà del personale di richiedere la permanenza in servizio militare attivo, con conseguente applicazione del Codice dell'ordinamento militare;

Crimi 27-sexies.25 (ex. 51.10, ex. 40.74), che prevede che al Corpo militare della Croce Rossa transitato nel ruolo ad esaurimento del personale civile continua ad essere corrisposto l'assegno *ad personam* riassorbibile e riconosciuta l'anzianità di servizio maturata, ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012;

Pagano 28.1, che rifinanzia la disposizione di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998, relativa alle borse di studio riservate ai familiari vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

Pagano 28.2, che reca una norma interpretativa in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio alle vittime del dovere e della criminalità organizzata;

Pagano 28.4 e Pagano 28.5, che dettano norme modificative sulla organizzazione della Croce Rossa Italiana, modificando a tal fine il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2012;

Segoni 28.15, che interviene in tema di controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, modificando a tal fine una disposizione della normativa che regola il controllo medesimo (articolo 3 della legge n. 20 del 1994);

Librandi 28.42, che reca disposizioni in ordine alle autorità competenti a procedere in materia di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 472 del 1992;

Pagano 28.43, che modifica il codice ambientale modificando le disposizioni relative ai soggetti tenuti alla compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti;

Paolo Bernini 28.64, che reca una disposizione interpretativa volta ad estendere il divieto di trattenimento in servizio del personale delle pubbliche amministrazioni previsto dal decreto-legge n. 90 del 2015 anche ai richiami in servizio del personale militare;

Frusone 28.65, volto a limitare l'ambito di applicazione dell'istituto del richiamo in servizio del personale militare;

Paolo Bernini 28.67, che dispone in merito al servizio di assistenza spirituale del personale delle Forze armate e delle forze di polizia;

Tofalo 28.68, che interviene sulla normativa pensionistica del personale militare;

Corda 28.69 e Basilio 28.71, che intervengono sulle modalità di calcolo dell'indennità di ausiliaria;

Pizzolante 29.11, che reca disposizioni volte ad ampliare l'ambito di operatività degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013, destinando parte degli eventuali risparmi che potrebbero derivarne all'incremento dei fondi di retribuzione accessoria del personale interessato dalle nuove disposizioni dettate dalla proposta emendativa;

De Mita 29.14, che interviene in ordine alla disciplina concernente il sistema nazionale di monitoraggio dei flussi inerenti al trasporto delle merci, facendo riferimento a tal fine anche alla disciplina del Piano nazionale della logistica;

Fucci 30.53, che prevede che le Regioni provvedano, entro il 30 giugno 2016, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete dei punti nascita;

Binetti 32.1, che istituisce la figura del rappresentante dei pazienti, a tal fine

prevedendo la creazione di uno specifico Fondo presso il Ministero della salute;

Artini 32.2, che abroga il decreto legislativo n. 178 del 2012 di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Carfagna 32.3, che prevede, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture ospedaliere di pronto soccorso, l'attivazione di un percorso nominato « codice rosa » per le vittime di maltrattamenti e abusi sessuali;

Nicchi 32.26, che è diretto a rafforzare le strutture di pronto soccorso anche attraverso nuove assunzioni di personale in ragione delle straordinarie esigenze di sicurezza legate al fenomeno del terrorismo;

Rubinato 32-bis.5, che disciplina le attività di soccorso ed elisoccorso riconducibili ai servizi di emergenza medica svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

Lorefice 32-bis.8, che incide sulla disciplina delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici;

Capone 32-bis.11, che interviene in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

Formisano 32-ter.1, che equipara i laureati in farmacia iscritti all'albo dipendenti di aziende pubbliche o private agli operatori sanitari;

gli identici Paola Bragantini 32-quater.2, Guidesi 32-quater.7 e Palese 32-quater.38, gli identici Marchetti 32-quater.3, Guidesi 32-quater.10 e Palese 32-quater.37, che recano disposizioni in ordine ai CCNL del Comparto sanità;

Mottola 32-quater.4, che disciplina l'installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica;

Abriani 32-quater.5, che disciplina il rilascio dei certificati di idoneità sportiva;

Abrignani 32-*quater*.6, che disciplina la responsabilità penale del medico;

Rampelli 32-*quater*.13, che modifica il decreto legislativo n. 178 del 2012 concernente la riorganizzazione della Croce Rossa;

Gigli 32-*quater*.15, che reca disposizioni concernenti la disciplina delle apparecchiature a risonanza magnetica;

Ricciatti 32-*quater*.20 che disciplina l'assegnazione di sedi farmaceutiche;

Mognato 32-*quater*.23, volto a disciplinare la natura giuridica del rapporto di collaborazione dei medici incaricati dell'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia;

Sbrollini 32-*quater*.26, che incide sulla disciplina della dotazione ed utilizzo dei defibrillatori semiautomatici;

Gigli 32-*quater*.17, che modifica la disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in riferimento a specifiche attività svolte da insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati;

Andrea Maestri 33.10, che interviene sulle somme destinate, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 222 del 1985, alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto, a valere sulle scelte dei contribuenti relative all'8 per mille dell'IRPEF prevedendo la convocazione dell'apposita Commissione paritetica prevista dall'articolo 49 della legge medesima, ai fini di predisporre un piano di riduzione della quota IRPEF destinata alla Chiesa;

Francesco Saverio Romano 33.14, che dispone, tra l'altro, l'obbligo, a carico della regione, della copertura assicurativa per rischi professionali connessi all'attività svolta dal medico in formazione specifica presso le strutture regionali;

Parisi 33.23, che posticipa di due anni, vale a dire dal 2014 al 2016, il periodo necessario perché nei confronti dei patronati si verifichino i presupposti

(insufficiente attività) che richiedono la nomina di un commissario liquidatore;

Galati 33.24, che stabilisce, ai fini di preservare il valore del libro, un periodo minimo di 90 giorni intercorrente tra la sua pubblicazione e l'eventuale successiva pubblicazione in formato *e-book*;

Riccardo Gallo 33.27, volto ad autorizzare un finanziamento per l'anno 2016 non superiore a 30 milioni di euro, al fine di completare interventi di manutenzione straordinari, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della rete viaria secondaria in Sicilia, avviati dalla legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), per opere e progetti da individuare entro il 30 giugno 2016 attraverso appositi atti della programmazione nazionale e regionale;

Schullian 33.34, che rimette ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti il compito di definire la disciplina specifica in tema di sedi stradali ubicate su ponti viadotti, gallerie e in particolari condizioni orografiche;

gli identici Centemero 33.38, Sammarco 33.108, De Menech 33.125, Cirielli 33.157, Pastorelli 33.422, Borghi 33.404, D'Ottavio 33.361, che intervengono in materia di distribuzione del gas naturale, stabilendo che con decreto del Ministero dello sviluppo economico siano determinati – sulla base di specifici criteri – gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini delle organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 2011;

Guidesi 33.40, che introduce l'obbligo per i sindacati di redigere il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno;

Caparini 33.63, che prevede una riduzione delle sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva;

Binetti 33.67, che interviene sulle modalità di determinazione del fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti sanitari;

Fedriga 33.71, che disciplina le modalità per realizzare le opere necessarie nella casa circondariale di Udine per la ristrutturazione e trasformazione di alcuni reparti e per lo stato di sicurezza dell'istituto penitenziario;

Boccadutri 33.76, che novella all'articolo 201, comma 1-*bis*, del codice della strada estendendo le ipotesi di violazione del codice della strada che possono essere non immediatamente contestate;

Boccadutri 33.77, che novella l'articolo 176 comma 17 del codice della strada introducendo l'ipotesi del sequestro dell'autovettura nel caso di violazione delle disposizioni concernenti le modalità di transito dalle stazioni di pedaggio delle autostrade;

Caparini 33.78, che dispone, a decorrere dal 31 marzo 2015, la soppressione dell'ufficio per il contrasto delle discriminazioni previsto dal decreto legislativo n. 215 del 2003;

Caparini 33.79, che prevede, ai fini del contenimento della spesa, che le regioni rapportino il numero dei consiglieri regionali al numero di abitanti in ciascuna regione;

Marchetti 33.90, che proroga oltre il 2015 le procedure concorsuali semplificate per la copertura di posti in specifiche qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Minnucci 33.93, che interviene sulla disciplina che ha istituito il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi agraria, nato dall'incorporazione di INEA nel CRA;

Dambruso 33.109, gli identici Verini 33.150 e Berretta 33.395, che estendono ai magistrati in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo la previsione che attribuisce l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte d'appello di Roma;

Dambruso 33.110, relativo alla determinazione del trattamento accessorio

mensile fisso per le unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

Oliaro 33.112, che prevede l'istituzione di un sistema premiante per i conducenti virtuosi delle imprese di trasporto merci;

Marchi 33.129, che esclude dalle disposizioni limitative degli adeguamenti automatici dei trattamenti retributivi, dettate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2015 nei confronti del personale di diritto pubblico (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di nonché della carriera diplomatica e prefettizia), coloro che alla data del 31 dicembre 2015 hanno avuto accesso ai trattamenti pensionistici;

Sammarco 33.124, che stabilisce che le utenze degli impianti dei consorzi di bonifica ricadenti in taluni territori interessati dalla subsidenza e dalla difesa dal mare del delta del Po (zone di Ravenna, Ferrara e Rovigo) siano esenti dagli oneri generali del sistema elettrico;

Simoni 33.136, che autorizza la corresponsione di quota delle risorse destinati alla copertura di oneri connessi all'istruttoria dei procedimenti per compensi di lavoro straordinario al personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Currò 33.139, che prevede la proroga della durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Commissione permanente per le gallerie stradali;

gli identici Benamati 33.141 e Baggero 33.142, che dispongono l'abrogazione del comma 6-*quinquies* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, secondo il quale le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato;

Gribaudo 33.145, che dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità derivanti dalla legge n.7 del 2009 sul Trattato Italia-Libia, a copertura finanziaria dei crediti delle imprese italiane;

gli identici Verini 33.149, Berretta 33.399 e 33.336 della II Commissione, che prevedono che il presidente del Consiglio dell'ordine circondariale forense faccia parte degli organismi collegiali che hanno la funzione di proporre al ministero della giustizia i fabbisogni necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari;

gli identici Verini 33.152, 33.334 della II Commissione e Berretta 33.397, che modificano la disciplina relativa alla riunione di archivi notarili e degli archivi notarili distrettuali;

gli identici Verini 33.153, Berretta 33.398 e 33.335 della II Commissione, che prorogano la durata dei consigli nazionali, in scadenza entro il 30 aprile 2016, degli ordini professionali dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi e degli ingegneri in attesa della riforma degli ordini;

Rampelli 33.159, che aggiunge una nuova finalità (sostegno al Dipartimento della Polizia di Stato per l'incremento di mezzi e potenziamento dei servizi sul territorio) a quelle dell'articolo 4-*novies* del decreto-legge n. 40 del 2010, il quale, per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, prevede la destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta;

Crivellari 33.155, che prevede l'installazione obbligatoria sui veicoli natanti nelle zone di navigazione promiscua del sistema RIS;

Taricco 33.168, che stabilisce sia di competenza delle regioni l'introduzione di contributi per gli enti locali e a carico dei gestori di impianti per il trattamento dei rifiuti;

Tullo 33.171, che prevede le modalità secondo le quali le autorità di sistema portuale regolano la fornitura di lavoro temporaneo individuando gli oneri di servizio pubblico;

Tullo 33.172, che pone in carico al ministero delle infrastrutture e dei trasporti la realizzazione del sistema nazionale di monitoraggio del flusso di trasporto di merci;

Ottobre 33.178, che introduce l'obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del volontariato di inoltrare la domanda di iscrizione presso l'Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica;

Crippa 33.240, che interviene sulla disciplina del settore dell'energia elettrica dettando disposizioni in materia di remunerazione della capacità produttiva.

Crippa 33.241, che interviene sulla disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico ed in particolare sull'articolo 37 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Crippa 33.242, che reca le definizioni di « sistema di accumulo di energia elettrica », « unità idroelettriche di produzione e pompaggio » e di « zona della rete rilevante »;

Crippa 33.243, diretto a modificare i requisiti per usufruire degli incentivi alle reti di imprese di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 147 del 2013;

Crippa 33.257, che introduce ulteriori principi attuativi della delega sulla fiscalità energetica e ambientale di cui all'articolo 15 della legge n. 23 del 2014.

Della Valle 33.260, che contiene norme volte all'impiego del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, destinandolo dopo una sua riqualificazione energetica e antisismica, a spazio di *coworking*;

gli identici Spessotto 33.263 e 33.264, volti a prevedere una spesa di 20 milioni

annuo per il periodo 2016-2018 per la messa in sicurezza della strada statale n. 309 Romea;

Paolo Nicolò Romano 33.265, che dispone la soppressione dell'Osservatorio sulla Torino Lione istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Della Valle 33.249, che reca un finanziamento per il completamento della metropolitana di Torino;

Mannino 33.267, che impone una sanzione pecuniaria da versare in apposito fondo ai comuni che non hanno adeguato il regolamento edilizio comunale alle prescrizioni dell'articolo 4, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Mannino 33.278, che detta il divieto di cambio di destinazione d'uso nei casi in cui il comune interessato non sia dotato di uno strumento urbanistico generale a tal fine, disponendo altresì che la regione non possa autorizzare piani intercomunali senza la pre-adozione del relativo piano paesaggistico;

Cecconi 33.287, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno i Ministri dell'Interno e della Giustizia illustrino alle Camere la ricognizione operata in merito alle autovetture utilizzate per i servizi di scorta sul territorio nazionale, sul personale impiegato in tale attività e sui relativi costi sostenuti;

D'Ambrosio 33.291, che sopprime una norma recante disposizioni limitative del numero dei consiglieri comunali e degli assessori per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

Nuti 33.293, che sopprime il comma 190 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, che dispone in materia di riparto per le emittenti radiofoniche nazionali;

Nuti 33.295, che abroga la disposizione che rimette a un decreto del Ministero dell'interno la definizione delle modalità per l'avvio della sperimentazione della pistola elettrica *Taser*;

Nuti 33.298, che stabilisce una generale incompatibilità ad assumere la carica di dirigente di pubbliche amministrazioni nei casi in cui l'interessato abbia rivestito incarichi pubblici elettivi o governativi, ovvero in partiti e sindacati;

Ginoble 33.302, che reca una disposizione che sottrae i consorzi di bacino imbrifero montano dall'applicazione di misure di contenimento della spesa pubblica;

Carella 33.303, che abroga una disposizione del decreto legislativo n. 39 del 2013, con il quale sono stabilite le inconfiribilità e le incompatibilità a taluni incarichi regionali per coloro che sono stati presidenti o amministratori di un ente privato controllato dalla regione interessata;

Covello 33.320, che riguarda il passaggio dei profili professionali per il personale dell'amministrazione giudiziaria;

Massa 33.323, che prevede il trasferimento del capitale sociale di Ferrovie del Sud Est e di Servizi Automobilistici srl alla regione Puglia;

gli identici 33.333 della II Commissione, Verini 33.151, Berretta 33.396, che riguardano la determinazione della circoscrizione degli uffici ispettivi presso gli archivi notarili di Bologna e Napoli;

Fauttilli 33.347, che aumenta da 400.000 a 500.000, a decorrere dal 2016, il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

Pili 33.356, che prevede la definizione di intese a livello internazionale per la realizzazione del metanodotto Algeria-Sardegna-Italia;

Covello 33.321 che proroga i magistrati ordinari nell'esercizio delle proprie funzioni;

Galperti 33.357, che dispone la soppressione del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'in-

grosso e il trasferimento delle funzioni alla società di gestione previste per il funzionamento telematico delle Borse merci italiane;

Losacco 33.154, che stabilisce che agli enti pubblici vigilati e di diritto privato in controllo pubblico che operano nel settore della cultura e non hanno scopo di lucro non si applicano alcuni obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico previsti dal decreto-legislativo n. 33 del 2013;

Romanini 33.365, volto a finanziare per 4 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018 l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla legge n. 13 del 1989;

Prodani 33.371, 33.372 e 33.373, che prevedono di modificare il regime di adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi per il porto di Trieste;

Prodani 33.374, volto a precisare che le operazioni di spostamento del porto franco di Trieste, di cui ai commi 618-620 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 debbano avvenire senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Prodani 33.375 e 33.376, che prevedono di novellare la legge n. 84 del 1994 stabilendo che le concessioni di servizi di interesse generale nel porto di Trieste debbano essere affidati a società pubbliche interamente controllate dall'autorità portuale di Trieste.

Ottobre 33.378, che introduce una apposita disciplina volta alla effettuazione di accertamenti e verifiche fiscali in modalità digitale;

Plangger 33.379, che stabilisce che la disciplina sui rapporti finanziari tra amministrazioni locali e società dalle stesse partecipate, recante alcune modalità di consolidamento dei risultati finanziari negativi della partecipata nel bilancio dell'ente partecipante, non si applicano alle società delle stazioni sciistiche partecipate dai comuni;

Plangger 33.388, volto a stabilire che la disciplina sull'integrazione verticale delle imprese di distribuzione di energia elettrica (di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011) non si applicano alle imprese di distribuzione di energia elettrica con meno di 25 mila clienti allacciati;

Nastri 33.390, che dispone un contributo una tantum di 1 milione di euro in favore delle imprese risicole delle province di Novara, Vercelli e Pavia;

Marco Di Stefano 33.405, che prevede l'installazione obbligatoria sulle navi e sulle imbarcazioni da diporto di *transponder*;

Abrignani 33.161, che prevede specifici obblighi del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas naturale con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o concessione;

Brugnerotto 33.212, che stanziava risorse per la ricostruzione di carriera di personale del pubblico impiego;

Chimienti 33.219, che interviene in materia di scatti di anzianità del personale della scuola;

Fucci 33.358, che modifica la disciplina in materia di assicurazione degli studenti per i rischi connessi ad attività svolte in ambito scolastico;

Borghi 34.39, che interviene sulla disciplina relativa al rinnovo delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, eliminando la normativa transitoria che si applica per le concessioni già scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2017, per le quali la procedura di gara deve essere attivata entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo;

Borghi 34.40, che prevede l'assegnazione in via prioritaria alle unioni di comuni delle concessioni di derivazione di acqua pubblica per impianti non superiori ad una determinata potenza;

Pagano 34-*bis*.2, che sopprime le disposizioni del comma 6-*quinq*ues dell'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, in base alle quali le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato;

Bargero 34-*bis*.4, che proroga per gli anni 2016, 2017 e 2018 il contributo attribuito all'Istituto per la riabilitazione e la formazione dell'Associazione nazionale dei lavoratori mutilati;

Marco Di Stefano 34-*ter*.1, che riguarda gli obblighi di informazione all'AIFA in merito all'elenco degli informatori scientifici;

De Menech 34-*quater*.1, che reca disposizioni in materia dei CCNL del Comparto sanità;

Sammarco 34-*quinq*ues.9, che interviene sulla disciplina delle concessioni idroelettriche;

Marchi 35.12 e Alberto Giorgetti 35.56, in quanto prevedono la possibilità per i comuni di accertare nel bilancio 2015 un importo pari al 70 per cento delle spese relative agli uffici giudiziari, di cui richiedono il riconoscimento allo Stato;

Segoni 35.25, che prevede che le regioni e le province autonome consentano la conversione dei sistemi di illuminazione pubblica adottando apparecchiature e sistemi a minore consumo energetico anche all'interno delle fasce di rispetto intorno agli osservatori astronomici;

Locatelli 35.223 e gli identici Marchetti 35.26, Guidesi 35.68, Palese 35.191, che recano disposizioni che intervengono sulle esclusioni delle risorse provenienti dall'Unione europea e delle corrispondenti spese per il calcolo del saldo valido ai fini del pareggio di bilancio per le regioni relativo all'anno 2015;

Parisi 35.27, che dispone che le somme sequestrate derivanti dal trasferi-

mento illecito di capitali mediante il *money transfer* siano assegnate al comune in cui l'illecito è commesso;

Galati 35.31, che interviene in materia di decorrenza giuridica dei nuovi inquadramenti disposti per il personale non dirigenziale della protezione civile dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008;

Francesco Saverio Romano 35.32 e Pagano 35.94, che abrogano il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 98 del 2011, che prevede il trasferimento alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di tutte le funzioni e compiti attribuiti alle gestioni commissariali governative ferroviarie;

Centemero 35.39, che reca una norma di spesa microsettoriale, prevenendo la destinazione di un contributo di 300 mila euro alle scuole di servizio sociale di cui alla legge della Regione siciliana n. 200 del 1979;

Alberto Giorgetti 35.42 e Giovanna Sanna 35.229, che modificano la destinazione dei proventi dei comuni derivanti dalle sanzioni per violazioni del Codice della strada;

Alberto Giorgetti 35.45, 35.46, 35.47, 35.51, 35.55, 35.57, 35.58, 35.59, gli identici Alberto Giorgetti 35.48 e Marchi 35.11, volti ad incidere sulle modalità di calcolo del saldo utile ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali e sull'effettuazione di operazioni finanziarie relative all'anno 2015;

Piccone 35.88, che estende l'applicazione della disciplina sul pagamento delle somme dovute dall'ente previdenziale di cui all'articolo 35, comma 35-*quinq*ues del decreto-legge n. 223 del 2006, anche alle procedure esecutive nelle quali il debitore è l'ente locale;

Guidesi 35.92, che proroga per il 2015 le disposizioni premiali previste per

l'anno 2014 per gli enti locali che partecipano alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili;

Giulietti 35.104 e Sereni 35.105, che modificano il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015 per il comune di Marsciano;

Venittelli 35.107, che prevede un contributo di 35 milioni di euro per il comune di San Giuliano di Puglia;

Battaglia 35.123 e 35.204, che istituisce una gestione commissariale straordinaria per il rientro dall'indebitamento pregresso del Comune di Reggio Calabria;

Gnecchi 35.141, che specifica che le disposizioni dell'articolo 87 del TUEL, concernenti la disciplina dei componenti dei consigli di amministrazione delle aziende speciali anche consortili, si applicano anche qualora tali aziende siano state trasformate in società a totale capitale pubblico;

Zoggia 35.144, che prevede che la SCIA relativa all'esercizio di attività imprenditoriali non è assoggettata a valutazione per quanto concerne i profili dell'agibilità;

Zoggia 35.145, che modifica il decreto ministeriale del 5 luglio 1975 sull'altezza minima e requisiti igienico sanitari negli immobili siti nei centri storici;

Patrizia Maestri 35.149, che incide sulle modalità di calcolo del saldo utile ai fini del patto di stabilità interno degli enti locali riferito all'anno 2015;

Giovanna Sanna 35.159, che modifica la disciplina relativa agli obblighi per gli enti locali di versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi per gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti;

Ottobre 35.162, che prevede il mantenimento di un ufficio distaccato dell'Autorità sul territorio della provincia in cui aveva sede l'autorità di bacino nazionale del fiume Adige;

Terzoni 35.169, che reca disposizioni per l'aggiornamento del catasto dei soprassuoli da parte dei comuni;

Nuti 35.173, che dispone la sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei conti per condotte dolose;

Covello 35.175, che prevede un contributo di 1 milione di euro per il comune di Carolei;

Cinzia Maria Fontana 35.176, che modifica la disciplina della copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali estendendola alle attività didattiche o curricolari;

Pagani 35.177, che modifica i criteri demografici relativi alla istituzione delle circoscrizioni da parte dei comuni;

Basso 35.180, volto ad incidere sulle modalità di calcolo del saldo del patto di stabilità interno riferito all'anno 2015 dei comuni liguri colpiti dagli eventi alluvionali 2014;

Romanini 35.184 e 35.185, volti ad incidere sulle modalità di calcolo del saldo del patto di stabilità interno dell'anno 2015, escludendo le spese per i Siti di Interesse Nazionale;

Castricone 35.195, che interviene in materia di destinazione delle risorse relative alla programmazione unica nazionale del servizio scolastico, prevedendone l'attribuzione ai comuni che hanno aggiudicato interventi di costruzione di nuove scuole, anche nel caso in cui non abbiano ancora proceduto alla consegna dei lavori;

Latronico 35.213, che prevede l'affidamento da parte degli enti locali a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi del recupero dei crediti dei medesimi enti derivanti da obbligazioni pecuniarie di modesta entità;

Sammarco 35.248, che prevede la sospensione per il mese di agosto dei termini relativi agli adempimenti di carat-

tere tributario a carico dei contribuenti, conseguenti agli atti emessi dagli organi che effettuano i controlli;

Segoni 36.1, che esclude dalle agevolazioni relative alle tariffe elettriche i soggetti energivori che non realizzano la audit energetica certificata;

Pagano 37.2 e 37.4, che prevedono la destinazione di un contributo di 300 mila euro alle scuole di servizio sociale di cui alla legge della Regione siciliana n. 200 del 1979;

Currò 37.5, che inserisce nell'elenco delle amministrazioni pubbliche i Consigli regionali;

Losacco 37-bis.1 e 37-bis.2, che dettano disposizioni per permettere l'assunzione di personale a tempo determinato e il riconoscimento di ore di straordinario al personale non dirigenziale da parte del Comune di Roma in considerazione delle attività straordinarie connesse al Giubileo;

gli identici Sammarco 37-bis.3 e Piccone 37-bis.4, che prevedono l'istituzione del comparto di contrattazione collettiva del personale tecnico e amministrativa delle università, degli enti pubblici di ricerca e dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica, disciplinano l'inquadramento giuridico di tale personale e dettano disposizioni in materia di coordinamento programmatico degli enti di ricerca;

gli identici Verini 38.58, 38.97 della II Commissione e Berretta 38.114, che recano una disposizione di delega legislativa;

gli identici Paola Bragantini 38.1, Guidesi 38.13 e Palese 38.102, che modificano la composizione della commissione provinciale di vigilanza ai fini dell'autorizzazione di pubblica sicurezza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo;

gli identici Verini 38.54, Berretta 38.112 e 38.95 della II Commissione, che intervengono con riguardo all'assunzione di personale del Ministero della giustizia;

38.96 della II Commissione e identici Berretta 38.113 e Verini 38.57, che intervengono sulla disciplina del personale del Ministero della giustizia;

gli identici Verini 38.55, 38.93 della II Commissione e Berretta 38.110, che, intervenendo con riguardo alla progressione professionale del personale del Ministero della giustizia, configura una misura di carattere organizzativo;

Ferraresi 38.84, 38.85, 38.87 e 38.88, che, intervenendo con riguardo alla progressione professionale del personale del Ministero della giustizia, configurano una misura di carattere organizzativo;

Baradello 38.63, che dispone lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi negli enti locali e nelle regioni a statuto ordinario, anche nel caso in cui siano scadute;

Melilla 38.71, che incide sulla disciplina dei termini di integrazione a favore delle dichiarazioni annuali delle imposte e dei termini di richiesta di rimborsi per versamenti non dovuti fino all'intero periodo per il quale la Corte dei Conti possa richiedere il risarcimento del danno nei confronti dei soggetti coinvolti;

Marcon 38.124, che introduce disposizioni sulla valutazione dell'impatto delle misure legislative nella produzione normativa nazionale e regionale;

Galati 38.11, che attribuisce all'Unità tecnica finanza di progetto il compito di promuovere la redazione delle Linee guida per l'attuazione del Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico;

Alberto Giorgetti 38.15, che reca una norma interpretativa relativa al pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica a favore dei lavoratori autonomi;

Guidesi 38.29, Misiani 38.33 e Palese 38.100, che prorogano il termine per il trasferimento alla città metropolitana di

Milano delle partecipazioni detenute dalla Regione Lombardia in società coinvolte in Expo 2015;

Rubinato 39.1, che consente l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, senza limitazioni di reddito, alla persona offesa dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare;

Simonetti 39.9, che modifica il codice di procedura civile relativamente alla procedura per dare pubblicità alle procedure di espropriazione dei beni mobili;

identici Giuliani 39.15 e II Commissione 39.35, che istituiscono un nuovo codice di accesso alle strutture ospedaliere dedicato alle vittime della violenza di genere;

Causi 39.11, che riforma la composizione delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché il compenso spettante ai componenti dei suddetti organi;

Librandi 39.12, che interviene sulla disciplina dell'imputazione degli oneri condominiali;

Rampelli 39.19, che introduce un diritto al risarcimento del danno, pari al 10 per cento della somma richiesta, per il contribuente destinatario delle cosiddette cartelle pazze;

Francesco Saverio Romano 39.20, che interviene sulle assunzioni di dirigenti scolastici nella Regione siciliana;

Pesco 39.22, che interviene sui termini per la proposizione del ricorso tributario;

Battaglia 39.38, che interviene sui ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura;

Schullian 39.43, che riconosce alcune provvidenze economiche a magistrati amministrativi della provincia di Bolzano;

Bargero 39.44, che modifica una disposizione di attuazione del codice di

procedura civile relativa all'esperto nominato dal giudice nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare;

Verini 39.45, che dispone in merito alla permanenza di alcune specifiche sezioni distaccate di tribunale (insulari), in deroga alla riforma della geografia giudiziaria;

Francesco Saverio Romano 39-*bis*.1 e Pagano 39-*bis*.2, che recano disposizioni ordinamentali sulla formazione delle graduatorie per l'immissione in ruolo dei dirigenti scolastici in Sicilia;

Francesco Saverio Romano 39-*bis*.3, che estende a ogni grado del giudizio tributario la possibilità di concedere la sospensione del pagamento delle sanzioni amministrative ove sia prestata idonea garanzia anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa;

Nardi 39-*bis*.4, che reca norme in materia di mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza, specificando che tale attività è assicurata dai soggetti titolari di deposito di capacità superiore a 5.000 metri cubi;

Venittelli 40.30, volto a modificare la disciplina sui tassi di interesse per il recupero di aiuti di Stato illegittimi concessi sotto forma di sgravio in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (articolo 1282 codice civile, regolamento CE n. 794/2004, capo V);

Vacca 40.37, che abroga le disposizioni secondo cui le agevolazioni stabilite dall'articolo 5, commi 9 e 14 del decreto legge n. 70 del 2011 prevalgono sulle normative di piano regolatore generale;

Da Villa 40.50, volto a vietare le attività di ricerca di prospezione, nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare attraverso la sostituzione dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente);

Luigi Di Maio 40.53, che abroga una disposizione del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) riguardante gli

effetti delle informazioni fornite dal prefetto, nella parte che consente alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti pubblici di non procedere alla revoca di autorizzazioni e concessioni, o al recesso da contratti, per le opere in corso di ultimazione, o per i beni e i servizi ritenuti essenziali per l'interesse pubblico, qualora il soggetto che le fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi;

Palese 40.ter.8 e gli identici Paola Bragantini 40.ter.1 e Guidesi 40.ter.4, volti a prevedere che gli organismi pagatori, relativamente alle gestioni fuori bilancio dei fondi della politica agricola comune (PAC), e relativi fondi nazionali correlati, applichino le disposizioni sull'armonizzazione contabile delle PP.AA. in accordo e con i tempi previsti per l'AGEA;

Sammarco 41.3, Abrignani 41.14, gli identici Milanato 41.2 e Antimo Cesaro 41.8, gli identici Sammarco 41.5 e Tagliatela 41.13, gli identici Cenni 41.21, Fauttilli 41.22 e Di Lello 41.24, volti ad escludere dall'applicazione della disciplina attuativa della direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato interno, le attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali;

gli identici Sammarco 41.4 e Pagano 41.27, che intervengono sulla disciplina relativa alla ricerca e allo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale;

Abrignani 41.bis.1 volto a disporre che le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione di nuovi insediamenti industriali, ovvero di ampliamento di quelli esistenti, che sono state respinte dal Comune competente, possono essere disposte, a richiesta degli interessati, con DPCM;

Francesco Saverio Romano 41.bis.2 che autorizza la spesa di 280 milioni di euro per garantire il completamento della strada Licodia Eubea-Libertina-A19 Palermo-Catania;

Rabino 41.bis.3 che stanziava 300 mila euro per la costituzione ed il funziona-

mento della Rete delle infrastrutture Immateriali per lo sviluppo industriale (RIISI);

Parisi 41-bis.4, Parisi 41-bis.5, Parisi 41-bis.6 e Parisi 41-bis.7 che intervengono in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo;

Marguerettaz 41-bis.10, che interviene sull'energia elettrica prodotta con impianti a fonti rinnovabili, consumata da imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dall'abitazione;

gli identici Pagano 42.16 e Venittelli 42.68 che intervengono sul testo unico bancario prevedendo che le imprese non finanziarie di grandi dimensioni e gli enti pubblici e privati operanti nel settore pesca possano partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado;

Benamati 42.24, che prevede l'utilizzo delle somme derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO₂ per progetti energetico ambientali;

Stella Bianchi 42.32, che modifica la disciplina relativa alle bonifiche, alla riconversione industriale e allo sviluppo economico di siti di interesse regionale;

Duranti 42.33, che prevede assunzioni per l'Arpa Puglia;

Zaratti 42.35, che prevede la convocazione di una Conferenza nazionale sul tema Energia e Clima;

Zolezzi 42.47 e 42.50 che rideterminano per l'anno 2015 l'ammontare dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio in terra ferma e nel mare;

Dallai 42.62, che prevede un finanziamento per la laguna di Orbetello;

42.63 della X Commissione, che prevede norme per organizzare il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali;

Faenzi 43.6, che differisce al 31 dicembre 2016 l'applicazione di alcune disposizioni in materia di commercializzazione dei pesticidi e dei fitosanitari;

gli identici Faenzi 43.1, Guidesi 43.13 e Palese 43.57, che autorizzano la spesa di un milione di euro per progetti di riutilizzo agricolo delle acque urbane in Sicilia Orientale;

Boccuzzi 43.22, che prevede un contributo annuale a favore all'istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL ONLUS;

Librandi 43.23, che abroga il comma 6-*quinquies* dell'articolo 15 decreto legge 78 del 2010, che consente allo Stato di trattenere le somme versate precedentemente alla pronuncia di incostituzionalità della disciplina in tema di derivazioni idroelettriche n. 1 del 2010;

Librandi 43.24 e Rizzetto 43.32, volti ad eliminare la legge n. 46 del 1990 dall'elenco dei provvedimenti di cui alla legge n. 244 del 2007 per i quali sono vietate iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell'elenco allegato alla medesima disposizione;

Melilla 43.30, che modifica la disciplina della copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali estendendola alle attività didattiche o curricolari;

Lavagno 43.49, volto ad istituire una unità per il coordinamento delle attività amministrative in tema di amianto;

Romanini 43.52, volto a consentire l'utilizzo stabile del Ponte di Parma denominato « Nuovo Ponte Nord »;

Fucci 43.60, in quanto disciplina le modalità per la ridefinizione del rapporto di collaborazione dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento;

Fucci 43.61, volto ad escludere le spese relative alle visite mediche di controllo in caso di assenza per malattia da

quelle su cui è possibile intervenire con riduzione di spesa ai sensi della legge di stabilità per il 2013;

Zaccagnini 43.65 volto a introdurre modifiche alla normativa in tema di abilitazione per l'utilizzo delle macchine agricole;

Misiani 44.52, che interviene in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

Pesco 44.58 e Ruocco 44.59, che estendono agli atti e provvedimenti in materia monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

gli identici Alberto Giorgetti 45.3, Abrignani 45.9, Petrini 45.18, che intervengono in materia di contratti di garanzia finanziaria sulle partecipazioni in società a responsabilità limitata.

Massa 45.16 che, con riferimento alle concessioni demaniali marittime, dispone una particolare disciplina per le opere amovibili;

Abrignani 46.1, che reca una specifica modifica alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti;

Paglia 46.17, che modifica la disciplina relativa all'utilizzo dei buoni pasto aziendali;

Paglia 46.19, che introduce la figura degli operatori della finanza mutualistica e solidale nell'elenco dei soggetti operanti nel settore finanziario disciplinati dal Testo unico bancario;

Sibilia 46.24, che prevede la possibilità di pagare tasse e tariffe e tributi locali tramite « buoni locali » emessi da associazioni senza scopo di lucro;

Pilozzi 46.27, che interviene in materia di addebito al cliente bancario di commissioni per il servizio di cambio delle monete in banconote;

Tullo 46.32, che inserisce il raccomandatario marittimo tra i soggetti abilitati alle operazioni di trasferimento di denaro contante in deroga ai limiti sulla circolazione del contante;

Pesco 46.40 (ex 42.52), che reca obblighi di pubblicazione degli atti e provvedimenti emanati dalle pubbliche amministrazioni nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;

Villarosa 46.41 (ex 42.51), che introduce disposizioni in materia di conversione delle lire in euro;

Schullian 47.15, che reca disposizioni in materia processuale su controversie concernenti i masi chiusi;

Pini 47.28, che reca disposizioni ordinamentali in materia di accesso a fondi pubblici da parte delle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore lattiero caseario;

Pagano 47.31, che incrementa gli stanziamenti di specifici capitoli di bilancio destinati alla gestione e allo sviluppo del settore ippico;

Gallinella 47.54, che aumenta la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti per l'acquisto di formaggi italiani DOP e IGP;

Zolezzi 47.56, che attribuisce incentivi per l'energia elettrica derivante da unità di microgenerazione e detta la relativa disciplina ordinamentale;

Dorina Bianchi 47.59, che reca la disciplina della sospensione dei termini per la connessione di impianti elettrici da fonti rinnovabili in caso di eventi calamitosi;

Marrocu 47.67, che estende al proponente di impianti solari termici l'obbligo di dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

Gli identici Alberto Giorgetti 48.4, Pagano 48.13 e Massa 48.63, gli identici Alberto Giorgetti 48.5, Pagano 48.11 e

Massa 48.62, che elevano la misura dell'aggio dovuto ai rivenditori di tabacchi lavorati.

Braga 48.30, limitatamente al primo periodo, volto a concedere al comune di Campione d'Italia a decorrere dal 2016 un contributo finalizzato a compensare eventuali minori proventi derivanti dal gioco;

Plangger 48.84 che modifica la disciplina relativa alla concessione del porto d'armi;

Francesco Saverio Romano 49.24, che estende il perimetro dei poteri di intervento dell'Ivass nei confronti delle imprese di assicurazione di altri Stati membri;

Caparini 49.47, che reca norme ordinamentali in materia di termini entro i quali devono essere resi disponibili i *software* di controllo dell'Agenzia delle entrate;

Mottola 50-*bis*.6, che proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato;

Polidori 50-*bis*.8, gli identici Pagano 50-*bis*.14 e Giacomoni 50-*bis*.15, che introducono norme sull'accertamento, per mezzo di dispositivi di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

Murer 50-*bis*.35, che dispone l'istituzione di uno specifico codice Ateco per i negozi di usato in conto terzi;

Gandolfi 50-*ter*.14, che reca disposizioni sull'utilizzo del fondo per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, destinando le risorse non utilizzate all'acquisto prioritario di veicoli a emissioni zero;

Sbrollini 50-*ter*.25, che proroga il termine di legge previsto per le società sportive per dotarsi di defibrillatori e altri dispositivi salvavita;

Sbrollini 50-*ter*.30, che abroga la norma che prevede la predeterminazione del numero di laureati appartenenti alle

categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea;

Sbrollini 50-ter.31, che esclude le attività circensi che impiegano animali selvatici o in cattività dall'accesso al Fondo unico per lo spettacolo;

Sottanelli 50-ter.33, che introduce norme ordinamentali riguardanti l'accertamento, per mezzo di dispositivi di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

Mottola 51.1, che trasforma talune fattispecie di reato contenute nel Testo unico della finanza da delitti in contravvenzioni;

L'Abbate 51.6 e 51.7, volti a rifinanziare gli interventi connessi alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico;

Bonomo Tab.C.20, in quanto modifica l'allocazione contabile delle risorse in Tabella C senza provvedere alla previa modifica legislativa necessaria allo scopo;

Pili Tab.E.26, volto ad introdurre nella tabella E una nuova voce con relativo rifinanziamento, senza tuttavia indicare gli estremi della relativa autorizzazione di spesa.

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sulle seguenti proposte emendative che risultano inammissibili in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea: Rampelli 2.3, Marchetti 2.7, Guidesi 3.5 e 3.6, Vignali 3.11, Sammarco 3.14, 3.17 e 3.19, Rampelli 3.22, Valiante 3.24, Schullian 3.29 e 3.30, Barbanti 3.33, Castricone 3.36, Sberna 3.39, Speranza 3.42, Pollastrini 3.43, Cenni 3.44, Speranza 3.45, Catanoso 3-bis.1, 3-bis.2, 3-bis.3 e 3-bis.4, Lodolini 3-bis.6, Rubinato 4.6 e 4.7, Fanucci 4.9, Maestri 4.13, Parisi 4.17, Faenzi 4.18, Abrignani 4.19 e 4.20, Bechis 4.24, Abrignani 4.27, Francesco Saverio Romano 4.28, Abrignani ignazio 4.34, Fabrizio Di Stefano 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 e

4.45, Busin 4.46, 4.49 e 4.50, Squeri 4.58, Alberto Giorgetti 4.62 e 4.63, Centemero 4.68, Guidesi 4.69, 4.70, 4.71, 4.72 e 4.79, Pagano 4.94, Vignali 4.97, Marchetti 4.107 e 4.108, Oliaro 4.116 e 4.117, De Mita 4.126, Sammarco 4.136, De Mita 4.139, Venitelli 4.152, Braga 4.154, Rizzetto 4.158, Valiante 4.162, Montroni 4.168, Ricciatti 4.170, Alberti 4.178 e 4.179, Tacconi 4.194 e 4.196, Latronico 4.199, Russo 4.200, Senaldi 4.201, Russo 4.202 e 4.203, Fitzgerald Nissoli 4.205, Alfreider 4.206, Latronico 4.208, Russo 4.210, 4.211, 4.212, 4.213 e 4.214, Corsaro 4.221, Alfreider 4.223, Palese 4.228, Latronico 4.234, Prativiera 4.240, Matteo Bragantini 4.244, Prativiera 4.246, Zaccagnini 4.247, 4.248, 4.249, 4.250, 4.251, 4.252 e 4.253, Miotto 4-bis.5, Alberto Giorgetti 4-ter.2, 4-ter.3 e 4-ter.9, Schullian 4-quater.16, Molteni 4-quinquies.3, Sammarco 4-quinquies.6, Formisano 4-sexies.24 e 4-sexies.25, Paola Bragantini 5.1, Fabrizio Di Stefano 5.3, Laffranco 5.4, Guidesi 5.6, Blažina 5.12, De Mita 5.15 e 5.16, Capozzolo 5.20, Marco Di Maio 5.23, Ottobre 5.28, Pastorino 5.31, Cenni 5.36, Tentori 5.37, Catanoso 5.40, Baruffi 5.41, Zaccagnini 5.44, Matteo Bragantini 5.45, Capezzone 5.47, Palese 5.51, Altieri 5.54, Moretto 6.1, Fregolent 6.2, Rubinato 6.3, Segoni 6.7 e 6.9, Guidesi 6.10, Alberto Giorgetti 6.13 e 6.14, Pagano 6.17 e 6.22, Allasia 6.28, 6.45 e 6.46, Palladino 6.52, Tidei 6.59, Nardi 6.60, Paola Bragantini 6.62, Falcone 6.67, Mariani 6.68, Rubinato 6.71, Rizzetto 6.74, Borghi 6.80, Pelillo 6.100 e 6.101, Tentori 6.102, Bazoli 6.106, Barbanti 6.108, Taricco 6.115, Pilozi 6.118, Sanga 6-bis.2, Alberti 6-bis.5, Sani 6-bis.8, Gelmini 6-bis.13, Galati 7.1, De Girolamo 7.4, Busin 7.5, Sanga 7.10, Calabrò 7.12 e 7.13, Matarrese 7.15, Pelillo 7.22, Calabrò 7.24, Vignali 7.25, Bruno Bossio 7.29, Prativiera 7.33, Laffranco 7.34, Guidesi 8.4 e 8.5, Mucci 8.7, Guidesi 8.13, Laffranco 8.14, Pagano 8.18, Montroni 8.24, Fantinati 8.32, Corsaro 8.42, Pastorino 9.2, Abrignani 9.3, De Girolamo 9.4, Fabrizio Di Stefano 9.5, Busin 9.7, Laffranco 9.9, 9.13, 9.14 e 9.15, Guidesi 9.20, Busin 9.21, Guidesi 9.23, Busin 9.26 e 9.27, Laffranco

9.30 e 9.31, Gelmini 9.34, Squeri 9.35, 9.36, 9.37, 9.38 e 9.39, Alberto Giorgetti 9.40, Sanga 9.45, Pizzolante 9.46, Vignali 9.48, 9.50 e 9.52, Saltamartini 9.55 e 9.56, Guidesi 9.57, 9.58, 9.59 e 9.64, Pagano 9.65, Bolognesi 9.67, Sammarco 9.69, Pagano 9.71, De Mita 9.79, 9.80, 9.81 e 9.82, Moretto 9.85, Marco Di Maio 9.86 e 9.87, Rigoni 9.89, Francesco Saverio Romano 9.90, Palese 9.92, Rizzetto 9.97 e 9.99, Nesci 9.102, Francesco Sanna 9.107, Paola Bragantini 9.109, Pagani 9.111, Paola Bragantini 9.114, Pagani 9.116, Baradello 9.117, Russo 9.118, Cani 9.120, Corsaro 9.121, Alfreider 9.123 e 9.124, Gebhard 9.125, Nastri 9.127, Corsaro 9.128 e 9.129, Nastri 9.131, Corsaro 9.132, Locatelli 9.133, Caon 9.134, Prataviera 9.136, Pastorelli 9.137, Prataviera 9.139, Matteo Bragantini 9.142, Prataviera 9.144, Matteo Bragantini 9.145, Prataviera 9.146, Pastorelli 9.147, Zaccagnini 9.148, Abrignani 9-bis.1, Librandi 9-bis.8, Caparini 10.1, Palese 10.6, Alberto Giorgetti 10.8, Centemero 10.10, Gianluca Pini 10.16, Caparini 10.19, 10.21, 10.22, 10.23, 10.27, 10.28 e 10.36, Pagano 10.37, Matarrese 10.40, Librandi 10.42, Covello 10.46, Abrignani 10.47, Palese 10.48, Fico 10.50, 10.51, 10.52, 10.54 e 10.59, Massa 10.64 e 10.65, Matteo Bragantini 10.68, Fratoianni 10.73, Alfreider 10.76, Formisano 10.79, Altieri 10.82, 10.83 e 10.84, Alfreider 10.89, Rampi 10.95, Caparini 10-bis.2, Pierdomenico Martino 10-bis.3, Senaldi 10-bis.13, Latronico 10-bis.16, Calabrò 11.1, Galati 11.2, Faenzi 11.3, Fabrizio Di Stefano 11.4 e 11.5, Polidori 11.6, Fabrizio Di Stefano 11.8 e 11.9, Gelmini 11.10, Saltamartini 11.13, Guidesi 11.14, Prestigiacoimo 11.18, Dell'Aringa 11.23, Sammarco 11.25, D'Agostino 11.26, De Mita 11.28, Giampaolo Galli 11.30, Marco Di Maio 11.32, Formisano 11.40 e 11.41, Airaudo 11.47 e 11.48, Cenni 11.58 e 11.60, Formisano 11.62, Russo 11.64, Catanoso 11.65, Russo 11.66 e 11.67, Matteo Bragantini 11.75, Zaccagnini 11.76, 11.77, 11.78 e 11.80, Pastorino 12.5, Centemero 12.16, Pagano 12.37, Montroni 12.47, De Mita 12.50, Rostellato 12.58, Rampelli 12.59, Rigoni 12.63, Airaudo 12.74, Paola Bragantini 12.80, Carrescia 12.84, Cani 12.87, Gebhard 12.94, Nastri 12.99, Matteo Bragantini 12.104, Pastorelli 12.107, De Mita 13.7, Formisano 13.21, 13.22 e 13.31, Abrignani 14.1, Ciraci 14.3, Alberto Giorgetti 14.4, Pagano 14.5, Simonetti 14.6, Calabrò 14.8, Albanella 14.12, 14.13, 14.14 e 14.16, Cuomo 14.17, Abrignani 14.18, Fassina 14.20, 14.21 e 14.22, Rizzetto 14.24 e 14.25, Civati 14.28, Fassina 14.34 e 14.40, Squeri 14-bis.2, Vignali 14-bis.3, De Mita 14-bis.6, Rizzetto 14-bis.9, Nicchi 14-bis.10, Corsaro 14-bis.14, Ciraci 15.2, Vignali 15.17, Vico 15.19, Ginefra 15.20, D'Uva 15.25, Vacca 15.28, Marroni 15.34, Mottola 15-bis.1, Caso 15-bis.7, Ribaudò 15-bis.10, Albanella 15-bis.12, Misiani 16.5, Parisi 16.8, Galati 16.9, Mottola 16.11, Baldassarre 16.16, Francesco Saverio Romano 16.22, Mottola 16.24, Mucci 16.31, Palmieri 16.49 e 16.50, Vignali 16.53 e 16.55, Incerti 16.56, Miccoli 16.72, Berretta 16.92, Bargerò 16.98, Taranto 16.104, Giulietti 16.112, Rampelli 16.121, Mazzoli 16.136, Leva 16.139, Baruffi 16.151, Damiano 16.153, Palese 16.154, Dieni 16.199, Pagani 16.201 e 16.202, Covello 16.203 e 16.204, Miotto 16.205 e 16.206, Covello 16.208, Formisano 16.221, Palese 16.223, Pili 16.226, Fucci 16.228 e 16.230, Preziosi 16.233, Latronico 16.236, Bossa 16.247, Marchetti 16.250, Miccoli 16.258, Losacco 16.260, Miccoli 16.262, Ricciatti 16.270, Fassina 16.273, Ricciatti 16.275, Fassina 16.284, Ghizzoni 17.1, Pastorino 17.7, Segoni 17.12, Misiani 17.14, Centemero 17.33, Simonetti 17.41, Vignali 17.58, Cesaro 17.68, Vezzali 17.69, Malisani 17.82, Valeria Valente 17.95, Malpezzi 17.102, Abrignani 17.111, Civati 17.128, Pannarale 17.139, Michele Bordo 17.172 e 17.174, Melilla 17.182, VII Commissione 17.188 e 17.191, Miccoli 17.198, 17.199, 17.200, 17.202, 17.203, 17.204, 17.206 e 17.207, Matteo Bragantini 17.210, Fanucci 18.4, Baldassarre 18.6 e 18.8, De Mita 18.17, 18.18 e 18.20, Simonetti 18.22, 18.35 e 18.36, De Mita 18.42, Formisano 18.57, Rizzetto 18.65 e 18.68, Airaudo 18.70, Placido 18.81, Chimienti 18.84, Cominardi 18.87, Di Lello 18.93, Piccolo 18.94, Marcolin 18.97, Laffranco 19.9, Squeri 19.10,

Simonetti 19.16, 19.22 e 19.23, Prestigiacomo 19.27, Vignali 19.30, Marco Di Maio 19.38, Fregolent 19.42, Giacobbe 19.50, Gigli 19.58, Rizzetto 19.66, 19.67, 19.68 e 19.72, Simonetti 19.84, 19.88 e 19.89, Chimienti 19.90, Ciprini 19.91 e 19.95, Pagani 19.98, Misiani 19.99, Sberna 19.100, 19.101 e 19.105, Formisano 19.106, Marguerettaz 19.122, Sberna 19.126, Corsaro 19.127, Paris 19.131, Prataviera 19.136, Simonetti 19-bis.12, Rabino 19-bis.16, Rizzetto 19-bis.21, 19-bis.22 e 19-bis.24, Patrizia Maestri 20.3, Laffranco 20.6, Pagano 20.13, Giulietti 20.15, De Mita 20.16 e 20.17, Sammarco 20.19 e 20.20, Rotta 20.21, Montroni 20.22, Albanella 20.24, Gribaudo 20.25 e 20.26, Rizzetto 20.40, Venittelli 20.41, Cominardi 20.46, Dell'Aringa 20.49 e 20.50, Burtone 20.51, 20.52 e 20.53, Taricco 20.54 e 20.56, Corsaro 20.58 e 20.59, Dell'Aringa 20.60, Marguerettaz 20.62 e 20.66, Zaccagnini 20.68 e 20.69, Di Lello 20-bis.14, Pastorelli 20-bis.18, Gelmìni 20-bis.22, Pagano 21.6, Palmieri 21.9, Pagano 21.14, Manzi 21.29, Rampi 21.30, 21.35 e 21.38, Losacco 21.47, Mura 21.63, Catanoso 21-ter.1, Fanucci 21-ter.2, Prodani 21-ter.4, Dorina Bianchi 22.3, Borghesi 22.10, Blažina 22.13, Manzi 22.28, Gitti 22.31, Manzi 22.34, Latronico 22.66 e 22.67, Borghese 22.75, Tullo 22-ter.11, Riccardo Gallo 23.3, D'Alia 23.4, Pagano 23.12, Fassina 23.23, Palese 23.33, Borghese 23.37, Garavini 23-ter.6, Fedi 23-ter.8, La Marca 23-ter.9, Tacconi 23-ter.10, Fedi 23-ter.16, Guidesi 24.12, 24.13, 24.14, 24.15 e 24.16, Lenzi 24.18 e 24.19, Scotto 24.40, Nicchi 24.41, Formisano 24.62, XII Commissione 24.71, Pagano 25.2, Guidesi 25.7, Catanoso 25.11 e 25.13, Rondini 25.19 e 25.20, Pagano 25.23, Guidesi 25.27, Carnevali 25.88, Romanini 25.93, Zampa 25-bis.4, Boccuzzi 25-bis.6, Di Vita 25-bis.14, Catanoso 26.4, Rabino 26.9, Librandi 26.10, Ginato 26.14, Marchi 26.17, Lodolini 26.18 e 26.19, Braga 26.21, Alberto Giorgetti 26-bis.2, Fregolent 26-bis.3, Misuraca 26-ter.3, Busin 26-quater.2, Terzoni 26-quater.27, Da Villa 26-quater.28 e 26-quater.29, Ghizzoni 26-quater.30 e 26-quater.33, Riccardo Gallo 27.10, Gianluca Pini 27.26 e 27.28, Russo 27.32, 27.33 e

27.36, Vito 27.43, Guidesi 27.55, Giulietti 27.67, Bolognesi 27.69, Dorina Bianchi 27.76 e 27.77, Fiano 27.97, 27.98 e 27.99, Cirielli 27.116 e 27.117, Rampelli 27.120, Cirielli 27.121, Rizzetto 27.124, Nicchi 27.130, Zaratti 27.149, Zolezzi 27.172, Lombardi 27.182, Barbanti 27.191, Labriola 27.202, Narduolo 27.213 e 27.214, Pilozi 27.222, Rostellato 27.227, Fassina 27.230, Crivellari 27.231, Dorina Bianchi 27-bis.1, Causin 27-ter.1, Petrenga 27-sexies.3, Guidesi 27-sexies.4, Pagano 27-sexies.7, Tagliatela 27-sexies.16, Guerra, 27-sexies.23, Crimì, 27-sexies.24, Pagano 28.3, 28.4, 28.6, 28.7 e 28.8, Ascani 28.50, Cecconi 28.62, VII Commissione 28.83, De Mita 29.14, Paolo Nicolò Romano 29.22, Binetti 32.1, Guidesi 32.4, Rondini 32.6 e 32.7, Binetti 32.17, Plangger 32-ter.2, Paola Bragantini 32-quater.1, Guidesi 32-quater.8, Rondini 32-quater.9, Gigli 32-quater.16, Fauttilli 32-quater.34 e 32-quater.35, Palese 32-quater.36, Mura 33.2, Turco 33.6 e 33.8, Segoni 33.11, Sandra Savino 33.19 e 33.20, Fabrizio Di Stefano 33.21, Guidesi 33.35, Catanoso 33.37, Alberto Giorgetti 33.56, Caparini 33.57 e 33.64, Borghesi 33.65 e 33.66, Fabbri 33.74, Quartapelle Procopio 33.97, Misiani 33.102, De Mita 33.107, Dambruoso 33.110, Oliaro 33.111 e 33.112, De Mita 33.120, De Menech 33.126, Marchi 33.129, Greco 33.132, Currò 33.139, Gribaudo 33.145, Cirielli 33.158, Rampelli 33.160, Rizzetto 33.179, 33.180, 33.181, 33.182, 33.183 e 33.184, Zappulla 33.188, Baruffi 33.189, Pannarale 33.196, D'Attorre 33.200, Chimienti 33.217 e 33.219, Marcon 33.231 e 33.232, Baroni 33.238, Quartapelle Procopio 33.245 e 33.246, Crippa 33.253, Spessotto 33.263 e 33.264, Sibia 33.282, Guerra 33.301, Ginoble 33.302, Cenni 33.309 e 33.310, Burtone 33.317 e 33.318, Covello 33.322, Massa 33.323, Barbanti 33.327, Ribaldo 33.328 e 33.329, Fitzgerald Nissoli 33.331, Russo 33.341, 33.342, 33.343, 33.344 e 33.345, Di Gioia 33.346, Fauttilli 33.347, III Commissione 33.349, Prodani 33.372 e 33.373, Berretta 33.394, Marchetti 33.402, Miccoli 33.408 e 33.409, Borghese 33.411, De Menech 33.413, Zaccagnini 33.416, 33.417, 33.418,

33.419 e 33.420, Paola Bragantini 34.2, Marchetti 34.3, Francesco Saverio Romano 34.6, Guidesi 34.7 e 34.8, Occhiuto 34.12, Centemero 34.14, Dorina Bianchi 34.27, Sammarco 34.29, Giacobbe 34.34, Palese 34.49 e 34.52, D'Ottavio 34.55, 34.57 e 34.61, Marguerettaz 34.65 e 34.66, Borghi 34.67, 34.71 e 34.73, Pastorelli 34.81, 34.85 e 34.89, Riccardo Gallo 34-bis.1, Bargerò 34-bis.3 e 34-bis.5, Guidesi 34-quinquies.7, Palese 34-quinquies.14, Rubinato 35.4, Marchi 35.11, Paola Bragantini 35.20, Galati 35.31, Guidesi 35.37, Alberto Giorgetti 35.47, 35.48, 35.55, 35.57, 35.58 e 35.62, Busin 35.81 e 35.82, Guidesi 35.85 e 35.86, Sammarco 35.97, Minnucci 35.118, Battaglia 35.119, De Mita 35.130, Brunetta 35.138, Moretto 35.146, Mariani 35.158, Ottobre 35.162, Brugnerotto 35.171, Basso 35.181, Albini 35.183, Palese 35.190, Taricco 35.194, D'Ottavio 35.196, Battaglia 35.202, Latronico 35.212, Marchetti 35.224, Di Lello 35.225, Borghi 35.227, De Menech 35.232, Prativiera 35.234 e 35.235, De Menech 35.236, Matteo Bragantini 35.237, 35.239 e 35.243, Pastorelli 35.244, Sammarco 35.248, Matteo Bragantini 35.249, Pagano 37.2, Morassut 37-bis.5, 37-bis.6, 37-bis.7 e 37-bis.8, Marchi 38.5, Misiani 38.7, Alberto Giorgetti 38.16, Occhiuto 38.26, Minnucci 38.40 e 38.41, Tidei 38.52, Borghi 38.65, Capodicasa 38.74, Bonafede 38.86, Sgambato 38.92, D'Ottavio 38.103 e 38.104, Borghi 38.116 e 38.117, Pastorelli 38.129 e 38.130, Marroni 38.131, Rubinato 39.1, Turco 39.6, Causi 39.11, Zaratti 39.21, Cuomo 39.32, Francesco Saverio Romano 39-bis.1, Pagano 39-bis.2, Venittelli 40.30, Palese 40.61 e 40.62, Parisi 41-bis.6 e 41-bis.7, Marguerettaz 41-bis.10, Pastorino 42.2, Laffranco 42.3, Squeri 42.5, Caparini 42.7, Centemero 42.11, Allasia 42.12, Vignali 42.13, Losacco 42.14 e 42.15, Pagano 42.19, Rigoni 42.26, Duranti 42.33, Rizzetto 42.36, Zolezzi 42.45, Paola Bragantini 42.57, Bargerò 42.58, Carrescia 42.59, Cani 42.61, Nastri 42.64, Corsaro 42.66, Locatelli 42.67, Matteo Bragantini 42.70, Pastorelli 42.71, Basso 42.72, Paola Bragantini 43.1, Marchetti 43.4, Alberto Giorgetti 43.9, Pastorelli 43.10, Guidesi 43.13 e 43.15, Sam-

marco 43.19, Librandi 43.23 e 43.24, Duranti 43.29, Melilla 43.30, Rizzetto 43.32 e 43.33, Cristian Iannuzzi 43.39 e 43.40, Barbanti 43.48, Lavagno 43.50, Palese 43.55 e 43.57, Fucci 43.59, Abrignani 44.1, Moretto 45.6, Sani 45.14, Pagani 46.23, Abrignani 47.6, Gebhard 47.16, Guidesi 47.22, Sammarco 47.34, Marco Di Maio 47.58, Russo 47.61 e 47.64, Romanini 47.65, Marrocu 47.66, Marchetti 47.75, Zaccagnini 47.77, 47.81, 47.82, e 47.83, Caparini 47.85, Alberto Giorgetti 48.6, 48.7, 48.8 e 48.9, Pagano 48.20, Sottanelli 48.22, Rabino 48.24, Braga 48.30, Moretto 48.33, Abrignani 48.39, Baroni 48.46, Massa 48.60 e 48.61, Formisano 48.69, 48.70, 48.76, 48.77, 48.80 e 48.81, Centemero 49.7, Gianluca Pini 49.9 e 49.10, Guidesi 49.14, Oliaro 49.17, Abrignani 49.25, Pesco 49.26, Rizzetto 49.28, Fassina 49.30, Pesco 49.33, Petrini 49.45, Ciraci 49.48, Mottola 50-bis.7, Bergamini 50-bis.10, Alberto Giorgetti 50-bis.11, Pagano 50-bis.16 e 50-bis.19, Vignali 50-bis.20, Rubinato 50-bis.21, Borghi 50-bis.25, Pellegriano 50-bis.28, Fraccaro 50-bis.31, D'Inca 50-bis.32 e 50-bis.33, Massa 50-bis.34, Schullian 50-bis.39, Plangger 50-bis.40, Corsaro 50-bis.41, Schullian 50-bis.42, Causi 50-bis.43, Vignali 50-bis.44, Sandra Savino 50-ter.2, Laffranco 50-ter.3, Caparini 50-ter.4, Gigli 50-ter.11, Gandolfi, 50-ter.13, Sbrollini 50-ter.24 e 50-ter.29, Cancelleri 50-quater.5 e Palese 50-quater.6, Guidesi Tab.A.1, Bonomo Tab.A.11, identici Pagano Tab.C.1 e Rampelli Tab.C.21, identici Pagano Tab.C.2 e Rampelli Tab.C.19, Carfagna Tab.C.5, De Rosa Tab.C.23, Sgambato Tab.D.1 e Dallai Tab.D.2.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, dichiara che risultano inammissibili per inidoneità di compensazione le proposte emendative Nissoli Tab.6.1, Nissoli Tab.6.2, in quanto riducono la spesa relativa alla missione 21 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza indicare uno specifico programma.

Precisa, inoltre, che gli emendamenti Duranti Tab.2.2, Tab. 2.3, Faenzi Tab. 12.1, Tab. 12.2, Tab. 12.3, intervenendo su

risorse concernenti missioni diverse, sono da ritenersi ammissibili, nel presupposto che siano volti ad incrementare gli stanziamenti di fabbisogno e non anche quelli di fattore legislativo.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità è fissato per le ore 16 di oggi e che la pronuncia sui ricorsi avrà luogo nella seduta già convocata per domani mattina, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio*) 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 79

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.35.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in sostituzione del relatore, Pagano, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali,

il testo unificato delle proposte di legge C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto, e C. 2155 Formisano, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

Illustra l'articolo 1, il quale afferma il principio generale per cui la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività e che essa si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie.

L'articolo 2 reca la disciplina relativa all'attività di gestione del rischio sanitario, disponendo che la realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale, in quanto consente un utilizzo maggiormente appropriato delle risorse disponibili, oltre a garantire la tutela del paziente.

In base al comma 2, per la realizzazione di tale obiettivo, ai fini di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 158 del 2012 in materia di gestione e monitoraggio dei rischi sanitari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (*risk management*), per l'esercizio dei compiti di:

a) attivazione di percorsi di *audit* o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari;

b) rilevazione del rischio di inappropriata nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipula di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

Rileva quindi come, in base al comma 3, l'attività di gestione del rischio sanitario debba essere coordinata da personale medico dotato di specifiche specializzazioni ed esperienza professionale.

L'articolo 3 disciplina il ruolo del Difensore civico regionale come Garante del diritto alla salute e dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.

In tale ambito, il comma 1 stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affidano all'ufficio del Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute e ne disciplinano la struttura organizzativa, che prevede la

rappresentanza delle associazioni dei pazienti e il supporto tecnico, mentre, in base al comma 2, il Difensore civico, nella sua funzione di Garante del diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria.

Il comma 3 stabilisce che il Difensore civico acquisisce gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso e il comma 4 prevede che in ogni regione sia istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sul contenzioso e sugli errori sanitari e li trasmette all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, di cui all'articolo 4 del provvedimento.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, il quale disciplina il citato Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, stabilendo al comma 1 che esso sia istituito con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

Il comma 2 prevede che tale Osservatorio abbia il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente di cui all'articolo 3 i dati regionali relativi agli errori sanitari, nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e di individuare idonee misure anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

Il comma 3 prevede inoltre che il Ministro della salute debba trasmettere con cadenza annuale al Parlamento la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio, mentre, in base al comma 4, l'Osser-

vatorio si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES).

L'articolo 5 reca le disposizioni relative alla trasparenza dei dati, prevedendo, al comma 1, che le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e disponendo, al comma 2, che, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto, la direzione sanitaria della struttura debba fornire la documentazione clinica relativa al paziente.

In tale ambito il comma 3 stabilisce inoltre che le strutture sanitarie pubbliche e private rendono disponibili, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet*, i dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio.

Illustra quindi l'articolo 6, che disciplina la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria.

In tale ambito, il comma 1 stabilisce il principio in base al quale le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica, prevedendo altresì che tali linee guida sono adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 integra il codice penale, inserendovi un nuovo articolo 590-ter in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. In base a tale norma, l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590, relativi, rispettivamente, ai reati di omici-

dio colposo e di lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. In base al secondo comma del nuovo articolo 590-ter è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali.

Al riguardo il comma 3 dell'articolo 6 dispone che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 158 del 2012, relativo responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

A tale proposito ricorda che la disposizione richiamata prevede che l'esercente la professione sanitaria il quale, nello svolgimento della propria attività, si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve e che il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta tenuta.

L'articolo 7 disciplina la responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria, prevedendo, al comma 1, che la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile in materia di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità per fatto degli ausiliari, delle loro condotte dolose o colpose.

In tale ambito, i commi 2 e 3 dispongono che la previsione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché svolte attraverso la telemedicina e che l'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si deve attenere, fatte salve le specificità del caso concreto, alle

buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida.

In base al comma 4, inoltre, l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, che prevede il risarcimento per fatto illecito.

Illustra quindi l'articolo 8, il quale disciplina il tentativo obbligatorio di conciliazione, prevedendo che chi intende esercitare in giudizio un'azione tesa a ottenere il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile, il quale prevede la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite dinanzi al giudice competente.

In base al comma 2 la presentazione del predetto ricorso costituisce condizione di procedibilità della domanda. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice e il giudice, ove rilevi che il procedimento per il tentativo di conciliazione non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

Il comma 3 dispone che, qualora la conciliazione non riesca, o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso.

Con riferimento ai profili che possono indirettamente interessare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 4, il quale prevede l'obbligatorietà della partecipazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici di cui all'articolo

10. La mancata partecipazione obbliga il giudice a condannare, con il provvedimento che definisce il giudizio, le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, a prescindere dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

Passa a illustrare l'articolo 9, il quale, al comma 1, dispone che l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave, prevedendo altresì al comma 2 che, se il danneggiato, nel giudizio promosso contro la struttura sanitaria, non ha convenuto anche l'esercente la professione sanitaria, la struttura sanitaria può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti di quest'ultimo soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale. In ogni caso, l'azione di rivalsa deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto risarcimento.

Il comma 2 stabilisce che la struttura sanitaria ha l'obbligo di dare comunicazione all'esercente la professione sanitaria dell'instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica dell'atto di citazione e che tale comunicazione deve contenere l'avviso che la sentenza di condanna la quale ne abbia definitivamente accertato la responsabilità per dolo o colpa grave farà stato nei confronti del professionista nel giudizio di rivalsa.

In base al comma 4, l'omissione o l'incompletezza della comunicazione preclude l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. In tal caso, la struttura sarà direttamente responsabile nel giudizio di responsabilità amministrativa instaurato dalla Corte dei conti.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui l'esercente la professione sanitaria sia stato riconosciuto responsabile del fatto illecito senza che il giudice abbia accertato il grado della colpa, mentre il comma 6 stabilisce che la struttura sanitaria esercita azione di rivalsa nella misura massima di un quinto della retribuzione mensile e che,

per i tre anni successivi al passaggio in giudicato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, non può avere assegnazione di incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti né può partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.

I commi 7 e 8 dispongono che il giudice possa desumere argomenti di prova dal materiale probatorio acquisito nel giudizio instaurato dal paziente nei confronti della struttura sanitaria e che l'esercizio dell'azione erariale da parte della Corte dei conti rende improcedibile la domanda di rivalsa in sede civile della struttura sanitaria pubblica.

Ancora con riferimento ai profili che possono indirettamente interessare gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 10, il quale disciplina l'obbligo di assicurazione.

In tale ambito, in base al comma 1, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria, nonché attraverso la telemedicina.

Il comma 2 dispone inoltre che, per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1, restano fermi la responsabilità professionale e gli obblighi di stipula di una polizza assicurativa di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012.

Ricorda che le norme richiamate disciplinano l'obbligo per i professionisti di

dotarsi di copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla loro attività professionale, anche con riferimento specifico alle professioni sanitarie.

Il comma 3 prevede che, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa, ciascun esercente la professione sanitaria provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione, mentre il comma 4 stabilisce che le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito *internet*, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa.

Ai sensi del comma 5 inoltre, con decreto da emanarsi entro novanta giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici.

L'articolo 11, in relazione all'azione diretta del soggetto danneggiato, dispone, al comma 1, che, fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 8, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture e dell'esercente la professione sanitaria.

In tale ambito il comma 2 disciplina il regime delle opponibilità stabilendo che, per l'intero massimale di polizza, non sono opponibili al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.

Il comma 3 prevede inoltre che l'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione, mentre, in base al comma 4, nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della

struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

Il comma 5 fissa il termine di prescrizione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione disponendo che esso sia pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.

Passa quindi a illustrare l'articolo 12, il quale disciplina il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

A tale riguardo segnala come, in base al comma 1, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 120 giorni, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese assicuratrici, debba essere istituito il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

In base al comma 2, tale Fondo, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui:

a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria;

b) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Il comma 3 stabilisce che il predetto Fondo di garanzia provvede al risarcimento del danno nei limiti delle sue effettive disponibilità finanziarie.

In tale ambito, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala i commi da 4 a 6.

Il comma 4 dispone che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria sono

tenute a versare annualmente alla CONSAP – gestione autonoma del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

In tale contesto al comma 5 viene previsto che la misura del contributo sia determinata e aggiornata con cadenza annuale e, in base al comma 6, è previsto che, per la determinazione del predetto contributo la CONSAP – gestione autonoma del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, è tenuta a trasmettere ogni anno al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

I commi 7 e 8 stabiliscono che, con il citato regolamento, sono disciplinati altresì il funzionamento, le modalità di intervento ed il regresso del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei confronti del responsabile del sinistro e che le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore del provvedimento.

Illustra quindi l'articolo 13, il quale concerne la nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria, disponendo, al comma 1, che nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio.

In tale contesto il comma 2 prevede che negli albi dei consulenti e dei periti devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di

cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

In base al comma 3, inoltre, i predetti albi devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

L'articolo 14 reca la clausola di salvaguardia, in base alla quale le disposizioni del provvedimento sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Atto n. 241.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante at-

tuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto n. 241).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva che il provvedimento intende attuare, ricorda che la direttiva 2014/49/UE costituisce una rifusione della direttiva 94/19/CE, già modificata – in precedenza – dalla direttiva 2009/14/CE e persegue lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari.

I sistemi di garanzia dei depositi (SGD) sono meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La ragione principale di un intervento dell'Unione in tema di SGD è esplicitata nel considerando 2 della direttiva, ai sensi del quale è apparso necessario eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

La direttiva prevede che i sistemi si dotino di risorse commisurate ai depositi protetti. A tal fine è previsto l'obbligo a carico degli intermediari di versare contributi su base periodica. Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, i mezzi finanziari disponibili dei sistemi derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Una novità di rilievo è dunque il passaggio da un sistema di contribuzione *ex-post*, in cui i fondi vengono « chiamati » in caso di necessità, a un altro *ex-ante*, in cui i fondi devono essere contributi sono versati periodicamente fino a raggiungere la percentuale prestabilita dei depositi protetti.

Tra le novità vi è la previsione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti. È altresì prevista una graduale riduzione dei termini per il pagamento del rimborso a

favore dei depositanti: attraverso tre fasi, si deve arrivare ad assicurare tale pagamento in sette giorni lavorativi, in luogo degli attuali venti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L'ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, è di 100.000 euro per ciascun depositante, essendo posto il principio per cui è il depositante, non il singolo deposito, ad essere tutelato.

In tale ambito specifica come l'articolo 11 della direttiva chiarisca che i mezzi finanziari raccolti, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi, conformemente alla cosiddetta direttiva BRRD (direttiva 2014/59/UE). Sono inoltre attribuiti poteri all'Autorità bancaria europea (EBA), che avrà un ruolo di coordinamento, oltre ad effettuare verifiche sulla solidità degli SGD.

Rammenta quindi che il termine previsto per il recepimento della direttiva è già scaduto, essendo fissato al 3 luglio 2015, ad eccezione di talune norme tecniche, per le quali il termine è il 31 maggio 2016. Rammenta inoltre che la Commissione UE ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva con lettera di messa in mora del 28 settembre 2015.

Per quanto riguarda la normativa di delega ai sensi della quale lo schema di decreto è stato predisposto, ricorda che essa è recata dall'articolo 7 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015).

In particolare, illustra il comma 1 dell'articolo 7, il quale reca i seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare alla disciplina nazionale in materia di sistemi di garanzia dei depositi, contenuta nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva, avendo riguardo agli obiettivi della tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario, nonché in conformità con gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e nel ri-

spetto degli atti delegati adottati dalla Commissione europea;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia;

c) individuare nella Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente e l'autorità designata, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva; per « autorità competente » (ai sensi del regolamento UE n. 575 del 2013, espressamente richiamato dalla direttiva) si intende una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti; per « autorità designata » si intende un organismo incaricato della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento dell'SGD sia gestito da una società privata, un'autorità pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema ai sensi della presente direttiva;

d) definire le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi diverse dal rimborso dei depositanti;

e) determinare:

1) le caratteristiche dei depositi che beneficiano della copertura offerta dai sistemi di garanzia, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti, con alcune precisazioni:

1.1) prevedere che i depositi su un conto di cui due o più persone siano titolari, come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, vengano cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 euro previsto dalla direttiva;

1.2) prevedere che le posizioni debitorie del depositante nei confronti dell'ente creditizio siano prese in considerazione nel calcolo dell'importo rimborsa-

bile, se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato « indisponibile », nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

1.3) limitare il periodo entro il quale i depositanti, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;

2) le modalità e la tempistica per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi; i membri di un sistema di protezione di tipo istituzionale versino contributi più bassi a tali sistemi;

3) le modalità di investimento dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;

4) la concessione di prestiti da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

5) le procedure di condivisione di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

In tale contesto rammenta che nell'ordinamento italiano i sistemi di garanzia dei depositi sono attualmente disciplinati dagli articoli 96, 96-bis, 96-ter e 96-quater del Testo unico bancario (TUB).

A tale proposito ricorda che il sistema generalizzato di garanzia dei depositi è stato creato nel 1987, con il Fondo interbancario di tutela dei depositi (FIDT), consorzio volontario di banche costituito allo scopo di assicurare ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le banche consorziate. Al FIDT si è affiancato nel 1997 il Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo (che ha sostituito il Fondo centrale di garanzia che le casse rurali e artigiane avevano creato nel 1978 allo scopo di fornire alle casse in

temporanea difficoltà i mezzi patrimoniali e finanziari atti a conseguire il ripristino della normalità).

Il sistema vigente è basato sulla direttiva 1994/19/CE, recepita con il decreto legislativo n. 659 del 1996, che ha introdotto le disposizioni sopra citate, come successivamente modificata dalla direttiva 2009/14/CE, recepita a sua volta dal decreto legislativo n. 49 del 2011.

Norme di dettaglio sono affidate alle disposizioni secondarie emanate dalla Banca d'Italia e dagli statuti dei meccanismi di garanzia dei depositi (cosiddetti SGD).

Osserva che, in base a tale *corpus* normativo, gli interventi che gli SGD sono chiamati a operare si distinguono in obbligatori, alternativi e preventivi. Gli interventi, in qualsiasi modalità effettuati, sono autorizzati dalla Banca d'Italia. Gli interventi obbligatori consistono nel rimborso diretto dei partecipanti e sono condizionati all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ai fini del rimborso i crediti devono appartenere alle categorie tutelate (articolo 96-bis, comma 3, del TUB) e non ricadere in una delle fattispecie soggette a esclusione (articolo 96-bis, comma 4, del TUB).

Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a 100.000 euro; l'SGD deve effettuare il rimborso entro 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia per un massimo di 10 giorni al ricorrere di circostanze eccezionali. Effettuato il rimborso, gli SGD subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'SGD non gode di preferenza nella ripartizione dell'attivo, se non nei confronti dei depositanti stessi (che concorrono al passivo per l'eventuale ammontare dei loro depositi superiore al limite massimo di rimborso).

Oltre al rimborso dei depositi, gli SGD possono prevedere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, ultimo periodo, del TUB, ulteriori casi e forme di intervento. Nell'esercizio di tale facoltà, gli statuti hanno previsto sia interventi alternativi al rimborso dei depositanti, ferma restando la condizione dell'apertura della procedura

di liquidazione coatta amministrativa, sia interventi preventivi, effettuati in favore di banche in amministrazione straordinaria e finalizzati alla prevenzione di crisi irreversibili. In entrambi i casi, l'intervento è ammissibile solo ove sia dimostrato il minor onere per l'SGD rispetto al *payout* dei depositanti. Le modalità di intervento alternative e preventive rappresentano l'ordinaria modalità di intervento degli SGD in Italia (complessivamente i due Fondi hanno effettuato in tutto il periodo della loro operatività solo tre interventi di rimborso dei depositanti).

Passando quindi al contenuto dello schema di decreto, che si compone di cinque articoli, illustra l'articolo 1, il quale contiene la nuova disciplina sostanziale dei Sistemi di Garanzia dei Depositi – SGD, a tal fine modificando in più punti il TUB.

In particolare, rileva come i commi 1 e 2 modifichino il TUB al fine di introdurre le opportune definizioni e di modificare i riferimenti interni ivi presenti, in relazione alle norme introdotte dallo schema in commento sulle garanzie dei depositi.

Il comma 3 modifica l'articolo 96 del TUB, che disciplina i soggetti aderenti ai sistemi di garanzia e la natura dei sistemi medesimi. Resta ferma la natura dei sistemi di garanzia quali soggetti di diritto privato alimentati da contributi provenienti dalle banche aderenti.

Tra l'altro:

viene abrogato il riferimento al sistema di garanzia delle banche di credito cooperativo, in quanto esse aderiscono agli SGD generali;

con l'inserimento di un nuovo comma 1-*bis* nel predetto articolo 96 vengono riconosciuti i sistemi di tutela istituzionale (di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del menzionato regolamento UE n. 575 del 2013) tra i sistemi di garanzia dei depositi. In sintesi, i sistemi di tutela istituzionali consistono in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la

loro solvibilità per evitare il fallimento, ove necessario;

sono introdotti specifici obblighi di trasparenza a carico degli SGD.

Il comma 4 inserisce nel TUB gli articoli 96.1 e 96.2.

Più in dettaglio, segnala come il nuovo articolo 96.1 disciplini la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia. Essi devono avere una dotazione finanziaria proporzionata alle passività e comunque tale da arrivare, entro il 3 luglio 2024, ad almeno lo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti. Il termine è prorogato di 4 anni in presenza di impieghi di risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento, a specifiche condizioni.

In attuazione dell'articolo 10, comma 6, della Direttiva è prevista la facoltà di stabilire, al ricorrere di determinate condizioni, una dotazione inferiore a tale importo (con decisione del MEF sentita la Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione UE), purché comunque non inferiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti; vengono previste le modalità e i termini per il ripristino della dotazione finanziaria a seguito del suo utilizzo nell'ambito di uno o più interventi effettuati dal sistema di garanzia dei depositanti.

Sono introdotti anche meccanismi specifici per il reintegro degli SGD, ove la dotazione finanziaria scenda sotto il livello obiettivo indicato in via generale o in via particolare.

La dotazione finanziaria è patrimonio autonomo, distinto da quello del sistema di garanzia, da quello degli aderenti e da ogni altro fondo istituito presso l'SGD medesimo; esso dunque non è aggredibile da parte dei rispettivi creditori.

Con il nuovo articolo 96.2 sono invece disciplinate le modalità di costituzione della dotazione finanziaria degli SGD e il passaggio al sistema di contribuzione *ex ante*.

In particolare, è previsto il versamento di contributi ordinari su base annuale da parte delle banche aderenti a un sistema

di garanzia, nonché la possibilità che tali contributi assumano in misura parziale la forma di impegni di pagamento; sono definiti i parametri per la determinazione dei contributi dovuti, proporzionalmente all'ammontare dei depositi protetti e al profilo di rischio.

Il comma 3 dell'articolo 96.2 prevede il versamento di contributi straordinari nel caso di dotazione finanziaria insufficiente. Inoltre sono enumerate le ipotesi in cui il pagamento degli stessi può essere differito con provvedimento della Banca d'Italia, nel caso in cui ciò metta a repentaglio la liquidità o la solvibilità di un aderente.

Le risorse dei sistemi di garanzia devono essere investite in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.

Il comma 5 dell'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 96-bis del TUB, recante la disciplina relativa agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti (SGD).

Attraverso le modifiche al comma 1 del predetto articolo 96-bis viene precisato l'ambito operativo degli SGD, che operano anzitutto nei confronti delle banche italiane aderenti (in luogo del riferimento alle banche autorizzate in Italia), ivi comprese le loro succursali estere, così come nei confronti delle succursali italiane di banche estere (extracomunitarie e non) aderenti.

Viene inoltre introdotto nell'articolo 96-bis un nuovo comma 1-bis, col quale si precisano le attività degli SGD e le modalità di intervento.

In sintesi, viene chiarito che essi intervengono:

effettuando rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa (LCA) delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie, con le specifiche modalità indicate dagli articoli introdotti dalle norme in esame: rammenta, al riguardo, che l'intervento nel caso di LCA è previsto anche dalla normativa vigente;

contribuendo a finanziare la risoluzione dei predetti istituti: a tale riguardo

rammenta che la nuova disciplina europea sulla gestione delle crisi bancarie (prevista dalla direttiva 2014/59/UE, cosiddetta direttiva BRRD) è stata appena recepita nell'ordinamento nazionale dai decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015, che, complessivamente, introducono nuove modalità di gestione delle crisi bancarie; accanto a meccanismi preventivi e di monitoraggio continuo dei rischi, le nuove norme disciplinano la cosiddetta risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e liquidare le parti restanti; nel nuovo sistema le vigenti misure di gestione delle crisi (amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa) rimangono in vigore; in particolare, la liquidazione resta alternativa alla risoluzione; in presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione; ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure, tra cui la costituzione di una *bridge bank* (con lo scopo di proseguire le funzioni più importanti della banca in vista di una successiva vendita sul mercato) o di una *bad bank*, società veicolo che gestisce la liquidazione dell'istituto in tempi ragionevoli, nonché l'applicazione del *bail in*, ossia la svalutazione di azioni e crediti per convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali;

se previsto dallo statuto, gli SGD possono intervenire in operazioni di cessione in blocco di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti

giuridici individuabili in seno alla liquidazione, purché il costo dell'intervento non superi il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; ovvero possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto (disciplinato dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 180 del 2015) che costituisce il presupposto, tra l'altro, per l'avvio della risoluzione dell'istituto.

Il nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 96-*bis* del TUB, introdotto dal comma 5 dell'articolo 1, affida all'autonomia statutaria dell'SGD l'individuazione delle modalità di intervento nell'ultima ipotesi, ovvero per il superamento del dissesto degli istituti, condizionandolo, ai sensi del nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 96-*bis*, all'accertamento, da parte della Banca d'Italia, dell'esistenza di alcune condizioni per l'attivazione di tale misura.

Il nuovo comma 1-*quinqüies* dell'articolo 96-*bis* del TUB, a sua volta introdotto dal comma 5 dell'articolo 1, prevede un'integrazione straordinaria alla dotazione del fondo, ove necessario, se un SGD è intervenuto in tal senso.

Dal momento che le nuove norme UE recano una disciplina di dettaglio in ordine all'operatività degli SGD (nuovi articoli 96-*bis*.1 e seguenti del TUB), vengono abrogati i commi da 2 a 8 del vigente articolo 96-*bis*, i quali in estrema sintesi elencano i crediti rimborsabili e quelli esclusi, individuano il limite di rimborso per ciascun depositante in 100.000 euro e dettano la tempistica del rimborso (venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta).

Il comma 6 dell'articolo 1 dello schema di decreto introduce nel TUB gli articoli da 96-*bis*.1 a 96-*bis*.4, recanti in dettaglio le modalità di intervento degli SGD.

In primo luogo, il nuovo articolo 96-*bis*.1 elenca i depositi ammissibili, generalmente individuati nei crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Ricorda al riguardo che il vigente comma 3 dell'articolo 96-*bis* TUB ammette al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Per effetto delle nuove norme non sono ammessi al rimborso:

i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;

i fondi propri;

i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale), fermo restando quanto previsto dall'articolo 648-*quater* del codice penale in materia di confisca;

i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo;

le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

In merito rammenta che il vigente comma 4 dell'articolo 96-*bis* del TUB esclude invece dalla tutela del rimborso:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-*bis*) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Segnala quindi come il nuovo articolo 96-*bis.1* ribadisca l'attuale limite di importi rimborsabili, pari a 100.000 euro per ciascun depositante. Detto limite, ai sensi della nuova disciplina europea, può essere adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE da parte della Commissione UE, in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo sin dall'ultimo adeguamento pubblicato dalla Commissione medesima.

Sono disciplinate dettagliatamente le ipotesi in cui tale limite di 100.000 euro non viene applicato, nei nove mesi successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Rammenta che in relazione ai depositi protetti oltre i 100.000 euro, la direttiva 2014/49/UE (all'articolo 6, paragrafo 2) consente agli Stati di scegliere un tempo di protezione compreso tra tre e dodici mesi dopo l'accredito dell'importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. I depositi protetti oltre il limite massimo, per le norme europee, sono:

quelli derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private;

i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale fissate nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante quali il

matrimonio, il divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l'esubero, l'invalidità o il decesso;

i depositi che soddisfano talune esigenze di cui al diritto nazionale e che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.

Il paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva consente agli Stati di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi, ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.

Il nuovo articolo 96-*bis*.1 del TUB detta quindi i criteri per il calcolo del limite di 100.000 euro, in particolare avvalendosi di alcune facoltà concesse dall'articolo 6 della direttiva (tra cui la facoltà di tener conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ove possibile a norma di disposizioni legge o contratto).

Illustra quindi il nuovo articolo 96-*bis*.2 del TUB, il quale disciplina invece le modalità di rimborso dei depositi.

In particolare, il termine per il rimborso viene progressivamente abbassato dagli attuali venti a sette giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia.

Sono altresì previsti i casi in cui il rimborso può essere differito, conformemente all'articolo 8 della direttiva, al paragrafo 5, oppure sospeso (conformemente al richiamato articolo 8, paragrafo 8 della direttiva, con riferimento a fattispecie penalmente rilevanti). Il diritto al rimborso si estingue dopo cinque anni dagli effetti della liquidazione coatta amministrativa; la decadenza è interrotta dalla domanda giudiziale di riconoscimento del diritto.

Il nuovo articolo 96-*bis*.3 si occupa degli obblighi dei sistemi di garanzia.

Viene prescritto tra l'altro che i sistemi di garanzia dispongano di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività. Essi effettuano regolarmente e almeno ogni tre anni prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi istituzionali: a tal fine possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza.

Sono previsti obblighi di riservatezza e di segreto professionale. Gli organi apicali sono sottoposti agli obblighi del TUB in tema di requisiti degli esponenti aziendali delle banche (articolo 26, con specifiche eccezioni).

Il nuovo articolo 96-*bis*.4 chiarisce che i sistemi di garanzia possono chiedere informazioni agli aderenti per adempiere alle finalità istituzionali.

Il comma 7 dell'articolo 1 dello schema di decreto sostituisce l'articolo 96-*ter* del TUB, che disciplina i poteri della Banca d'Italia nei riguardi dei sistemi di garanzia dei depositi.

Resta fermo che l'istituto deve riconoscere i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti. Vengono chiarite più dettagliatamente le condizioni per detto riconoscimento, con particolare riferimento al ruolo dei sistemi medesimi nel superamento del dissesto bancario. Rimane ferma anche la possibilità di emanare norme attuative.

In tale ambito segnala come la Banca d'Italia assuma compiti di vigilanza sul rispetto della disciplina di recepimento delle norme UE in commento, a tal fine applicando i poteri già previsti dal TUB; elemento di novità è anche la possibilità che l'istituto, congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approvi l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi.

Inoltre la Banca d'Italia deve informare senza indugio i sistemi di garanzia, se

rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema.

Illustra quindi il comma 8 dell'articolo 1 dello schema, il quale sostituisce l'articolo 96-*quater* del TUB, in tema di esclusione dai sistemi di garanzia dei depositanti.

Resta ferma l'esclusione da un sistema di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione allo stesso e sono analoghe le modalità di contestazione dell'inadempimento; viene abbreviato da un anno a sei mesi il termine per l'adempimento, e da un anno a tre mesi l'ulteriore proroga, a pena di esclusione.

L'esclusione comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria; alla possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa si aggiunge la possibile sottoposizione della banca a risoluzione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 180 del 2015 che, come già menzionato, recepisce la direttiva 2014/59/UE sulle crisi.

Il novellato articolo 96-*quater* non riporta il divieto di sottoporre a esclusione le banche sottoposte ad amministrazione straordinaria; sembra dunque possibile che, alla luce delle nuove norme, anche in tali casi la procedura di esclusione possa essere avviata o proseguita.

Il comma 9 dell'articolo 1 dello schema inserisce nel TUB gli articoli da 96-*quater*.1 a 96-*quater*.4.

Il nuovo articolo 96-*quater*.1 si occupa di prestiti tra sistemi di garanzia, recependo integralmente quanto previsto all'articolo 12 della direttiva. Sono disciplinate le ipotesi in cui il prestito può essere concesso e le condizioni di concessione. Esso è rimborsato in cinque anni al tasso di interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale della BCE. Sono previste le adeguate modalità di reintegro delle risorse finanziarie del sistema.

Il nuovo articolo 96-*quater*.2 reca le norme di cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositanti.

In attuazione dell'articolo 14 della direttiva, viene disposto che il rimborso dei

depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie sia effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Spetta al sistema di garanzia italiano effettuare i rimborsi, informare i depositanti interessati e ricevere le comunicazioni. Simmetriche disposizioni sono previste per il rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri.

I sistemi di garanzia concludono accordi di cooperazione; la loro assenza influisce sui diritti dei depositanti. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri e possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

Il nuovo articolo 96-*quater*.3 stabilisce condizioni e modalità per il trasferimento di una banca a un diverso sistema di garanzia, anche istituito in altro Stato membro; tali norme si applicano anche in caso di fusione o di scissione.

Il nuovo articolo 96-*quater*.4, con previsione che non trova corrispettivo nella direttiva, consente al sistema di garanzia di effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, interventi ulteriori, mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista per le finalità istituzionali individuate dal nuovo articolo 96.1 del TUB, introdotto dal comma 4 dell'articolo 1 dello schema.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2 dello schema, il quale apporta modifiche di coordinamento alle norme di recepimento della già citata direttiva BRRD (in particolare, al decreto legislativo n. 180 del 2015) per assicurare che l'intervento dei sistemi di garanzia sia coerente rispetto al nuovo contesto della risoluzione delle banche.

L'articolo 3 disciplina puntualmente le informazioni da fornire ai depositanti, in ottemperanza all'articolo 16 della direttiva.

Al riguardo il comma 1 prevede che le banche forniscono ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela; ai sensi dei commi da 2 a 4 le informazioni sono messe a disposizione gratuitamente ed in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, mediante un modulo standard; almeno una volta all'anno al depositante è fornita una versione aggiornata del modulo. In base al comma 5 le informazioni necessarie per i depositanti sono anche diffuse sul sito *web* del sistema di garanzia.

Per l'inosservanza degli obblighi informativi il comma 9 prevede l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 144, comma 1, del TUB (recentemente modificato dal decreto legislativo n. 72 del 2015), il quale commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti che abbiano commesso la violazione.

Passa a illustrare l'articolo 4, che reca le disposizioni transitorie e finali, fissando in particolare, ai commi da 2 a 4, misure temporanee, relative sia al versamento dei contributi ai sistemi di garanzia, sia per quanto attiene agli interventi deliberati dopo il 3 luglio 2015.

In particolare il comma 4 si avvale della facoltà, prevista dall'articolo 8, comma 2, della direttiva, di applicare il termine di sette giorni lavorativi per il rimborso dei depositi protetti solo a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data,

il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:

a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;

b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Ai sensi del comma 5 fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso.

Il comma 6 prevede che i sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti alla data di entrata in vigore del provvedimento si adeguino alle nuove norme.

Ai sensi del comma 7 le disposizioni concernenti i requisiti degli esponenti aziendali si applicano a partire dal primo rinnovo degli organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 89

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 91

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 96

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti . 97

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Atto n. 242.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Formula poi i più vivi auguri, a nome della Commissione, al deputato Crimi, per la nascita della figlia Sofia.

Caterina PES (PD), *relatrice*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 novembre 2015 e dà attuazione, sulla base della delega prevista dalla legge di delegazione europea 2014, alla direttiva 2014/60/UE, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Questa direttiva è intervenuta allo scopo di rafforzare la normativa che consente di ottenere la restituzione di beni culturali usciti illeciti-

tamente dal territorio di uno Stato membro, cercando di superare i limiti riscontrati nell'applicazione della direttiva 93/7/CEE che sono derivati, in particolare, dalla ristrettezza del suo ambito di applicazione – risultante dalle condizioni stabilite nel suo allegato –, dai termini brevi per l'avvio di un'azione di restituzione e dai costi legati alla medesima azione. Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 18 dicembre 2015. Al riguardo evidenzia, peraltro, che vertendosi nell'ipotesi di scadenza del termine per l'espressione del parere parlamentare (fissato al 25 dicembre 2015) successivamente alla scadenza dei termini di delega, quest'ultimo scadrà il 18 marzo 2016.

Aggiunge che ai fini del recepimento della direttiva, lo schema modifica il Codice dei beni culturali e del paesaggio, con i cui articoli 75-86 era stata recepita la precedente direttiva e che le modifiche corrispondono a quanto previsto dalla direttiva. La prima modifica attiene all'ambito di applicazione. In particolare, si stabilisce che, ai fini della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, la qualificazione come « bene culturale » è riferita alla sola legislazione nazionale.

Al riguardo, ricorda, anzitutto, che la direttiva 2014/60/UE ha esteso l'ambito di applicazione a qualsiasi bene che è classificato o definito da uno Stato membro quale « patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale », facendo venir meno la seconda condizione prevista dalla direttiva 93/7/CEE, in base alla quale il bene, per poter essere qualificato come « bene culturale » doveva essere considerato « tra i beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico » dalla legislazione dello Stato richiedente e, al contempo, appartenere ad una delle categorie di cui all'allegato alla medesima direttiva – che stabiliva, altresì, soglie di « antichità » e di « valore » differenziate per le diverse categorie di beni –, ovvero, non rientrando in una delle stesse categorie, costituire parte integrante delle collezioni pubbliche presenti negli inventari di musei, archivi e fondi di conser-

vazione delle biblioteche o parte integrante degli inventari delle istituzioni ecclesiastiche. La stessa relazione illustrativa allegata allo schema sottolinea, al riguardo, che l'eliminazione dell'allegato presente nella direttiva 93/7/CE rappresenta « un cambiamento importante che indica il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di protezione dei beni nazionali », che permetterà di recuperare anche beni provenienti da scavi regolari o clandestini, purché essi siano classificati o definiti come patrimonio culturale nel paese richiedente.

Aggiunge che la seconda modifica riguarda l'estensione (da due) a sei mesi del termine per la verifica da parte dello Stato membro cui è stato notificato il ritrovamento che il bene ritrovato costituisca un bene culturale. Il termine continua a decorrere dalla notifica. La terza modifica attiene alla facilitazione della cooperazione fra le autorità degli Stati membri. In particolare, si prevede che il MIBACT – in quanto autorità centrale – utilizza un modulo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) specificamente adattato per i beni culturali per diffondere tutte le pertinenti informazioni circa i beni culturali usciti illecitamente, nonché per la notifica alle autorità centrali degli altri Stati membri dell'avvenuta trascrizione delle domande giudiziali di restituzione. La quarta modifica attiene all'estensione (da uno) a tre anni del termine per agire in giudizio al fine di ottenere il rientro del bene. Il termine decorre (ora) dalla data in cui l'autorità centrale (e non più genericamente « lo Stato ») viene a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore o detentore. La quinta modifica riguarda i beni per i quali l'azione di restituzione è imprescrittibile. In particolare, alle fattispecie di beni già contemplate nell'ordinamento vigente (beni appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi di conservazione di biblioteche e istituzioni ecclesiastiche), si aggiungono quelli appartenenti ad altre istituzioni religiose. La sesta modifica riguarda il regime dell'equo indennizzo da corrispondere al possessore

del bene. In particolare, si specifica che, per determinare l'esercizio della diligenza richiesta, si tiene conto di tutte le circostanze dell'acquisizione e, in particolare: della documentazione sulla provenienza del bene; delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto dello Stato richiedente; della qualità delle parti; del prezzo pagato; del fatto che il possessore abbia consultato o meno i registri dei beni culturali rubati e ogni informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere; di ogni altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe. Inoltre, si estende la possibilità di rivalersi di quanto versato a titolo di indennizzo anche nei confronti di soggetti non residenti in Italia. L'ultima modifica concerne l'estensione (da tre) a cinque anni della cadenza della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/60/UE, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo deve predisporre per la Commissione europea. Sottolinea, al riguardo, che lo schema prevede anche che la medesima relazione sia presentata, per la prima volta, entro il 18 dicembre 2020, senza però inserire tale previsione nel Codice dei beni culturali. Ravviserebbe, quindi, l'opportunità di inserire anche tale previsione nel Codice.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015 — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Camilla SGAMBATO (PD), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è collegato alla legge di stabilità 2014 (cosiddetto «collegato ambientale») ed è stato approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Torna quindi in seconda lettura alla Camera dei deputati ed è stato assegnato – come in prima lettura – alla VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici.

Ricorda altresì che la VII Commissione si è già espressa sul testo predisposto in prima lettura dalla Commissione ambiente, esprimendo il 16 settembre 2014 un parere favorevole con osservazione. Questa osservazione faceva riferimento all'articolo 2-*bis* (ora articolo 5 nel testo trasmesso dal Senato), chiedendo che si valutasse l'opportunità di abbassare da 100.000 a 50.000 abitanti la dimensione dell'ambito territoriale di riferimento per la presentazione di progetti per la realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: questa osservazione non è stata inserita nel testo al nostro esame. Si sofferma quindi a illustrare le modifiche del testo – rispetto a quello già esaminato in prima lettura – che risultano di interesse per la VII Commissione, oltre a ricordare le disposizioni già esaminate lo scorso anno e che sono state – come illustrerà di seguito – quasi integralmente mantenute nell'attuale articolato.

Segnala, intanto, il nuovo articolo 4 che apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico

sostenibile – ENEA, contenuta nell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. Ricorda, al riguardo, che il suddetto articolo 37 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia con l'attribuzione ad essa delle risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie e l'ambiente, soppresso per effetto del medesimo articolo. La prima fase prevista dal predetto articolo 37, di affidamento dell'ENEA a una struttura commissariale nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, è stata ripetutamente prorogata nel corso degli ultimi sei anni ed è tutt'ora in atto, non essendo stato ancora adottato il suddetto decreto ministeriale che, rammento, dovrebbe essere adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto, tra gli altri, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

Aggiunge che l'articolo 4 del provvedimento in esame, dunque, attraverso un'integrale sostituzione dell'articolo 37 della citata legge n. 99 del 2009, provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente; Consiglio di amministrazione; Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del consiglio di amministrazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Segnala poi, tra le altre disposizioni dell'articolo 4, quella di cui al comma 10, che prevede che alle risorse umane dell'ENEA si applichi il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca.

Evidenzia altresì che, nella vigente formulazione dell'articolo 37, comma 3 della legge n. 99 del 2009 è previsto – tra l'altro – che l'ENEA operi in piena autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca. Osserva poi che, nella nuova formulazione dell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009, che si intende introdurre con l'articolo 4 del provvedimento in esame, sparisce qualsiasi riferimento al MIUR. Nell'attuale articolo 5 (*ex* articolo 2-*bis*) viene poi confermato il finanziamento fino a 35 milioni di euro per la realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile. Esso – ricorda – prevede la realizzazione di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, come ad esempio *car-pooling* e *bike-pooling* (nel testo attuale sono state aggiunte le iniziative di *piedibus* e di *car sharing*), la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti (anche collettivi e guidati) a piedi o in bicicletta, laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta delle auto in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro. Tali programmi possono includere la cessione a titolo gratuito di « buoni mobilità » ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Per la definizione di questo programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile, delle modalità e dei criteri per la presentazione dei progetti ed, infine, per la ripartizione delle risorse e l'individuazione degli enti beneficiari, si rimanda a due successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Segnala, altresì, il comma 6 del medesimo articolo 5, di nuova introduzione, che prevede l'emanazione di apposite linee guida adottate nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del *mobility manager*, fatte salve, tra l'altro, l'autonomia organizzativa e didattica delle

istituzioni scolastiche. Tra le finalità dichiarate dalla norma, vi sono quelle di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico. In particolare, il suddetto comma 6 attribuisce al *mobility manager* scolastico il compito di: *a)* organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; *b)* coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; *c)* segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili; *d)* mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; *e)* verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; *f)* favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.

Rileva poi che la disposizione in commento precisa che il *mobility manager* scolastico è « scelto su base volontaria » e « senza riduzione del carico didattico », nonché che dall'attuazione di questa disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro — come segnala la documentazione predisposta dagli uffici — non è esplicitato se tale servizio possa essere espletato esclusivamente da personale docente (piuttosto che amministrativo). Viene poi confermata — all'articolo 23, comma 1 (*ex* articolo 11, comma 1 del testo esaminato in prima lettura) la disposizione — pur modificata — che introduce il nuovo articolo 206-*sexies* al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006). La nuova disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche che indicano gare d'appalto per l'efficientamento energetico, la ristrutturazione o la costruzione di edifici scolastici, in particolare per interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico, debbano prevedere criteri di valutazione delle offerte con punteggi premianti l'utilizzo di prodotti contenenti ma-

teriali post-consumo (ovvero derivati da processi di riciclaggio) o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio. Le norme di riferimento per i valori dei descrittori e dei requisiti acustici sono la norma UNI 11367:2010 e la norma UNI 11532:2014. Precisa che, durante l'esame al Senato, è stata soppressa la norma transitoria prevista nel comma 4 del predetto articolo 206-*sexies*, che, nelle more del riordino della legge quadro sull'inquinamento acustico (legge n. 447 del 1995), imponeva alla pubblica amministrazione di prevedere nelle gare d'appalto per l'incremento dell'efficienza energetica (e comunque per la loro ristrutturazione o costruzione) degli edifici scolastici, degli ospedali e degli immobili assimilabili agli stessi, l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori dei requisiti acustici come definiti nella norma UNI 11367/2010 e riportati nell'allegato L-*ter* anch'esso soppresso.

Segnala poi l'articolo 33, introdotto al Senato, che consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco. Detto contributo sostituisce la vigente imposta di sbarco, ferma restando l'alternatività all'imposta di soggiorno. A tal fine, viene sostituito l'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di federalismo fiscale, che ha istituito per i comuni delle isole minori la cosiddetta imposta di sbarco. Rispetto alla vigente imposta sono ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori. Il contributo di sbarco non è dovuto, oltre che dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che sono parificati ai residenti e che hanno pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune. La misura del contributo prevista è al massimo di euro 2,50 (dun-

que 1 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Rileva poi che viene confermata, all'articolo 37, comma 2 – pur se modificata – la disposizione che integra il Codice dell'ambiente (inserendo al predetto Codice il comma 7-*bis* dell'articolo 214), che prevede che gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di attività agricole e vivaistiche o di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, con determinate caratteristiche – acquisito il parere dell'ARPA – possono essere realizzati con denuncia di inizio di attività (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).

Osserva poi che è di nuova introduzione il comma 3 dell'articolo 45, che consente alle Regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste e quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e nel riciclo dei rifiuti, la promozione di campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. La regione può inoltre affidare a università od istituti scientifici, mediante convenzioni, studi o ricerche di supporto all'attività degli enti locali allo scopo di favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani. Viene inoltre sostanzial-

mente confermata – all'articolo 51, comma 2 (*ex* articolo 22, comma 2) – la riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della *governance* in materia di difesa del suolo, dettando norme sulle Autorità di bacino distrettuali. Nello specifico, viene modificata la composizione della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale (ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 152 del 2006), confermando comunque la presenza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (capoverso Art. 63, comma 5).

Aggiunge che l'articolo 54, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica in più punti il testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) al fine di richiamare nelle varie disposizioni e procedure la normativa, gli interessi e i vincoli collegati alla tutela dell'assetto idrogeologico (comma 1). L'articolo prevede, inoltre, che agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico non si applichi la disciplina generale sul silenzio assenso. Alla lettera *b*) del comma 1, in particolare, si modifica la disciplina riguardante lo sportello unico per l'edilizia intervenendo sull'acquisizione degli atti di assenso e sul rilascio dei provvedimenti. Si precisa, dunque, che lo sportello acquisisce presso le amministrazioni competenti preposte alla tutela dell'assetto idrogeologico – comprese quelle preposte alla tutela paesaggistico-territoriale e del patrimonio storico-artistico – anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso, comunque denominati.

Segnala poi che l'articolo 54, comma 1, lettera *b*), n. 2, nel sostituire il comma 2 dell'articolo 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in tema di atti di assenso in materia di attività edilizia, fa riferimento ai « progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo n. 490 del 1999 » (recante il testo unico in materia di beni culturali e ambientali), decreto legislativo che è stato abrogato dall'articolo

184 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che reca – come noto – l’attuale codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al medesimo articolo 54, comma 1, segnala inoltre la lettera *e*) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire per immobili su cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, ampliando il suo ambito di applicazione ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico. L’ampliamento si traduce in un’aggiunta del riferimento ai vincoli relativi all’assetto idrogeologico nei commi 8 e 9 dell’articolo 20 del testo unico in materia edilizia. Analogo discorso va fatto per l’integrazione disposta alla lettera *f*) del comma 1 dell’articolo 54, che modifica l’articolo 22, comma 6, del predetto codice in materia edilizia. È poi confermata – all’articolo 67, *ex* articolo 30 – la istituzione del Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l’annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il predetto Comitato, presieduto dal Ministro dell’ambiente, è composto da diversi ministri, tra i quali è stato aggiunto – nel testo pervenuto dal Senato – anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – e da soggetti pubblici vari (ISTAT, ISPRA, CNR ed altri), ed è integrato da esperti della materia nominati dal medesimo Ministro dell’ambiente, provenienti da università ed enti di ricerca, ovvero con altri dipendenti pubblici in possesso di specifica qualificazione. È stata altresì confermata – all’articolo 68, *ex* articolo 31 – l’istituzione del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell’ambiente per la raccolta dei dati e delle informazioni sugli aiuti a tutela dell’ambiente. Ricorda, a tale proposito, che il Catalogo contiene informazioni fornite dal medesimo Ministero dell’ambiente, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dall’ISTAT, dalla Banca d’Italia, dai ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università

e dagli altri centri di ricerca, secondo uno schema predisposto dal Ministero dell’ambiente. Sostanzialmente riconfermata, infine, risulta la previsione dell’articolo 72 (*ex* articolo 35), che prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell’ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuova la costituzione della Strategia nazionale delle *Green Communities*. Tale Strategia nazionale individua i territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse naturali principali di cui dispongono e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della *green economy*, un piano di sviluppo sostenibile in alcuni campi – come quello del turismo, capace di valorizzare le produzioni locali – ivi specificamente indicati. Segnala poi che l’originario articolo 36 del testo elaborato dalla Commissione ambiente della Camera in prima lettura, che recava l’istituzione del Fondo italiano Investimenti *Green Communities*, è stato soppresso, a seguito della condizione apposta – ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione – nel parere reso sul provvedimento dalla Commissione bilancio della Camera. Tale parere – reso il 7 ottobre 2014 – ha correlativamente prescritto l’apposizione di una clausola di invarianza degli oneri derivanti dalla costituzione della Strategia nazionale delle *Green Communities*, che nel testo attuale trova collocazione all’articolo 72, comma 4.

Per ulteriori approfondimenti sul complesso provvedimento in esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, ricorda che la proposta di legge del collega Quintarelli è stata elaborata in sede referente dalla Commissione trasporti e reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Esso è composto di complessivi 6 articoli, dei quali due aggiuntivi (4-*bis* e 4-*ter*). Come si può evincere dal titolo del provvedimento, il suo contenuto normativo è importante in quanto volto a dettare regole per il decisivo settore dell'accesso alla rete internet. Evidenzia, in particolare, che in esso viene affermato il principio della cosiddetta *net neutrality*, ossia, in sintesi, il principio che nessun operatore sulla rete internet può stabilire che un pacchetto di servizi possa procedere più lentamente rispetto a un altro offerto. Rileva, quindi, come il presente provvedimento si inserisca nel solco di quella che si potrebbe definire, più in generale, l'Agenda digitale italiana, cui viene apportato un contributo anche nella parte della legge n. 107 del 2015 relativa alla scuola digitale. A tale proposito, ricorda che il MIUR, il 27 ottobre scorso, ha presentato il nuovo Piano della scuola digitale. Osserva, inoltre, che l'impatto della legge si misura anche sul terreno della tutela della concorrenza e degli utenti a livello contrattuale e della libertà di accesso al *web* – con i correlati aspetti tecnici e di regolamentazione a livello commerciale – più che ai contenuti che vengono trasmessi attraverso la rete. Ricorda, quindi, che il relatore presso la Commissione di merito – il deputato Coppola – dopo aver evidenziato nella sua introduzione che il progetto di legge in esame interviene in

maniera significativa in un ambito fondamentale per la vita economica e civile del nostro Paese – ha rappresentato che esso si ricollega sia all'attività svolta dalla IX Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui media audiovisivi, sia ai lavori della Commissione di studio istituita dalla Presidente della Camera per l'elaborazione di una dichiarazione dei diritti in internet. Venendo ai singoli articoli, ricorda che l'articolo 1 riporta le definizioni riferite al contenuto del provvedimento: vi è quindi la definizione di rete internet, di piattaforma tecnologica, di fornitore di servizi della società dell'informazione e di fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica e, infine, di accesso cosiddetto *best effort*. L'articolo 2 prevede che non possa essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come « accesso ad internet », un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete internet. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito « servizio non internet ». La documentazione contrattuale deve indicare, inoltre, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete internet. L'articolo 3 disciplina i casi di limiti alla gestione del traffico sulla rete. Si prevede, in particolare, che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possano ostacolare, ovvero rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet, fatti salvi i casi in cui le misure che ostacolano o rallentano l'accesso siano necessarie, comunque per brevi periodi, per alcune ragioni ivi specificamente indicate. Segnala poi che il comma 5 dell'articolo 3 prevede che, per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internet e la diffusione di pratiche non

ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, appositi standard minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. Aggiunge che l'articolo 4 regola il libero accesso a *software*, contenuti e servizi. Si prevede, in particolare, che gli utenti abbiano il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. L'articolo 4-*bis* reca norme per la trasparenza nel settore, prevedendosi, in particolare, che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblichino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito internet, le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, con alcune specificazioni. L'articolo 4-*ter*, infine, prevede quali siano le autorità competenti

a irrogare le sanzioni derivanti: dall'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale; dalla violazione delle prestazioni di servizi di accesso a internet sul territorio italiano; dalla violazione delle norme sul libero accesso a *software*, contenuti e servizi.

Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, che terrà conto delle considerazioni svolte dai colleghi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 1° dicembre 2015.

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo.

C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 14.25.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio*) 98

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE.

Atto n. 222.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo,

rinvio nella seduta del 19 novembre 2015.

Piergiorgio CARRESCIA, *relatore*, in attesa della formale trasmissione, da parte della Conferenza unificata, del prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in esame, preannuncia la predisposizione di una proposta di parere favorevole, che evidenzia l'esigenza di svolgere un'ulteriore riflessione sul termine di scadenza di cui all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, nonché la necessità di coordinare la normativa prevista sulla gestione dei RAEE con la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 188 del 2008 sui rifiuti di pile e accumulatori, al fine di evitare sovrapposizioni e in un'ottica di semplificazione normativa.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02775 Luigi Gallo: Modalità di affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia	100
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	110
5-05273 Lodolini: Criticità inerenti alla realizzazione del cosiddetto « nodo ferroviario » di Falconara	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	112
5-06299 Bergamini: Minacce per la <i>privacy</i> e per la sicurezza dei conducenti di veicoli controllati da sistemi computerizzati e possibili destinatari di attacchi informatici	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	114
5-06348 Lodolini: Possibili cause del principio di incendio verificatosi il 7 settembre 2015 sul treno Freccia Bianca sulla tratta Lecce-Milano, all'altezza della stazione ferroviaria di Varano (AN)	100
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	115

RISOLUZIONI:

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.	
7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	116
<i>ALLEGATO 6 (Intervento depositato dal deputato Donatella Agostinelli)</i>	121
7-00782 Garofalo: Problematiche per il settore della locazione dei veicoli senza conducente, derivanti dall'applicazione dell'articolo 94, comma 4- <i>bis</i> del codice della strada (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di nuovo testo n. 8-00157</i>)	102
<i>ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</i>	126

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
AVVERTENZA	109

INTERROGAZIONI

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-02775 Luigi Gallo: Modalità di affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta resa, esprime preoccupazione per le procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea aventi ad oggetto la questione di cui all'interrogazione, che sono tuttora in corso. Pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo al riguardo, ritiene necessario che si mantenga alto il livello di attenzione sulla vicenda e giudica in ogni caso opportuno segnalare il disagio nei servizi di collegamento marittimi con le isole minori della Sicilia registratosi a far data dal cambio degli assetti proprietari della compagnia di navigazione esercente le tratte citate.

5-05273 Lodolini: Criticità inerenti alla realizzazione del cosiddetto « nodo ferroviario » di Falconara.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele LODOLINI (PD), replicando, ringrazia il Governo per la risposta esauritiva, di cui si dichiara soddisfatto.

5-06299 Bergamini: Minacce per la *privacy* e per la sicurezza dei conducenti di veicoli controllati da sistemi computerizzati e possibili destinatari di attacchi informatici.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Deborah BERGAMINI (FI-PdL), nel sottolineare preliminarmente che l'atto di sindacato ispettivo nasce per iniziativa del gruppo interparlamentare per l'innovazione, esprime una forte preoccupazione per la sempre maggiore facilità con cui è possibile insinuarsi nei computer di bordo dei veicoli, potendosi in tal modo sia comandare da remoto il veicolo stesso, sia violare la *privacy* delle persone a bordo sia soprattutto manomettere il veicolo stesso con finalità eversive a scopo terroristico. Ricorda che gli Stati Uniti hanno provveduto a legiferare per impedire tali comportamenti e ritiene necessario che sia posta massima attenzione a tale questione, anche in ragione dell'elevata competenza informatica e tecnologica di alcuni gruppi terroristici, resa ampiamente nota dalle ultime tragiche vicende occorse in Europa. Ritenendo, quindi, non improbabile il rischio che possano essere effettuati atti di pirateria informatica sui computer di bordo dei veicoli ai danni di inconsapevoli conducenti, giudica opportuno che la Commissione svolga un'indagine conoscitiva sulla *cyber* sicurezza e chiede al Governo di mantenere alto il livello di attenzione su questo delicato tema, ai fini di protezione della *privacy* dei cittadini e della sicurezza nazionale.

5-06348 Lodolini: Possibili cause del principio di incendio verificatosi il 7 settembre 2015 sul treno Freccia Bianca sulla tratta Lecce-Milano, all'altezza della stazione ferroviaria di Varano (AN).

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele LODOLINI (PD), nel ringraziare il sottosegretario per la risposta argomentata e puntuale, manifestando già da ora la propria perplessità sull'intervento messo in campo, si riserva in ogni caso di approfondire gli elementi forniti dal Governo e, nel caso permanessero tali perplessità, di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla questione.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

RISOLUZIONI

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 13.20.

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 19 novembre 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO fa presente di aver letto con

doverosa attenzione i due atti di indirizzo, che hanno ad oggetto la medesima questione testé affrontata in risposta all'interrogazione Lodolini n. 5-05273. Sottolinea inoltre che il progetto oggetto delle risoluzioni è esecutivo e su di esso è stata approvata una apposita delibera da parte del CIPE, evidenziando il rischio che eventuali decisioni alternative che dovessero essere prese richiederebbero tempi di attuazione assai lunghi e farebbero slittare di molto l'esecuzione dell'opera stessa. Ritiene che possa essere opportuno, per completare il quadro istruttorio, che la Commissione proceda ad un'audizione dei rappresentanti di RFI, i cui elementi sarebbero utili anche ai fini dell'espressione del parere da parte del Governo. Consegna quindi agli atti della Commissione il parere del Ministero dell'ambiente, della tutela del mare e del territorio in ordine alla risoluzione 7-00404 Dell'Orco ed altri, dal quale si evincono importanti elementi di valutazione dell'opera che si intende realizzare e una nota informativa degli investimenti ferroviari programmati (*vedi allegato 5*) e ribadisce l'opportunità di procedere alla realizzazione del progetto non per valutazioni di merito, quanto piuttosto per questioni attinenti ai tempi di realizzazione.

Franco BORDO (SI-SEL), condivide l'opportunità di svolgere un'audizione di rappresentanti di RFI.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) ritiene che la Commissione e il Governo dispongano di tutti gli elementi necessari ad una compiuta valutazione degli atti di indirizzo, essendo le criticità già state evidenziate nel corso dell'audizione dei comitati promotori. Pur accogliendo la richiesta del rappresentante del Governo di svolgere un'audizione di RFI, giudica tale passaggio non decisivo, in quanto la scelta del progetto da attuare è oggetto di una decisione squisitamente politica. Chiede quindi alla presidenza di poter depositare il proprio intervento che mette in evidenza tutte le lacune procedurali che si sono verificate fino ad oggi (*vedi allegato 6*).

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nel rinviare alle determinazioni dell'ufficio di presidenza le modalità di svolgimento dell'audizione di rappresentanti di RFI, a suo giudizio importante in quanto fornirà ulteriori elementi istruttori alla Commissione riguardo ad una decisione rilevante, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00782 Garofalo: Problematiche per il settore della locazione dei veicoli senza conducente, derivanti dall'applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis del codice della strada.

(Discussione e conclusione – Approvazione di nuovo testo n. 8-00157).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (AP) nell'illustrare la risoluzione a propria firma, osserva che al momento della presentazione non era ancora stata emanata la sentenza del TAR Lazio del 2 settembre 2015, che ha dato una parziale risposta agli interrogativi in essa posti. In particolare osserva che l'intento dell'atto di indirizzo era di impegnare il Governo a non richiedere ai cittadini adempimenti non necessari, nell'ottica della semplificazione e in ragione dell'obbligo della pubblica amministrazione di permettere a tutti gli uffici che la compongono la condivisione dei dati in suo possesso. In particolare sottolinea che il giudice amministrativo ha evidenziato la necessità di un intervento legislativo di rango primario, che chiarisca i termini esatti degli adempimenti a carico dei locatori e delle imprese di noleggio senza conducente. Osserva, al riguardo, che la successiva circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il successivo 29 ottobre chiarisce sotto alcuni profili la disciplina, lasciando però ancora ampi margini di incertezza. In ragione dei fatti intervenuti riformula la propria risoluzione modificando, in premessa, al primo capoverso la parola « computo » con « comparto »; modificando

il quattordicesimo capoverso come segue: « avverso la succitata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 marzo 2015 è stata promossa impugnativa al TAR Lazio, che con la sentenza n. 11004/2015 del 2 settembre 2015 – pur non risolvendo compiutamente la complessa questione – ha annullato la circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 Euro. Il TAR ha ritenuto illegittima la previsione di tale obbligo in quanto privo di un supporto legislativo, necessario sulla base del principio di legalità desumibile dagli articoli 97 e 23 della Costituzione. In particolare il giudice amministrativo ha negato che la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione possa essere considerata come manifestazione di un'attività certificativa o di attestazione, trattandosi invece di un mero flusso di informazioni. In più, nella sua pronuncia, il TAR Lazio ha affermato che « le conseguenze a livello organizzativo ed economico » derivanti dalla circolare del 9 marzo 2015 « costituiscono dati di fatto la cui valutazione può essere oggetto di ponderazione nella sola sede legislativa »; inserendo, nell'ultimo capoverso, dopo le parole « la politica » le seguenti « – come espresso chiaramente dallo stesso TAR nella citata sentenza – » e modificando infine il dispositivo aggiungendo, dopo la parola iniziative, le seguenti: « , anche a livello legislativo, ».

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO ritiene condivisibile la nuova formulazione della risoluzione in discussione, della quale tuttavia propone alcune limitate modifiche ovvero la soppressione, in premessa, al tredicesimo capoverso, del periodo « giova quindi sottolineare che di fatto, ancora oggi, a legislazione vigente quanto previsto dalla risoluzione Velo – Valducci non è attuato » e integrando il dispositivo aggiungendo, dopo le parole « ad assumere iniziative » la parola « eventualmente » e aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « così come indicato dalla sentenza del TAR citata in premessa ».

Vincenzo GAROFALO (AP) affidandosi alla riconosciuta competenza legislativa del sottosegretario Del Basso De Caro, accoglie la richiesta da questi formulata di modifica del nuovo testo, segnalando tuttavia che l'inserimento della parola « eventualmente » potrebbe inficiare la richiesta formulata dal giudice amministrativo di intervenire con norma di rango primario.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO sottolinea, come noto, che l'indicazione del TAR di ricorrere ad una norma di rango primario non può considerarsi cogente, ma fornisce un orientamento, che sarà ovviamente tenuto in considerazione dal Governo.

La Commissione approva la risoluzione 7-00782 Garofalo, come riformulata a seguito delle integrazioni del presentatore e delle modifiche richieste dal Governo (*vedi allegato 7*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00157.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO, indi del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Anna Maria CARLONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge AC. 2093-B recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come modificato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere.

Rileva che il disegno di legge che torna alla Camera dei deputati è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame al Senato, che è intervenuto su numerosi articoli approvati in prima lettura e ne ha aggiunto di nuovi. Ricorda che il testo è stato presentato alla Camera dei deputati in prima lettura il 12 febbraio 2014 e l'esame dello stesso si è concluso il 13 novembre 2014. Nel corso dell'esame al Senato, in seconda lettura, sono stati effettuati diversi interventi emendativi. Ricorda che la Commissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 16 settembre 2014.

Osserva che il disegno di legge consta ora di 79 articoli, che trattano tematiche di grande rilievo. Sottolinea che rispetto al testo originario sono stati innanzi tutto stralciati taluni articoli approvati dalla Camera, che sono confluiti in autonomi disegni di legge e che riguardavano la disciplina di gestione degli imballaggi e di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del testo approvato dalla Camera) e sono state introdotte nuove disposizioni. Dopo una breve introduzione volta a tracciare a grandi linee il contenuto del provvedimento, si ripromette di richiamare sinteticamente le disposizioni oggetto di modifiche nel corso dell'esame in seconda lettura relativamente ai profili di diretto interesse della Commissione.

In prima approssimazione, pur non essendo agevole tracciare un quadro sistematico delle disposizioni, vista l'ampiezza della materia e la complessità del testo, ritiene di poter comunque descrivere un quadro di massima: gli articoli da 1 a 10, anche se piuttosto eterogenei, possono essere a grandi linee ricondotti alla materia « Aree marine, tutela della natura e sviluppo sostenibile » e prevedono anche disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e sanitario; gli articoli da 12 a 15 riguardano la materia dell'energia; gli articoli da 17 a 24 trattano la materia degli acquisti verdi. Molte disposizioni riguardano la materia del trattamento dei rifiuti. Gli articoli 51-55 possono essere ricondotti alla disciplina della difesa del suolo. Nell'ambito di tali disposizioni si segnala l'articolo 51 che dispone l'istituzione e disciplina il funzionamento delle autorità di bacino distrettuali. Quelli tra l'articolo 58 e 62 alla materia della tutela delle risorse idriche. Evidenzia, infine, la presenza di alcune disposizioni specifiche e non raggruppabili nell'ambito delle aree tematiche, pur amplissime, appena definite.

Entrando più nel dettaglio delle modifiche introdotte dal Senato con riferimento alle materie di interesse della Commissione, fa presente che l'articolo 1 introduce un nuovo periodo al quarto comma dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), in materia di responsabilità per danni all'ambiente marino che siano arrecati dalle navi nel caso di avarie o incidenti. In particolare l'articolo in questione integra i presupposti in base ai quali, in caso di danni all'ambiente marino derivanti da avarie, qualora l'autorità marittima sia tenuta a intervenire in sostituzione dei soggetti obbligati in prima istanza, la stessa si possa rivalere in capo al proprietario del carico. La modifica introdotta recepisce testualmente quanto indicato nel parere reso dalla Commissione in prima lettura. Infatti, integrando la disposizione secondo la quale il recupero delle spese sostenute da parte dell'autorità marittima nella circostanza so-

pra indicata è consentito, a legislazione vigente, nei confronti del proprietario del carico (e nei limiti del valore del carico stesso), solo quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo, viene estesa tale responsabilità anche all'ipotesi in cui sia stata utilizzata una nave inadeguata alla qualità e quantità del carico trasportato.

L'articolo 5 introduce iniziative in tema di mobilità sostenibile. Il testo prevedeva, già nella formulazione esaminata da questa Commissione in prima lettura, uno stanziamento di 35 milioni di euro per l'anno 2015 per il finanziamento di progetti promossi da uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti e volti alla promozione della mobilità sostenibile nell'ambito di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. La disposizione è stata integrata in più punti dal Senato. Innanzitutto i progetti ammessi, oltre al *car-pooling*, al *bike-pooling* e alle altre forme di trasporto sostenibili già indicate nel testo approvato in prima lettura, possono riguardare, a seguito degli emendamenti presentati, anche *car-sharing* e *pie-dibus*. È stato altresì previsto che nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia predisposta una sezione denominata « Mobilità sostenibile », nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile. Un'ulteriore modifica prevede che sugli schemi di decreto ministeriale attuativi delle disposizioni di cui si tratta sia sentita la Conferenza unificata.

Sono stati introdotti ulteriori commi nella disposizione, anche piuttosto eterogenei rispetto alla materia. Il comma 3 prevede infatti un finanziamento un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 alla regione Emilia-Romagna per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclopedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, da realizzare mediante un accordo di programma che la regione concluderà con gli enti nella cui disponibilità si trovino le aree di sedime.

I commi 4 e 5 dell'articolo 5, introdotti nel corso dell'esame al Senato, intervengono invece sulla disciplina del cosiddetto infortunio *in itinere*, rientrante nella categoria generale dell'assicurazione sugli infortuni sui luoghi di lavoro. Più specificamente, modificando gli articoli 2 e 210 del T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965) si stabilisce che l'uso del velocipede, per i positivi riflessi ambientali, deve intendersi sempre necessitato.

Il comma 6, infine, prevede l'emana-zione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del *mobility manager* scolastico, fatte salve, tra l'altro, l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Il *mobility manager* scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni svolgendo tutti gli interventi funzionali a garantire l'obiettivo di assicurare l'abbat-timento dei livelli di inquinamento atmo-sferico ed acustico, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico.

L'articolo 20, introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (D. Lgs. n. 285 del 1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-*bis*, ai sensi del quale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza – allorquando necessino di sostituzione – devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED.

L'articolo 27 consente al Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, di individuare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i porti marittimi dotati di siti idonei in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e cul-

turali, attraverso accordi di programma stipulati con le predette associazioni, la capitaneria di porto, l'autorità portuale, se costituita, le imprese ittiche e il comune territorialmente competenti. Tale articolo è stato modificato dal Senato nel senso di inserire gli enti gestori delle aree marine protette tra i soggetti coinvolti nella stipula dei previsti accordi di programma finalizzati all'individuazione dei porti dotati di siti idonei, con riferimento alla raccolta effettuata in tali aree marine.

L'articolo 33, introdotto al Senato, consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e per i comuni nel cui terri-torio insistono isole minori, di istituire un contributo di sbarco. Detto contributo so-stituisce la vigente imposta di sbarco, ferma restando l'alternatività all'imposta di soggiorno. A tal fine viene sostituito l'articolo 4, comma 3-*bis* del decreto legi-slativo 14 marzo 2011, n. 23 in materia di federalismo fiscale, che ha istituito per i comuni delle isole minori la cosiddetta imposta di sbarco. La misura del contri-buto prevista è al massimo di euro 2,50 (dunque 1 euro in più rispetto alla vigente imposta di sbarco) e può essere elevato a 5 euro dai comuni in via temporanea. Esso è applicabile ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di li-nea, come previsto dalle norme vigenti; rispetto all'assetto attuale, esso può però essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di li-nea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il contributo di sbarco dovrà essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come so-stanzialmente avviene oggi per l'imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni attuali, si affida al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

L'articolo 64, che prevedeva una novella all'articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. n. 259 del 2003) introducendo quattro commi (da 1-*bis* a 1-*quinquies*), al fine di consentire che i soggetti presentatori delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-*bis* del Codice medesimo, si facciano carico degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti. Nel corso della seconda lettura sono stati modificati il comma 1-*bis* e 1-*ter*. Il comma 1-*bis*, impone al soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per la installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, il versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale di cui all'articolo 14 della legge 36 del 2001 (quindi delle ARPA). Nel corso della seconda lettura è stato stabilito che il citato contributo sia dovuto a condizione che tale parere sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4 ossia entro trenta giorni dalla comunicazione. Il comma 1-*ter* introdotto nell'articolo 93 del Codice, reca una disposizione analoga, ma con riferimento agli impianti di cui all'articolo 87-*bis*, cioè per gli impianti di completamento della rete di banda larga mobile per i quali è ammessa la procedura semplificata, consistente nella semplice presentazione della SCIA. Ricorda in proposito che la Commissione nel corso dell'esame in prima lettura aveva richiesto di valutare, alla luce dei rischi che tale costo supplementare potesse arrecare allo sviluppo della banda larga, la soppressione di tale disposizione.

L'articolo 72, concernente la predisposizione della strategia nazionale delle *Green Community*, al fine di individuare il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equili-

brato le risorse principali di cui dispongono e che in tale ambito individua tra gli obiettivi l'integrazione dei servizi di mobilità (comma 2, lettera *f*) non è stato modificato per le parti di interesse della Commissione.

È stato infine introdotto dal Senato l'articolo 78 che modifica le vigenti norme relative all'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN), da un lato, modificando il novero dei possibili utilizzi e le caratteristiche delle strutture di destinazione, dall'altro, disciplinando le modalità tramite le quali è possibile giungere all'esclusione, dal perimetro del SIN, delle aree interessate dai dragaggi (nuove lettere *c*) e *d*) del comma 2 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994). L'attuale testo del comma 2 dell'articolo 5-*bis* della legge 84/1994 disciplina l'utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). La lettera *c*) del medesimo comma stabilisce che i suddetti materiali, qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti possono essere destinati a refluento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento. Il nuovo testo, introdotto dal progetto di legge, innova nei seguenti punti: i materiali in questione possono essere collocati anche in strutture di conterminazione. Si prevede inoltre che le strutture di destinazione siano realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati *standard* tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudici-

care il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse. Tale principio sostituisce la disposizione oggi vigente che indicava invece un preciso parametro come presupposto per consentire le operazioni sopra descritte (si prevedeva che le strutture sopra descritte fossero dotate di un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo « in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 per 10-9 m/s »). La nuova lettera *d*) infine prevede che qualora i materiali risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi.

Nel segnalare, ancora una volta, la rilevanza del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun deputato chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ivan CATALANO (SCpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, la proposta di legge C. 1454 Senaldi e abbinate recante

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, ai fini dell'espressione del parere. Osserva che la proposta di legge consta di cinque articoli e si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la legge si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori (articolo 1).

Segnala che le disposizioni più rilevanti della proposta di legge sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di tali sistemi. L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche *online*, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione.

Sotto il profilo tecnico il citato codice identificativo consisterà in un segno unico e non riproducibile, ottimizzato per il sistema mobile (e le sue future evoluzioni) e per le applicazioni per *smartphone* e *tablet* e i loro futuri sviluppi tecnologici. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi,

nonché le tecnologie applicabili. Sempre il medesimo regolamento stabilirà le modalità di collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni di categoria interessate per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema. Si tratta pertanto di un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che, come tutti i sistemi volontari, prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti (tramite le loro associazioni).

L'articolo 3 introduce delle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. Le agevolazioni possono essere attribuite a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime cosiddetto « *de minimis* », ossia non più di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, per aiuti concessi sotto forma di erogazione diretta di una sovvenzione o di contributi in conto interessi; per gli aiuti dati in forma diversa, come prestiti, conferimenti di capitale, o prestazioni di garanzie, le soglie e le condizioni sono previste dall'articolo 4 del regolamento n. 1407 del 2013 relativo al regime « *de minimis* ». Le agevolazioni sono finanziate per 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. Si rimette ad un regolamento, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle agevolazioni, prevedendosi, comunque, il positivo esito della procedura di

informazione presso la Commissione europea quale condizione per l'applicazione della disciplina di cui si tratta.

L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni, rispetto alla quale si fa rinvio all'articolo 517 del codice penale che sanziona il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci punendo con la reclusione fino a 2 anni e una multa fino a 20.000 euro « chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto ». L'articolo 5 disciplina infine l'entrata in vigore della legge.

Gli elementi di diretto interesse della Commissione sono fondamentalmente connessi alle modalità tecniche di individuazione del sistema di tracciatura che sarà utilizzato. Al riguardo ritiene condivisibile l'utilizzo di codici univoci che possano essere letti con le applicazioni in uso su *smartphone* e *tablet*, al fine di consentire anche agli utenti con minori competenze informatiche una fruizione agevole dello strumento. Giudica opportuno che venga valutato se accompagnare l'introduzione di questo sistema con adeguate campagne informative mirate soprattutto agli utenti sopra ricordati, e soprattutto anziani, anche per non allargare ulteriormente il divario di competenze e di opportunità già presente nel nostro Paese.

In via generale ritiene che la proposta oggetto di analisi, prevedendo una procedura volontaria di tracciabilità possa senz'altro essere di positivo impatto sul sistema industriale italiano anche con riferimento ai settori di competenza della Commissione. Giudica tuttavia opportuno osservare che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e degli orientamenti sul punto più volte manifestati in sede europea, la proposta di legge in questione sembra riconducibile al complesso della normativa che viene indicata come regolamentazione tecnica. Per questo motivo le disposizioni recate dal

comma 5 dell'articolo 3, che dispongono l'applicazione delle procedure dettate dalla direttiva di codificazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1535 del 2015, in materia di regolamentazioni tecniche, dovrebbero riferirsi, prima che al regolamento attuativo sui criteri e sulle modalità di assegnazione delle agevolazioni, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 3, al complesso delle misure previste dalla proposta di legge in esame. Segnala infatti che la direttiva (UE) n. 1535 del 2015 disciplina la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione e, in particolare, al paragrafo 1 dell'articolo 5 stabilisce che « gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa ».

Anticipa comunque, per i profili di competenza della Commissione, l'intenzione di rendere parere favorevole sulla proposta di legge.

Michele Pompeo META, *presidente*, anche in ragione dell'imminente avvio della chiama dei deputati in Assemblea per l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-06475 De Lorenzis: Problematiche connesse alle limitazioni dell'ambito di applicazione del divieto di transito in aree marittime sensibili.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

5-02775 Luigi Gallo: Modalità di affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le procedure che hanno portato alla aggiudicazione della gare di evidenza pubblica per la privatizzazione delle società Tirrenia S.p.A. e Siremar S.p.A. (ex gruppo Tirrenia) sono state espletate dall'Amministrazione straordinaria previa acquisizione del parere favorevole della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

In merito alle procedure relative a presunti aiuti di Stato istruite dalla Commissione europea, informo che le stesse sono in fase di svolgimento e, a tutt'oggi, non sono state erogate sanzioni.

Quanto al terzo quesito posto, ricordo che l'articolo 19-ter della legge n. 166 del 2009, in base al quale sono state stipulate le Convenzioni con le Società CIN e Compagnia delle Isole agli esiti delle procedure di privatizzazione, stabilisce uno stanziamento annuo sul bilancio statale di euro 72.685.642,00 per CIN e euro 55.694.895,00 per Compagnia delle Isole, come limite massimo delle risorse disponibili erogabili alle stesse società. Le predette somme vengono erogate secondo le rate di pagamento previste dalle Convenzioni stipulate, rispettivamente, il 18 e il 30 luglio 2012. Pertanto, la somma sulla quale esercitare il recupero non risulta ad oggi corrisposta nella misura indicata dal-

l'Onorevole interrogante, tantomeno sussistono elementi atti a giustificare tale eventuale recupero in quanto trattasi di corrispettivi per servizi resi dalle Compagnie in virtù delle predette Convenzioni.

In relazione all'avvenuto trasferimento dell'assetto societario di CIN, gli uffici del MIT ne hanno avuta conoscenza con nota della società stessa lo scorso 19 luglio; con tale nota si comunicava che la compagine societaria, a far data dal 7 luglio 2015, risultava composta da: Famiglia Onorato S.p.A. con una partecipazione del 60 per cento del capitale sociale e da Moby S.p.A. con una partecipazione del 40 per cento del capitale sociale; ogni eventuale competenza sull'acquisizione in argomento è dell'AGCM.

In ogni caso, l'avvenuta cessione non modifica gli obblighi di corresponsione delle quote di sovvenzione relative alla Convenzione, né concretizza presupposti validi per l'annullamento della Convenzione stessa per l'esercizio dei servizi di collegamento con le isole maggiori e minori.

Infine, in risposta alla richiesta di informazioni sui sinistri marittimi accaduti alle navi Florio, Rubattino e Sharden, lascio agli atti un prospetto riepilogativo degli eventi e delle risultanze delle indagini svolte (*allegato*).

Allegato alla risposta all'interrogazione 5-02775 Luigi Gallo**Attività della Commissione Centrale di Indagine sui sinistri marittimi, istituita a seguito di decreto legislativo n. 28/2001, in merito agli eventi occorsi nel periodo dal 2001 al 2009 ai danni delle navi Rubattino e Vincenzo Florio.****M/N RUBATTINO**

- In data 29 giugno 2001 - durante la fase di approdo nel Porto di Napoli, l'unità urtava violentemente alla banchina non riuscendo a fermare l'abbrivio a causa di un'avaria del dispositivo di comando del passo dell'elica, provocando una deformazione del bulbo prodiero ed uno squarcio sul mascone di sinistra al di sopra della linea di galleggiamento.

La Commissione, a seguito di analisi degli elementi costituenti l'inchiesta sommaria e formale, ha provveduto a richiedere all'organismo RINA informazioni tecniche relative al sinistro nonché una relazione dettagliata delle caratteristiche dell'impianto automatico di controllo del passo dell'elica. Inoltre, la Commissione ha richiamato gli organismi riconosciuti ABS, RINA, BV per l'eventuale aggiornamento dei Manuali SMS delle società di gestione relativamente al dispositivo citato in premessa.

M/N FLORIO

- In data 18 novembre 2001 - durante la manovra di uscita dal Porto di Napoli, a seguito di un'errata valutazione delle condizioni meteorologiche (raffiche di vento superiori a 25 nodi) l'unità urtava la testata del molo Martello provocando uno squarcio di circa 15 metri sulla fiancata di sinistra al di sopra della linea di galleggiamento.

Per tale evento non risulta che la Commissione abbia rilevato elementi utili di valutazione atti a proporre interventi di modifica delle regole tecniche o normative per il miglioramento delle condizioni della sicurezza della navigazione. Dall'inchiesta formale è emerso che le cause del sinistro sono da attribuire ad errore umano.

- 18/19 dicembre 2004 - *Black out* con conseguente spegnimento dei motori in avverse condizioni meteo e successivo incendio nel locale garage. Fatto avvenuto durante la notte tra il 18 ed il 19 dicembre 2004 durante la navigazione da Palermo a Napoli a circa 18 miglia a Nord-Est di Capo Gallo (PA).

La Commissione ha effettuato il monitoraggio e l'analisi dell'inchiesta relativa all'evento formulando opportune raccomandazioni sia per l'Amministrazione che per la Società di navigazione.

- 29 maggio 2009 - Incendio nel locale garage durante la navigazione da Napoli a Palermo a circa 46 miglia dal Porto di Palermo.

La Commissione, dopo aver esaminato gli atti dell'inchiesta sommaria, ha deliberato di attendere le risultanze dell'inchiesta formale che si è conclusa il 15 maggio 2013, in data successiva alla soppressione della suddetta Commissione con decreto legislativo n.165/2011.

Attività dell'Organismo Investigativo sui Sinistri Marittimi (OISM), istituito a seguito del decreto legislativo n. 165/2011, in merito agli eventi occorsi alla nave Sharden il 3 febbraio 2012.

Il sinistro relativo alla **M/n Sharden** in data 3 febbraio 2012 risulta essere stato classificato come incidente "grave", avendo l'unità subito in tale evento uno squarcio sopra la linea di galleggiamento durante una manovra di uscita dal porto di Civitavecchia. L'inchiesta sommaria sull'incidente ha stabilito che il danno subito è da addebitare alle eccezionali condizioni meteo imposte dalle improvvise e violente raffiche di vento trasversali alla nave, nonché ad una errata procedura di gestione da parte del comando di bordo della situazione di emergenza meteorologica in atto.

ALLEGATO 2

**5-05273 Lodolini: Criticità inerenti alla realizzazione del cosiddetto
« nodo ferroviario » di Falconara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il collegamento Orte – Falconara con la linea Adriatica – Nodo di Falconara è inserito nel primo programma delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, approvato dal CIPE con delibera n. 121/2001 ed è compreso tra le infrastrutture di preminente interesse nazionale dell'intesa generale quadro tra Governo e Regione Marche, sottoscritta il 24 ottobre 2002. Ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) è stata designata quale soggetto aggiudicatore dell'intervento.

Tale collegamento prescinde dallo studio di fattibilità per l'arretramento della linea ferroviaria adriatica elaborato dalla Provincia di Ancona in quanto si colloca nella più ampia previsione di raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, già in parte attuato, che nella configurazione definitiva diventerà l'asse portante del collegamento plurimodale tra il nord-est e Gioia Tauro. L'interconnessione tra le due linee permette di semplificare il collegamento tra le linee costiere Adriatica e Tirrenica attraverso il superamento del nodo di Falconara e rende attivabile concretamente una seconda direttrice di collegamento tra Roma e le regioni del nord, alternativa alla dorsale Milano-Roma con un vantaggio, in termini di percorrenza globale, dell'ordine di 30 minuti. L'intervento consentirà, inoltre, di eliminare il tratto della linea Adriatica ad elevato rischio che attraversa la raffineria API, tra le stazioni di Montemarciano e Falconara Marittima, e renderà disponibili, con evidenti benefici ambientali e urbanistici, i siti degli scali merci dismessi a Falconara Marittima.

La soluzione progettuale prescelta è stata selezionata tra le varie alternative di tracciato previste nello Studio di Impatto Ambientale sviluppato in fase di progettazione preliminare.

Quanto all'eventuale convocazione di una nuova conferenza di servizi, RFI ha fatto presente che nel corso dell'*iter* approvativo istituzionale non risulta che gli enti locali partecipanti abbiano evidenziato la necessità o l'opportunità di sviluppare precedenti o nuovi studi di fattibilità in alternativa alla soluzione progettuale proposta. La localizzazione urbanistica e la compatibilità ambientale dell'opera sono state attestate con l'approvazione del Progetto preliminare da parte del CIPE con delibera n. 96/2005 del 29 luglio 2005. Successivamente, con delibera n. 54/2011 del 3 agosto 2011, il CIPE ha approvato il Progetto definitivo. Tale approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

In merito al programma di investimento denominato Direttrice Orte-Falconara, questo contiene tutti i progetti di investimento necessari per il completamento del raddoppio della linea Orte-Falconara, compreso il Progetto Collegamento Orte – Falconara con la linea Adriatica – Nodo di Falconara.

Gli interventi di completamento del raddoppio della linea Orte-Falconara sono tutti inclusi nel vigente Contratto di Programma 2012-2016 tra il MIT e RFI per la gestione degli investimenti; alcuni inter-

venti sono inseriti tra le « Opere in corso » (finanziati) e altri tra le « Opere programmatiche » (da finanziare).

Gli interventi « Raddoppio della tratta Spoleto-Campello » e « Raddoppio della tratta Castelplanio-Montecarotto » sono attualmente in fase di realizzazione. Per la « Variante di Falconara », che costituisce la prima fase funzionale del 1° lotto funzionale del « Collegamento Orte – Falconara con la linea Adriatica – Nodo di Falconara » essendo uno dei progetti finanziati, è stata avviata la procedura di gara, già conclusa.

In tale stato di cose, non risulta opportuno modificare la priorità di successione dei lotti funzionali in cui l'intero Programma Orte – Falconara è stato suddiviso.

Gli altri interventi di raddoppio della linea Orte – Falconara sono in fase di progettazione avanzata.

Infine, circa la possibilità di procedere alla sospensione del procedimento relativo al progetto definitivo rimodulato denominato « Nodo ferroviario di Falconara », informo che questo è stato inoltrato a tutti gli enti gestori delle possibili interferenze con il sedime dell'infrastruttura ferroviaria, così come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002.

In fase di istruttoria VIA sul progetto preliminare è stato prodotto da RFI un documento integrativo allo Studio di Impatto Ambientale che ha evidenziato la piena compatibilità dell'opera con i vincoli cogenti sull'area aeroportuale.

In fase di progettazione definitiva, su richiesta dell'ENAC, la suddetta problematica è stata approfondita e valutata di concerto con i competenti uffici di ENAV, ENAC e della società Aerdorica, in modo

da definire le possibili implicazioni della nuova opera ferroviaria con la navigazione aerea.

Nel 2008, l'ENAC ha rilevato la sostanziale assenza di implicazioni tra la nuova opera e lo scalo aeroportuale, pur precisando che la nuova infrastruttura è da ritenersi soggetta, in generale, al rispetto del vigente Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti e, in particolare, a determinate prescrizioni e raccomandazioni.

In ottemperanza a tali richieste, RFI ha commissionato all'ENAV uno specifico studio aeronautico al fine di valutare la compatibilità elettromagnetica dell'opera con i radio aiuti di assistenza al volo, le sue interferenze con le superfici di rispetto di avvicinamento e decollo nonché gli impatti sulle procedure di volo attualmente in uso nello scalo aeroportuale.

Detto studio ha evidenziato che le nuove infrastrutture sono compatibili con i vincoli aeronautici di cui al Regolamento ENAC per la costruzione degli aeroporti, non interferiscono con i radio aiuti di assistenza alla navigazione e non influenzano negativamente sulla sicurezza delle operazioni dell'aeroporto o sulla regolarità delle stesse.

L'ENAC, soggetto formalmente convocato dal MIT alla Conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo, non ha ritenuto di formulare ulteriori prescrizioni né osservazioni. Peraltro, il progetto esecutivo sarà sottoposto all'approvazione di ENAC e sull'opera completata vi sarà la verifica di agibilità finale, sempre da parte di ENAC.

Allo stato attuale risultano già affidate da RFI, e a breve saranno avviate, le prestazioni di progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera.

ALLEGATO 3

5-06299 Bergamini: Minacce per la *privacy* e per la sicurezza dei conducenti di veicoli controllati da sistemi computerizzati e possibili destinatari di attacchi informatici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli autoveicoli sono oggetto di omologazione europea ai sensi della direttiva quadro 2007/46/CE, la quale stabilisce le prescrizioni tecniche e amministrative cui i veicoli devono conformarsi, prevedendo anche il rispetto di una serie di regolamenti particolari nel settore della sicurezza e della protezione ambientale, oggetto di periodico adeguamento al progresso tecnico.

Ciò premesso, appare evidente come la trattazione della tematica richiamata non possa che aver luogo in ambito europeo e internazionale. Infatti, la Commissione europea sta studiando i possibili sviluppi delle tecnologie che permettono le comunicazioni tra i veicoli (*vehicle to vehicle*) e tra i veicoli e le infrastrutture (*vehicle to infrastructure*), analizzando i potenziali benefici che queste tecnologie apporteranno, soprattutto in termini di sicurezza stradale e di una migliore gestione del traffico.

A tal fine, è stata istituita a Bruxelles una Piattaforma dei sistemi intelligenti di trasporto cooperativi con l'obiettivo di adottare, entro il 2016, una *roadmap* per l'implementazione di tali sistemi in tutta l'Unione europea.

Uno dei gruppi di lavoro istituiti all'interno della Piattaforma si occupa di protezione dati e *privacy*, e da esso potranno scaturire iniziative miranti ad emendare i pertinenti regolamenti sulla omologazione dei veicoli quali, ad esempio, la protezione

contro l'uso non autorizzato del veicolo (Regolamento ECE/ONU n. 116), la compatibilità elettromagnetica (Regolamento ECE/ONU n. 10), i sistemi di sterzata (Regolamento ECE/ONU n. 79).

Inoltre, un altro specifico gruppo di lavoro in materia di *security* si sta occupando di identificare le misure più idonee a proteggere i veicoli connessi verso l'esterno, sia con altri veicoli che con le infrastrutture.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta partecipando attivamente alle iniziative in atto a livello europeo e internazionale; infatti, i Ministri dei trasporti del G7, riunitisi a Francoforte il 17 settembre scorso, hanno adottato una dichiarazione congiunta in materia di guida automatizzata e connessa, nella quale si promuove la cooperazione a livello internazionale al fine di assicurare un adeguato quadro regolamentare per i veicoli con tecnologia innovativa « assicurando la protezione dei dati e la *cyber security* ».

Inoltre, l'argomento *cyber security* farà parte del programma di lavoro dell'istituendo gruppo di alto livello della Commissione europea denominato « GEAR 2030 » che costituirà il naturale proseguimento delle attività svolte dai precedenti gruppi di alto livello CARS 21 e CARS 2020, proprio con l'obiettivo di rendere il comparto automobilistico maggiormente competitivo nel rispetto di elevati *standard* di sicurezza e ambientali.

ALLEGATO 4

5-06348 Lodolini: Possibili cause del principio di incendio verificatosi il 7 settembre 2015 sul treno Freccia Bianca sulla tratta Lecce-Milano, all'altezza della stazione ferroviaria di Varano (AN).

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riferisce l'Onorevole interrogante, il 7 settembre 2015, sulla quarta carrozza del treno *Frecciabianca* 9818 proveniente da Lecce e diretto a Milano Centrale, in prossimità della fermata di Ancona Stadio, veniva rilevato dal Capotreno in servizio un principio di incendio.

Riferisce Trenitalia che il proprio personale di bordo si è adoperato tempestivamente per spegnere il focolaio avvalendosi degli appositi estintori posizionati a bordo treno e il convoglio, dopo una prima verifica tecnica da parte dei macchinisti, veniva portato alla stazione di Varano da dove, dopo l'intervento di una unità dei Vigili del Fuoco, veniva autorizzato alla ripresa della marcia fino alla stazione di Ancona Centrale; qui la vettura interessata veniva tolta dalla composizione del treno, che ripartiva per la destinazione programmata di Milano.

Riguardo alle cause dell'evento, Trenitalia precisa che:

il principio di incendio si è sviluppato all'interno dell'armadio contenente il quadro di media tensione, posto nel vestibolo di salita/discesa della carrozza 4, provocando l'emissione di fumo e non di fiamme, in quanto i materiali utilizzati sono ignifughi;

la vettura interessata è stata ristrutturata solo da pochi anni, è ancora coperta da garanzia dell'impresa che ha eseguito gli interventi, e risulta essere stata sottoposta al regolare ciclo di manutenzione previsto dalle disposizioni vigenti;

la Commissione di indagine nominata da Trenitalia ha accertato che il principio di incendio è stato originato dal degrado interno di un interruttore magnetotermico presente sul quadro di media tensione, inconveniente questo non rilevabile in sede di manutenzione in quanto relativo alla parte interna del componente;

i passeggeri della carrozza 4 sono stati assistiti dal Personale di Bordo che ha provveduto immediatamente a metterli in sicurezza presso altre vetture e a fornire le necessarie informazioni sull'accaduto e sull'evolversi della situazione; nella stazione di Ancona sono stati consegnati generi di conforto da parte del Servizio Assistenza di Trenitalia;

agli stessi viaggiatori è stata anche prospettata l'alternativa del proseguimento del viaggio con altri treni, ma la maggior parte ha optato per proseguire con lo stesso *Frecciabianca* 9818, ripartito dopo lo scarto della vettura.

ALLEGATO 5

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

A) *Parere del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla risoluzione 7-00404 Dell'Orco ed altri.*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - U.S. INT. CABINETTO REGISTRO UFFICIALE - L. 001309 - 19-11-2015

MODULARIO
Ambiente - 7



Roma

Mod. 7

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e
del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia del
Territorio e delle Acque

All'Ufficio legislativo
Interrogazioni parlamentari

SEDE

Protocoll. A MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0018619/STA del 18/11/2015
DIV. IV

OGGETTO: Risoluzione in Commissione n. 7-00404 - On. Dell'Orco ed altri.

Con la risoluzione in oggetto, relativa al progetto infrastrutturale di RFI Spa «Collegamento Orte-Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara», ovvero alla realizzazione del collegamento diretto della linea ferroviaria Orte-Falconara con la linea ferroviaria adriatica mediante la costruzione di una bretella a binario unico della lunghezza di 1,5 chilometri circa con la contestuale costruzione di una variante, sulla linea adriatica, a doppio binario della lunghezza di circa 4,4 chilometri costituente il cosiddetto bypass al sito della raffineria API di Falconara, l'interrogante, preso atto che:

- in data 24 ottobre 2013 è stata presentata una petizione ex articolo 50 della Costituzione a firma dei Presidenti del Movimento «Ondaverde» ONLUS (primo firmatario), dell'Associazione Comitato Quartiere Fiumesino, dell'Associazione Comitato Quartiere Villanova di Falconara Marittima (Ancona) indirizzata al Presidente della Camera dei deputati ed ai Presidenti delle Commissioni parlamentari VI, VIII e IX (finanze, ambiente/territorio e trasporti), al fine di avviare una revisione complessiva del progetto di RFI;
- esiste un progetto alternativo del 2004, proposto dalla provincia di Ancona (e sposato anche dalla provincia di Pesaro a maggio 2010), che potrebbe sostituire efficacemente l'attuale progetto generando risparmi in termini economici e guadagni in termini di utilità e funzionalità;

chiede un impegno del Governo affinché, in particolare:

- considerata l'estraneità dell'intervento rispetto alle priorità indicate nella legge obiettivo e il progressivo aumento dei costi, a valutare la fattibilità del progetto alternativo proposto dalle province di Ancona e di Pesaro, anche a valle di un supplemento di istruttoria che preveda una profonda analisi costi benefici.

In merito ai quesiti posti, si rappresenta che questo Ufficio non è competente in materia di programmazione e realizzazione di infrastrutture ferroviarie.

Parimenti, in merito alle problematiche inerenti l'eventuale insistenza delle opere previste in zone a rischio idrogeologico, ed, in particolare, fatto riferimento a quanto rappresentato al punto c) delle premesse della risoluzione in oggetto, si

rappresenta quanto al riguardo di recente riferito dalla Regione Marche – Autorità di bacino Regionale.

Storicamente, l'area in argomento risulta indicata a rischio esondazione molto elevato (R4) fin dalla emanazione del Piano Straordinario redatto ai sensi del DL 180/98 (convertito in legge 267/98), poi recepito nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini regionali delle Marche del 2004 (tuttora vigente).

A seguito dell'alluvione del settembre 2006 la situazione di rischio si è peraltro aggravata, e pertanto con il "Piano Straordinario dei bacini idrografici colpiti dagli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale in data aprile 2008, sono state ampliate le porzioni di territorio soggette al rischio idrogeologico.

Con riferimento al progetto in questione, si rappresenta che l'opera rientra nell'ambito del 1° programma delle infrastrutture strategiche di cui alla Deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

Sul progetto preliminare la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Servizio "Progettazione OO.PP VIA Attività estrattive" n. 76/POP del 08.09.2003, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e richiesta di approfondimenti.

Quindi, il progetto preliminare del "Nodo di Falconara" è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, dal C.I.P.E. con la Deliberazione 29 luglio 2005, n. 96, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 57 del 09 marzo 2006.

Conseguentemente, con propria nota del 7 gennaio 2009 la Società Rete Ferrovie Italiane S.P.A. ha trasmesso alla Regione Marche il progetto definitivo dell'opera, per l'istruttoria e le verifiche di competenza di cui all'art. 166, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Su tale progetto l'Autorità di Bacino Regionale si è espressa con propria nota n. Id. 2423861 del 24/03/2009.

Successivamente, con nota n. 358740 del 23 giugno 2009, l'Autorità di Bacino Regionale ha comunicato che, nella propria sede, si era svolto un incontro con RFI s.p.a. e il progettista delle opere idrauliche: a seguito di tale incontro, RFI ha inviato una comunicazione con la quale si è dichiarata disponibile a recepire le prescrizioni che verranno presentate, in un secondo tempo, dalla stessa Autorità di Bacino, e che sono quindi da considerarsi agevolmente ottemperabili da parte di RFI.

Quindi, con Decreto regionale del Dirigente della Posizione di Funzione Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 11/VAA_08 del 09/02/2010, si è dato atto dell'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni impartite con il citato Decreto n. 76/POP del 08.09.2003, così come recepite nella Delibera CIPE n. 96 del 29.07.2005, subordinatamente alle condizioni elencate nell'allegato "A" dello stesso decreto.

In particolare, con il Decreto regionale n. 11/VAA_08 del 09/02/2010 si è osservato, tra le altre, che :

era pervenuta una osservazione da parte di portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e che la stessa era stata valutata in sede istruttoria;

in relazione all'istruttoria condotta e ai contributi raccolti emerge una sostanziale coerenza del progetto definitivo con il progetto preliminare oggetto della Delibera CIPE n. 96 del 29.7.2005. Non sono state rilevate variazioni del progetto definitivo tali da assumere rilievo sotto l'aspetto localizzativi, ma sono finalizzati all'introduzione di elementi migliorativi. La fase di cantierizzazione risulta sostanzialmente coerente con le previsioni del progetto definitivo fatti salvi gli aspetti di dettaglio determinati dallo sviluppo esecutivo degli elaborati. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere adeguato alle prescrizioni da produrre con il progetto esecutivo. Si ritiene verificata l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni della delibera CIPE per gli aspetti ambientali, a condizioni che sia rispettato quanto indicato nell'Allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Allegato A – Prescrizioni - Idrologia e Idraulica

1. Dovranno essere recepite le prescrizioni che verranno presentate successivamente dall'Autorità di Bacino;
2. Dovrà essere acquisito il parere vincolante dell'Autorità idraulica competente (Provincia di Ancona Settore Difesa del Suolo);

In ultimo, in merito alle condizioni di scarsa adeguatezza del reticolo idrografico minore, anch'esse lamentate dall'interrogante, si osserva che a livello di interventi di mitigazione del rischio nell'area (a prescindere dal progetto RFI), sono al momento in fase di attuazione i seguenti interventi, i cui benefici si ripercuoteranno ovviamente anche nei riguardi dell'impatto dell'opera ferroviaria da realizzare:

- "Bacino Idrografico Fiume Esino – Fossi di Castelferretti. Comuni di Ancona, Camerata Picena e Falconara M.ma. O.P.C.M. n. 3548/2006 – Allegato C3. Interventi di completamento per la riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006, Fosso Cannettacci, Fosso San Sebastiano, Fosso della Liscia confluenza fossi minori." Importo € 3.100.000 in fase di appalto da parte della Provincia di Ancona;
- AN006A/10 "Opere di regimazione idraulica e di riduzione delle criticità lungo i fossi S. Sebastiano, Rigatta, Cannettacci" Importo € 1.600.000 previsto nell'Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25/11/2010, come aggiornato dall'Atto integrativo del 15/10/2014, in fase di avvio.

DIRETTORE GENERALE AD INTERIM

Avv. Maurizio Perrice



B) Elementi informativi relativi al raddoppio della direttrice Orte-Falconara

Per completezza di informazione, si riportano di seguito elementi informativi relativi al raddoppio della direttrice Orte-Falconara.

Il Programma di investimento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. denominato “Direttrice Orte-Falconara” contiene tutti i Progetti di investimento necessari per il completamento raddoppio della linea Orte-Falconara.

Gli interventi di completamento del raddoppio della linea Orte-Falconara sono tutti inclusi nel vigente Contratto di Programma 2012-2016 per la gestione degli investimenti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Il programma di investimenti prevede un onere complessivo di **3.393 milioni di euro**, dei quali risultano disponibili 340 milioni di euro. Risulta ultimato il raddoppio del tratto Fabriano-Posto Movimento 228, mentre sono in fase di realizzazione il tratto Castelplanio-Montecarotto e Spoleto-Campello. Per il resto dell'opera risultano allo stadio di progetto definitivo il tratto Terni-Spoleto avente un costo di 572 milioni di euro e per il quale è disponibile la copertura di 11 milioni di euro con la quale è stata redatta la progettazione preliminare e definitiva. Si trovano infine allo stadio di progetto preliminare il tratto Foligno-Fabriano - per il quale devono essere individuate le coperture al fabbisogno di 1.919 milioni di euro- e l'intervento Posto Movimento 228 – Castelplanio- per il quale devono essere individuate le coperture al fabbisogno di 573 milioni di euro.

Si riporta di seguito un dettaglio degli investimenti programmati.

Raddoppio Fabriano – PM 228

Il raddoppio della linea interessa l'estesa dalla stazione di Fabriano al km 223+902 fino al Posto di Movimento (PM 228) al km 228+053.

Il raddoppio è stato realizzato parte in affiancamento, parte in variante di tracciato, di cui circa 1,6 km in galleria naturale (“Galleria Fabriano”).

L'intervento comprende anche l'adeguamento dei dispositivi di armamento nella stazione di Fabriano (nuovo PRG e modifiche all'ACEI) e la nuova SSE di Albacina.

L'intervento è stato attivato all'esercizio.

Raddoppio Castelplanio - Montecarotto

Il raddoppio, dell'estesa di circa 6 km, si sviluppa parte in affiancamento e parte in variante (circa il 50%) con velocità di tracciato di 150 km/h e pendenza massima del 7‰.

Stato di attuazione:

- Spoleto-Campello - realizzazione delle opere in corso.
- Fabriano-PM 228 – Realizzazione raddoppio ultimata, attivazione avvenuta in data 20 dicembre 2009.

Castelplanio-Montecarotto - realizzazione delle opere in corso.

Raddoppio Spoleto-Campello

Il progetto prevede il raddoppio della linea esistente per circa 10 km, di cui circa 6 km in affiancamento, a partire dalla stazione di Spoleto, e circa 4 in variante fino al ricongiungimento con l'attuale sede raddoppiata in corrispondenza della stazione di Campello. Sono previste altresì modifiche al PRG di Spoleto e Campello e la realizzazione di una nuova SSE a Spoleto.

Raddoppio Terni-Spoleto

E' previsto il raddoppio tra le stazioni di Terni e Spoleto realizzando un nuovo tracciato in variante a semplice binario, di circa 22 km, prevalentemente in galleria, mantenendo in esercizio il binario esistente; i due binari saranno specializzati per tipologia di traffico. E' altresì prevista la costruzione di una nuova SSE e la realizzazione di nuovi apparati di sicurezza nelle stazioni di Terni e di Spoleto.

Stato di attuazione: in data 19 febbraio 2013 la progettazione definitiva è stata trasmessa al MIT per l'avvio della procedura approvativa secondo l'iter previsto per Progetti di Legge Obiettivo.

L'iter approvativo è ancora in corso.

Raddoppio Foligno - Fabriano

Il progetto prevede il raddoppio della tratta compresa fra Foligno e Fabriano, già predisposta per ricevere il doppio binario.

L'intervento è previsto prevalentemente in variante di tracciato e in galleria, per una estesa complessiva di 54 km, di cui solo circa 6 km nel territorio della Regione Marche, dal confine con l'Umbria, situato nella galleria di Fossato di Vico, fino alla stazione di Fabriano.

Stato di attuazione: il progetto preliminare è stato inviato al M.I.T. nel 2003 secondo le procedure di Legge Obiettivo (legge 443/01), ricevendo l'approvazione, in linea tecnica, con Delibera CIPE Delibera Num. 87 del 29/03/2006 pubblicata sulla G.U. il 6 novembre 2006.

Raddoppio Posto di Movimento (PM) 228 - Castelplanio

Il raddoppio interessa un'estesa di circa 21 km e si sviluppa prevalentemente in variante ed in galleria. La soluzione progettuale adottata tiene conto delle problematiche ambientali delle zone attraversate (Parco della Gola della Rossa-Frasassi, opere di presa dell'acquedotto Gorgovivo).

Stato di attuazione: il progetto preliminare è stato inviato al M.I.T. nel 2003 secondo le procedure di Legge Obiettivo (legge 443/01).

A seguito del parere negativo espresso dal MiBAC, è stata elaborata una nuova soluzione progettuale giudicata positivamente senza peraltro determinare la conclusione dell'iter approvativo della progettazione preliminare.

ALLEGATO 6

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

**INTERVENTO DEPOSITATO DAL DEPUTATO
DONATELLA AGOSTINELLI**

Le audizioni delle associazioni dei cittadini di Falconara Marittima e dell'ENAC svolte dalla IX Commissione hanno fornito un quadro chiaro della situazione creatasi attorno e a causa del cosiddetto *bypass* ferroviario di Falconara Marittima.

La documentazione depositata dalle associazioni dei cittadini il 27 gennaio scorso ha dimostrato due aspetti essenziali:

1) la necessità del collegamento ferroviario diretto tra la linea Orte – Falconara e l'adriatica, già nel 1998 era oggetto di un progetto preliminare da parte dell'allora Ferrovie dello Stato, progetto cofinanziato dall'Unione Europea e dal Coordinamento delle Regioni Adriatiche. Per quel progetto chiamato *Bretella FFSS Chiaravalle – Montemarignano*, a novembre 2000 la Regione Marche chiese un approfondimento al Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Ancona che calcolò l'importo finanziario necessario alla realizzazione in 63 Miliardi di lire per 5 km di ferrovia. Progetto che non interferiva con l'aeroporto delle Marche, interferiva marginalmente con una zona a rischio idrogeologico, aveva costi contenuti.

2) Per quanto riguarda la sicurezza, a seguito dell'incendio del 25 agosto 1999 alla raffineria API, il 20 luglio 2000 il Gruppo di lavoro multidisciplinare costituito tra Ministero dell'Ambiente, Regione Marche, Provincia di Ancona, Comune di Falconara e Comitato Tecnico Regionale

valutò, con l'assenso delle FS SpA, che: « nel medio termine – assunta la scadenza del 2005, è plausibile l'ipotesi tecnica della costruzione di una galleria artificiale con le caratteristiche ed i dispositivi utili a garantire la sicurezza in caso di incidente, proveniente dalla raffineria API ». Una soluzione che già da 10 anni avrebbe potuto proteggere i treni dai rischi provenienti dalla raffineria API che, è bene ricordarlo, ha inglobato la linea ferroviaria adriatica esistente dal 1860.

Oggi, i documenti acquisiti e quanto ascoltato nelle due audizioni, ci mettono in grado di dipanare un intreccio di omissioni e violazioni di legge che ci auguriamo possano essere risolte dalla Politica senza dover far intervenire la Magistratura.

Azioni illecite protese ad eliminare le soluzioni individuate nel 1998/2000 e per poter realizzare l'attuale *bypass* ferroviario collocato territorialmente nel punto peggiore: a ridosso della pista di atterraggio dell'aeroporto delle Marche e completamente in zona al massimo rischio idrogeologico. Senza dimenticare che pur di realizzarlo in quella zona, si è deciso di continuare ad esporre per 10 anni i passeggeri e le merci al rischio di incidente proveniente dalla raffineria API.

Ci devono essere delle ragioni o degli interessi molto forti per condizionare un progetto al punto tale da fargli perdere l'utilità pubblica, moltiplicarne i costi

(174 milioni di euro) e farsi scudo degli utenti dei treni per oltre 10 anni mantenendoli quotidianamente nel rischio incidentale. Per ora noi conosciamo una delle ragioni; l'ha scritta la Regione Marche nel decreto di rinnovo ventennale della Concessione alla raffinazione del giugno 2003: « In caso di delocalizzazione dell'attuale linea ferroviaria (...) la relativa area di sedime potrà essere utilizzata dall'azienda per ricollocarvi impianti ed attrezzature al fine di migliorare le condizioni generali di sicurezza ».

Come detto le audizioni sono state illuminanti per sciogliere la matassa delle omissioni, delle false dichiarazioni, e delle violazioni di legge. Partirò dalla recente audizione in IX Commissione degli Ingegneri Conte e Mazza dell'ENAC.

Se confrontiamo qual è la missione dell'ENAC con quanto appreso in IX Commissione, o ci troviamo di fronte ad un comportamento reticente dell'ENAC oppure ad una incredibile incompetenza, palese anche a chi non è un tecnico.

Le argomentazioni esposte dall'ingegner Franco Conte e dall'ingegner Mazza, hanno paradossalmente stravolto la missione e l'attività istituzionale dell'ENAC che da « regolazione e controllo del settore aereo » e « promozione dello sviluppo dell'Aviazione civile » è stata deformata in limitazione dello sviluppo dell'Aviazione civile.

Sostenere, come hanno fatto gli ingegneri Conte e Mazza che: « Dal punto di vista della potenzialità complessiva dell'aeroporto di Ancona – Falconara, in verità questa realizzazione del *bypass* ferroviario non costituisce un elemento talmente significativo poiché abbiamo situazioni analoghe come il porto di Genova, il porto di Brindisi dove il transito delle navi in testata richiede delle attività di regolazione e gestione del traffico », significa sostenere che dato che esistono situazioni analoghe invece di evitarne la proliferazione in altre parti del territorio nazionale esse fungono da giustificazione tecnica per accettarne altre come il *bypass* ferroviario di fronte alla pista dell'aeroporto delle Marche.

Sostenere, come hanno fatto gli ingegneri Conte e Mazza che: « non abbiamo partecipato attivamente a delle scelte e quindi non abbiamo potuto esplicitare un'attività di ordine proattivo in merito ad una ottimizzazione eventuale, laddove possibile, sulla definizione del tracciato onde non avere alcun tipo di elemento interferente con l'attività aeronautica ed aeroportuale » e poi derubricare il fatto a lamentela significa aver rinunciato o – peggio – essere stata costretta a rinunciare a favorire lo sviluppo dell'Aviazione Civile in condizioni ottimali, cioè regolando per garantire la massima sicurezza del volo e del territorio circostante.

Sostenere, come hanno fatto gli ingegneri Conte e Mazza a proposito del transito a poche decine di metri sotto gli aerei in atterraggio di convogli ferroviari trasportanti merci infiammabili e/o a rischio esplosione, che: « La forma di regolazione può essere attuata in tanti modi: può essere una segnalazione con riporto presso la torre di controllo che gestisca gli eventuali movimenti in forma compatibile con il transito di un convoglio. Può essere una comunicazione via radio attraverso operatore ... Insomma sono modalità che vanno gestite a valle e che noi abbiamo richiamato come attività necessaria qualora si parli di transito di merci pericolose » significa ipotizzare l'istituzione di una nuova figura professionale: il capostazione della torre di controllo dell'aeroporto. Figura inesistente e ridicola che per primi, nel mondo, istituiremo con compiti di chiusura e apertura di un semaforo ferroviario. Una inedita responsabilità sul traffico ferroviario attribuita al Controllore della Torre di Controllo dell'aeroporto delle Marche. Vi pare che questo tipo di soluzione faccia parte della missione dell'ENAC e della sua attività istituzionale di regolazione e controllo del settore aereo? Vi pare che questa « creatività » possa essere interpretata come quell'equa competitività per concorrere allo sviluppo del settore aereo che ENAC persegue nella sua missione, oppure è una vera e propria interferenza squalificante di RFI nello sviluppo futuro dell'aeroporto delle Marche?

Con riguardo alla sicurezza, quale « obiettivo primario del mandato istituzionale » di ENAC, l'ingegner Conte e l'ingegner Mazza si sono superati per ben due volte. Hanno giustificato il Piano di rischio aeroportuale (PRA) che il Comune di Falconara Marittima ha redatto postumo al progetto preliminare e al progetto definitivo del *bypass* ferroviario. Postumo significa che l'iter del progetto preliminare di RFI è partito nel 2002 mentre il PRA è stato redatto ad agosto 2009. Postumo significa che tutto lo sviluppo del progetto da parte di RFI, la Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente, l'istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e la conseguente approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE (2005) sono state fatte all'oscuro dell'esistenza o meno in quell'area di limitazioni alla realizzazione di nuove opere che potevano creare pericoli in relazione alla navigazione aerea, ovvero — come recita il Regolamento ENAC — sono state fatte ignorando se la realizzazione del *bypass* ferroviario potesse violare il « divieto di localizzazione di attività che possano creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale per la potenziale amplificazione delle conseguenze degli incidenti ». L'ENAC, sia con il suo parere del 16 aprile 2009 sia nell'audizione presso la IX Commissione, ha chiaramente detto che i convogli ferroviari di sostanze infiammabili e/o esplosive saranno un pericolo il quale, sia nel parere che nelle parole degli ingegneri Conte e Mazza, si dovrà cercare di rimediare con quella che in gergo si chiama « una pezza », esplicitata dall'Ingegnere Conte con la ridicola figura del controllore della torre aeroportuale che chiude e apre il semaforo ferroviario.

È chiaro che, in base al Regolamento ENAC, qualora il PRA del comune di Falconara Marittima fosse stato vigente al momento dell'avvio dell'iter del progetto del *bypass* ferroviario, l'opera non sarebbe stata approvata da ENAC in quell'area, ed avrebbe costretto RFI a riprogettarla.

Ed invece che cosa fece il Comune di Falconara — con l'approvazione dell'enac

— nel PRA postumo di 7 anni? Inserì in maniera indebita il *bypass* ferroviario come un'opera critica già esistente in loco, all'interno delle aree di rischio, mentre in realtà era soltanto un progetto preliminare su carta. In questo modo si aggirò — con il consenso di enac — il divieto di localizzazione previsto dal Regolamento ENAC e violato dal progetto preliminare di RFI. ENAC ha aggirato il suo *Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti*.

Gli ingegneri Conte e Mazza hanno riferito in IX Commissione ciò che ENAC aveva scritto nel 2009 nel suo parere positivo al progetto, e cioè che: « la miglior condizione di compatibilità tra linea ferroviaria e aeroporto delle Marche si ottiene attraverso l'interramento del tracciato stesso come, ad esempio, è stato fatto a Bologna. In assenza di una soluzione di questo tipo abbiamo dovuto formulare delle prescrizioni e delle osservazioni » Ed hanno aggiunto: « noi abbiamo espresso un'indicazione, un auspicio di una linea interrata ». Certo che vedere ENAC che riguardo alla sicurezza è ridotta ad esprimere asettiche indicazioni e fatalistici auspici ci fa interrogare su quali forze economiche siano riuscite a piegare anche la professionalità dell'ENAC e imposto l'attuale soluzione del *bypass* ferroviario.

Fuori dagli ingiustificabili equilibrismi, l'ENAC ha scritto e detto che, a tutt'oggi, ritiene l'interramento del *bypass* ferroviario quale unica soluzione che avrebbe evitato rischi e pericoli. Tenete presente questo dettaglio: il recentissimo interramento della linea ferroviaria a Bologna (iter progettuale avviato nel 1999), è stato realizzato proprio negli anni in cui esso veniva escluso/evitato/scartato per il *bypass* di Falconara Marittima.

A Bologna la necessità di prolungare la pista di volo dell'aeroporto G. Marconi per renderla idonea ai voli intercontinentali, ha determinato l'interramento (986 m. in galleria artificiale e 1.904 m. in trincea) della linea di cintura ferroviaria Milano-Bologna. Perché, al contrario, il *bypass* ferroviario non è stato interrato? Perché la zona in cui deve per forza essere realizzato è a rischio idrogeologico massimo (R4). Le parole che vi

citerò ora sono tratte dal verbale del Tavolo tecnico tra regione Marche e RFI SpA del 7 agosto 2003 presieduto dal Dirigente alle OO.PP e VIA della Regione, Ingegnere Vincenzo Marzialetti: esistono: « particolari problematiche ambientali direttamente collegate sia alla falda di subalveo lungo il tratto in galleria, sia alle aree potenzialmente soggette ad esondazione lungo i segmenti in trincea ». Di fronte all'evidenza che in quell'area il *bypass* ferroviario non poteva essere interrato ma insistere per realizzarlo in area a rischio idrogeologico significava collocarlo di fronte alla pista di atterraggio e di fronte al sentiero luminoso di avvicinamento dell'aeroporto della Marche.

Dunque perché né la regione Marche né RFI convocarono ENAC ed ENAV?

La domanda che a questo punto ci si deve porre è chi ha impedito ad ENAC di intervenire per valutare le possibili interferenze tra il progetto del *bypass* ferroviario e l'aeroporto delle Marche.

La risposta è nei documenti consegnati dalle associazioni di Falconara Marittima nell'audizione del 27 gennaio scorso: RFI SpA, quale soggetto aggiudicatore, violò l'obbligo stabilito dagli articoli 4, 4-*bis*, 4-*ter*, 5 e 5-*bis* del D. Lgs. m. 190 del 2002 che impone l'obbligo di coinvolgere fin dal progetto preliminare gli enti titolari delle interferenze, in questo caso ENAC ed ENAV.

L'esclusione di ENAC ed ENAV dalle valutazioni di competenza si protrasse per 5 anni e fu interrotta solo dopo la lettera della Direzione aeroportuale ENAC di Ancona – Pescara del 7 agosto 2008 nella quale l'ingegner Riccardo Perrone scriveva che casualmente: « l'ENAC era venuta a conoscenza della progettazione di un *bypass* ferroviario della linea adriatica il cui tracciato attraverserebbe ortogonalmente il sentiero di avvicinamento dell'aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara Marittima a circa 700/800 metri dalla testata pista 22 (lato mare) ».

L'esclusione di ENAC ed ENAV dalle valutazioni di competenza, fu una omissione che RFI perpetrò più volte in 5 anni:

una prima volta, in concorso con la Regione Marche, in fase di Conferenza dei Servizi propedeutica al suo parere.

Una seconda volta nel 2004 allorché la Commissione Speciale VIA del Ministero dell'Ambiente chiese ad RFI di: « esplicitare la compatibilità dell'opera con il regime di vincolo determinato dai cono di volo e dall'ambito di rispetto dell'aeroporto » RFI rispose: « escludendo interazioni con il cono di volo e con il sentiero luminoso di approccio all'aeroporto » adducendo anche uno Studio specifico redatto: « sulla base di indicazioni ricevute da funzionari dell'aeroporto di Falconara ».

Se ENAC fu coinvolta nelle valutazioni del progetto ormai definitivo solo alla fine del 2008, con quali funzionari non autorizzati dell'aeroporto si consultò indebitamente RFI, dato che se fossero stati funzionari di ENAC o ENAV li avrebbe citati?

Una terza volta – 6 febbraio 2008 – fu l'amministratore delegato di RFI ingegner Michele Mario Elia ad ingannare il Ministro delle Infrastrutture dell'epoca, dottor Antonio Di Pietro, ribadendo l'esclusione delle interferenze del *bypass* con l'aeroporto delle Marche ed arrivando a dire che: « Nel corso dell'iter approvativo del progetto, a seguito della pubblicizzazione dello stesso, non si è avuta evidenza di osservazioni da parte delle Autorità aeroportuali ».

Il punto è che non sono ENAC ed ENAV che dovevano andare a caccia di progetti che necessitavano delle loro valutazioni. Al contrario, è RFI che era obbligata ad inviare il progetto ad ENAC ed ENAV (quali gestori delle interferenze con l'aeroporto) in ottemperanza a quanto dettato dagli articoli 3 e 5 del D. Lgs. 190 del 2002 in attuazione della legge 443 del 2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. Ma questo non avvenne.

La chicca finale fu che dalle omissioni di RFI scaturì l'istruttoria sul progetto preliminare del Ministero delle Infrastrutture monca dei pareri di ENAC ed ENAV la quale, a sua volta, generò la delibera

CIPE del 29 luglio 2005 che approvò il 1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) collegamento Orte-Falconara con la linea adriatica – nodo di Falconara. Quella Delibera CIPE a firma del Segretario del CIPE – On. Mario Baldassarri – e del Presidente del Consiglio On. Silvio Berlusconi, prendeva atto di un falso: « che il progetto preliminare dell’opera è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, RFI SpA, alla Regione Marche, alle Amministrazioni competenti e agli enti gestori delle interferenze; ». Ma c’è da chiedersi: questa enorme matassa di omissioni, falsità e irregolarità, come è potuta evolversi nel progetto definitivo? Semplice: grazie ad una sorta di sanatoria di ogni omissione e falsificazione concessa dal Presidente della Conferenza dei Servizi istruttoria presso il Ministero delle Infrastrutture – Architetto Giuseppe Mele – Conferenza tenutasi il 25 marzo 2009. A quella Conferenza dei Servizi tutti i nodi vennero al pettine. L’ingegner Mazza dell’ENAC: « fece presente come l’ente rappresentato non fosse stato interessato in fase di approvazione del progetto preliminare ». Il Sindaco di Falconara prese la parola approvando il progetto definitivo del *bypass* ma fu ammutolito dall’ingegner Pandolfi della Direzione centrale del-

l’ENAC che lo accusò di inadempienza per la mancanza del Piano di rischio aeroportuale senza il quale non si poteva autorizzare nulla. L’ingegner Frittelli di RFI, in risposta alla mancata convocazione di ENAC, continuò a ribadire che: « gli incontri con le autorità aeroportuali si svolgevano a molto tempo » senza poter dire che quelle autorità erano ENAC e ENAV, gli unici che contavano e che avrebbe dovuto incontrare.

Per quanto riguarda le interferenze possibili denunciate da ENAC, l’ingegner Frittelli di RFI rassicurò tutti dichiarando di: « avere già dato incarico ad ENAV per verificare e chiarire tutte le problematiche ».

Di fronte a tale situazione ci si sarebbe aspettato che il coordinatore della Struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e Presidente della Conferenza dei Servizi – Architetto Giuseppe Mele – prendesse atto che il procedimento che aveva portato all’approvazione del progetto preliminare era falsato e che, conseguentemente, il progetto definitivo approdato in Conferenza dei Servizi era conforme ad un falso. Inoltre, che artefice della falsificazione era da ritenersi RFI SpA. Invece, niente di tutto questo. Quella Conferenza dei servizi sanò tutto.

ALLEGATO 7

7-00782 Garofalo: Problematiche per il settore della locazione dei veicoli senza conducente, derivanti dall'applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis del codice della strada.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione,
premessi che:

il settore della locazione senza conducente di veicoli ha assunto un ruolo di crescente rilevanza nel contesto economico. Il comparto, infatti, immatricula il 23 per cento del mercato nazionale (dato consolidato maggio 2015) e fornisce – con costi ridotti e determinati – servizi per la mobilità e i trasporti di 65.000 aziende e 2.700 pubbliche amministrazioni, nonché per le crescenti esigenze del turismo nazionale e internazionale (5 milioni di contratti/annui);

il settore ha un importante ruolo anche in ambito ambientale: impiega una flotta, composta di circa 700.000 veicoli tra auto e mezzi commerciali, al 90 per cento già Euro 5/6, immatricula l'80 per cento delle auto elettriche e immette sul mercato dell'usato 250.000 veicoli/anno di nuova motorizzazione, contribuendo allo svecchiamento del parco auto nazionale;

nella profonda crisi che tuttora attraversa il settore *automotive*, il comparto del noleggio è l'unico ad aver aumentato negli ultimi 5 anni i livelli occupazionali (30.000 dipendenti diretti ed indiretti), garantendo per l'Erario maggiori entrate (nel 2014 quasi 2 miliardi di euro);

nell'ambito generale di misure di contrasto alle intestazioni fittizie e all'elusione fiscale, il legislatore ha introdotto – con legge n. 120 del 2010 – all'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada l'obbligo di dichiarare ogni atto o fatto giu-

ridico comportante, tra l'altro, la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. In particolare, l'obbligo di dichiarazione grava sull'avente causa e deve essere effettuato entro 30 giorni dal verificarsi dell'atto/fatto presso gli uffici della motorizzazione civile, al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione e della registrazione al PRA;

in caso di omissione la disposizione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 653 a 3.267 euro con ritiro della carta;

l'applicazione di tale disposizione ai veicoli a noleggio senza conducente costituisce un onere sia per il locatore, sia per il locatario. Si tratta di un adempimento pleonastico poiché la *ratio* sottesa alla disposizione in questione risulta già salvaguardata dall'obbligo di comunicazione annuale alla pubblica amministrazione, da parte delle aziende del settore, di dati esaurienti sui soggetti locatari (complete generalità nonché i corrispettivi della locazione), prescritto dal provvedimento delle Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011;

peraltro, le finalità di controllo da parte della pubblica amministrazione, potrebbero essere diversamente e molto più semplicemente perseguite, senza aggravii particolari, con la previsione dell'obbligo in capo al conducente di disporre a bordo dello stesso di copia del contratto di locazione, o di altro titolo dal quale risulti la disponibilità in locazione del veicolo, in modo da consentire agli operatori che

effettuano i controlli su strada di compiere un accertamento immediato; come già previsto dal codice della strada per casi simili, il contratto di locazione del veicolo o il diverso titolo di disponibilità dello stesso potrebbero essere autenticati dal medesimo proprietario (o del locatore del veicolo) con sottoscrizione dello stesso;

al fine di superare le difficoltà applicative dell'articolo 94, comma 4-*bis*, sgravando i consumatori nonché gli operatori del mercato degli oneri burocratici imposti, nella scorsa legislatura, l'8 febbraio 2011, la Commissione trasporti della Camera ha approvato la risoluzione 8-00108, a firma dell'onorevole Velo e dell'onorevole Valducci;

tale risoluzione evidenziava la necessità di non appesantire inutilmente i costi delle attività di locazione, utilizzando unicamente flussi informatici, senza la complicata e dispendiosa apposizione di etichette sulla carta di circolazione. In particolare, con l'atto approvato, la Commissione Trasporti impegnava il Governo: «ad interpretare, in sede di predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni attuative dell'articolo 94, comma 4-*bis*, del codice della strada, come introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel senso che, nel caso di locazione senza conducente, al fine di assicurare le finalità proprie di tale disposizione possa, procedersi al solo aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli attraverso l'annotazione, nella stessa banca dati, del nominativo del locatario e della scadenza del contratto, al fine di assicurare – in sede di controllo – la certa ed univoca attribuibilità dei veicoli a chi effettivamente ne dispone, ed al contempo non appesantire le pratiche commerciali delle aziende di locazione con adempimenti (quali l'emissione della carta di circolazione aggiornata) che di fatto segneranno una battuta di arresto nella necessaria dinamicità delle stesse; a prevedere che – a fronte dell'avvenuta comunicazione – venga contestualmente rilasciata al locatario una ricevuta che il

locatario stesso ha l'onere di tenere con sé, unitamente alla fotocopia della carta di circolazione, durante la circolazione, al fine di comprovare l'assolvimento degli obblighi di cui al più volte menzionato articolo 94, comma 4-*bis*, del codice della strada. »;

in seguito, è stato approvato il regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica n. 198 del 2012) dell'articolo 94, comma 4-*bis*, della legge 120 del 2010, previsto dall'articolo 11, comma 5, della stessa legge, prevedendo l'inserimento dell'articolo 247-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. La disposizione introdotta prevede l'assolvimento dell'obbligo su indicato con comunicazione telematica all'Archivio Nazionale dei Veicoli;

successivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, preso atto delle peculiarità del settore, ha approntato con proprie circolari del 10 luglio e del 27 ottobre 2014 alcune semplificazioni, nelle quali si tiene anche conto di quanto indicato nella risoluzione della Commissione trasporti n. 8-00108, a firma dell'onorevole Velo e dell'onorevole Valducci;

in relazione a chiare necessità di tutela dell'attività, varie aziende del settore hanno comunque promosso ricorso al TAR del Lazio, adducendo pregiudizi gravi e irreparabili derivanti loro dall'applicazione della disciplina in materia. Infatti, nonostante le semplificazioni adottate con le circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ultimo citate, la regolamentazione presentava ancora aspetti di complessa attuazione, tali da rendere oltremodo gravosa l'operatività non solo delle aziende del mercato, ma specialmente di quelle clienti e dei consumatori singoli;

per di più, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 9 marzo 2015, stante il pendente giudizio amministrativo, ha provveduto – in via di autotutela – alla revoca delle istruzioni

contenute nelle circolari del 10 luglio e 27 ottobre 2014, con specifico riferimento al settore della locazione di veicoli senza conducente;

avverso la succitata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 marzo 2015 è stata promossa impugnativa al TAR Lazio, che con la sentenza n. 11004/2015 del 2 settembre 2015 – pur non risolvendo compiutamente la complessa questione – ha annullato la circolare del 9 marzo 2015 nella parte in cui, per le locazioni senza conducente, prevede il pagamento dei diritti di motorizzazione di 9 Euro. Il TAR ha ritenuto illegittima la previsione di tale obbligo in quanto privo di un supporto legislativo, necessario sulla base del principio di legalità desumibile dagli articoli 97 e 23 della Costituzione. In particolare il giudice amministrativo ha negato che la ricevuta rilasciata dalla Motorizzazione possa essere considerata come manifestazione di un'attività certificativa o di attestazione, trattandosi invece di un mero flusso di informazioni. In più, nella sua pronuncia, il TAR Lazio ha affermato che « le conseguenze a livello organizzativo ed economico » derivanti dalla circolare del 9 marzo 2015 « costituiscono dati di fatto la cui valutazione può essere oggetto di ponderazione nella sola sede legislativa »;

la revoca in autotutela da parte dell'amministrazione delle precedenti circolari, chiarificatrici quantomeno su alcuni punti, e il giudizio tuttora pendente hanno aggravato la situazione di confu-

sione e di incertezza normativa di tutto il settore, sia dal lato delle imprese e degli operatori, sia dal lato dei consumatori;

si tratta palesemente di una situazione in cui l'eccesso di regolamentazione e la stratificazione di provvedimenti legislativi e regolamentari non omogenei e non coordinati tra loro hanno prodotto un contesto di grave pericolo e di incertezza per il mercato, senza produrre alcun beneficio conseguente per l'amministrazione. Una situazione di cui la politica – come espresso chiaramente dallo stesso TAR nella citata sentenza – deve prendere atto per adottare le conseguenti scelte legislative a tutela del settore dell'industria dell'autonoleggio e dei consumatori,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, eventualmente anche a livello legislativo, per risolvere le problematiche per il settore della locazione dei veicoli senza conducente derivanti dall'applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, prevedendo una più agevole ed efficiente disciplina per il settore, che tenga conto delle peculiarità del comparto, nonché eliminando ogni onere gravante sulle imprese di noleggio e sui clienti delle stesse, preordinato al perseguimento di finalità già ampiamente soddisfatte attraverso altre disposizioni, così come indicato dalla sentenza del TAR citata in premessa.

(8-00157)

« Garofalo ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00824 Senaldi: Attività di *home restaurant* (Discussione e rinvio) 129

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e rinvio*) 130

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 136

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM (2015) 340 final (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 139

ERRATA CORRIGE 140

RISOLUZIONI

Martedì 1° dicembre 2015 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00824 Senaldi: Attività di *home restaurant*.
(Discussione e rinvio)

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Angelo SENALDI (PD) illustra i contenuti della risoluzione in titolo sottolineando che l'apertura di un'attività di

ristorazione nella propria abitazione, ossia l'attività di *home restaurant*, si sta rapidamente diffondendo anche in Italia grazie alle piattaforme *web*. L'*home restaurant*, anche se esercitata solo in alcuni giorni dedicati e tenuto conto che i soggetti che usufruiscono delle prestazioni sono in numero limitato, presenta le caratteristiche tipiche di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia perché i prodotti vengono serviti in locali privati attrezzati aperti alla clientela, coincidenti con il domicilio del cuoco, sia perché la fornitura di tali prestazioni comporta il pagamento di un corrispettivo. Ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 50481 del 10 aprile 2015, ha chiarito che questo tipo di attività

è classificabile come « un'attività vera e propria di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande » cui si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 7, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Sottolinea pertanto che l'*home restaurant* non può essere considerata un'attività libera e che ai fini del suo esercizio è richiesto il possesso, come per tutte le altre attività afferenti al settore alimentare, dei requisiti di onorabilità nonché professionali e la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di richiesta di autorizzazione, qualora l'attività venga svolta in una zona tutelata.

Rileva che questa attività diffusa in Italia grazie alla piattaforma Gnammo, al pari di altre di recente sviluppo quali l'affitto delle case di proprietà per brevi periodi a scopi turistico-ricettivi (Airbnb), il trasporto nelle città (Uber), i passaggi in auto (Blablacar), si è diffusa grazie alla rivoluzione dell'economia partecipativa (*sharing economy*) che richiede ormai una revisione delle tradizionali regole in materia di concorrenza, mercato, fiscalità, tutela dei lavoratori, dei consumatori e della salute.

Con la risoluzione in discussione si vuole evidenziare il rischio concreto che, a fronte di modalità diverse di fare ristorazione, ci si possa trovare in una situazione in cui, da un lato vi sono imprese e lavoratori soggetti a norme e prescrizioni rigorose a tutela della qualità del servizio, della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei clienti e, dall'altro, attività potenzialmente scerve da vincoli e controlli, anche igienici e fiscali. In questo senso, paventa un significativo *vulnus* alla concorrenza nel settore, con evidente penalizzazione delle imprese in regola. Sottolinea che l'universo degli *home restaurant*, solo nel 2014, ha fatturato 7,2 milioni di euro in Italia, con ben 7 mila cuochi *social* attivi in Italia nel 2014 ed una tendenza prevista di ulteriore crescita per il 2015; stime di addetti al settore indicano che nel 2014 sono stati organizzati circa 37 mila eventi *social eating* andati a buon fine, con una partecipazione di circa 300 mila per-

sone ed un incasso medio stimato, per singola serata, pari a 194 euro. Attesa la complessità della materia, riterrebbe opportuno – prima di concludere la discussione della risoluzione – svolgere un ciclo di audizioni con i principali soggetti interessati dall'attività di *home restaurant*.

Aris PRODANI (Misto), sottolineato che l'attività di *home restaurant* ha un forte impatto sulla tutela del diritto alla salute dei cittadini, riterrebbe opportuno coinvolgere anche la XII Commissione Affari sociali nella discussione della risoluzione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la materia oggetto della risoluzione, oltre a richiamare questioni sulla concorrenza, presenta aspetti relativi alla tutela della salute, alla sicurezza degli ambienti, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla fiscalità, che richiamano le competenze di altre Commissioni. Ritiene quindi opportuno definire chiaramente l'ambito prioritario cui si vuole indirizzare l'impegno al Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento analitico dei contenuti del provvedimento, preannuncia fin d'ora che darà conto sinteticamente delle modifiche apportate al provvedimento dal Senato. Prima di passare alle singole disposizioni, ricorda che il Senato ha stralciato taluni articoli che riguardavano la disciplina di gestione degli imballaggi e di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive segnala, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'articolo 2, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla destinazione delle somme corrispondenti all'incremento dell'aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare. In particolare, la norma modifica l'articolo 6, comma 17, sesto periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, confermando che le somme in questione – versate all'entrata del bilancio statale – siano interamente riassegnate alla spesa, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, ma precisando, rispetto alla formulazione vigente, che le somme in questione siano riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell'inquinamento marino. La disciplina vigente prevede invece

– in modo più generico – che le somme siano riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino. Rimane ferma la riassegnazione delle somme al Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare.

L'articolo 4 apporta modifiche alla disciplina istitutiva dell'Enea-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, contenuta nell'articolo 37 della legge n. 99 del 2009 che ha previsto l'istituzione dell'Agenzia con l'attribuzione delle risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie e l'ambiente, soppresso per effetto del medesimo articolo. La prima fase prevista dall'articolo 37 della citata legge n. 99 del 2009, di affidamento dell'Enea a una struttura commissariale, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia, è stata ripetutamente prorogata nel corso degli ultimi sei anni ed è tutt'ora in atto, non essendo stato ancora adottato il predetto decreto ministeriale. L'articolo 4 in esame, attraverso un'integrale riscrittura dell'articolo 37, provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente, Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del CDA con decreto del MiSE adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Cda propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Risultano ulteriormente specificati, sulla base dell'articolo in commento, i compiti dell'Enea, quale Agenzia nel set-

tore dell'efficienza energetica. Più analiticamente, il comma 1 del nuovo articolo 37, come sostituito dall'articolo in esame, conferma la vigilanza sull'Agenzia del Ministero dello sviluppo economico. Il nuovo comma 2 mantiene inalterata la configurazione giuridica di Enea di ente di diritto pubblico, nonché le sue funzioni di ente finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica alla prestazione di servizi avanzati, nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile, specificando – rispetto alla formulazione vigente – che essi vengono resi alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini. Relativamente ai servizi avanzati prestati dall'Agenzia, viene introdotto il richiamo esplicito al settore dell'ambiente, e per il settore dell'energia, viene soppresso il « particolare riguardo al settore nucleare ». Il comma 2 dell'articolo 37, nella formulazione proposta dalla norma qui in esame, specifica che l'Enea assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, al quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali. Tale previsione sostituisce quanto attualmente previsto nel comma 3 del vigente articolo 37, secondo cui, l'Enea opera sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il nuovo comma 3 dell'articolo 37 comunque conferma la piena autonomia dell'Enea per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso assegnate dalle disposizioni previste dall'articolo 37 stesso e dallo Statuto, nonché dai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, indicati nel nuovo comma 7 e sempre nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. I commi da 4 a 8 dell'articolo 37, come sostituiti dalla

norma qui in esame, provvedono a disciplinare l'organizzazione interna dell'Agenzia, così sostituendo la vigente previsione della gestione commissariale dell'Ente nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle modalità di costituzione e funzionamento dell'Agenzia.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 37, come sostituito dalla norma qui in esame, indica gli organi dell'Enea nel Presidente, nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei revisori dei conti. Ai sensi del nuovo comma 5, il Presidente è il legale rappresentante dell'Enea, la dirige e ne è responsabile. Ai sensi del comma 6, il Consiglio di amministrazione è formato da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quattro anni, rinnovabili una sola volta. I componenti del CdA sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'Enea. Ai sensi del comma 7, il CdA, entro sei mesi dalla nomina, propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con lo statuto sono anche disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre componenti, uno nominato dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 8, entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito sui predetti atti in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'ar-

articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, in quanto compatibili con l'articolo in esame, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 9, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'Enea, è determinata la dotazione delle risorse umane nonché delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. Il comma 10 ribadisce quanto già a legislazione vigente, secondo cui alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca. All'Enea si applica infatti il CCLN del Personale del comparto delle istituzioni, degli enti di ricerca e sperimentazione. Il comma 11 dispone poi che – nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca – sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Enea le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività. Il comma 12 dispone che – a decorrere dalla scadenza del termine di approvazione dello statuto e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che reca la disciplina del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. Infine, il comma 13 contiene una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale l'attuazione delle disposizioni in esame avviene nell'ambito dell'attuale dotazione di risorse economiche e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (lettera *a*) e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte (lettera *b*). In particolare, per tali tipologie di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima. Nel corso dell'esame al Senato l'unica modifica ha riguardato gli interventi riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare – cioè quelli di cui alla lettera *a*) – assoggettati a VIA. Per tali interventi viene previsto che le autorizzazioni ambientali siano istruite a livello di progetto esecutivo.

L'articolo 9, prevede, attraverso l'aggiunta del comma 5-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (punto 1 e punto 2 dell'allegato II della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale) con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale (VIA) iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge. Durante l'esame al Se-

nato, l'articolo è stato modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.

L'articolo 12 – che apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (cosiddetta SEU) di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 – è stato integrato, nel corso dell'esame al Senato, al comma 1, con una nuova lettera c). La lettera c) introduce all'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 un comma 2-bis il quale dispone che ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) – alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione 20 – spettano i titoli di efficienza energetica (TEE) di cui ai decreti ministeriali attuativi dell'articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 79 del 1999, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Pertanto, la disposizione in esame – per quanto venga collocata nella disciplina dei SEU e dei SESEEU contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2010 – attribuisce ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (*Organic Rankine Cycle*) la sola spettanza di titoli di efficienza energetica attraverso la definizione di una specifica scheda da parte del MiSE.

Il comma 1 dell'articolo 13 amplia l'elenco dei sottoprodotti di origine biologica utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (IAFR), di cui alla Tabella 1-A dell'allegato 1, annesso al decreto ministeriale 6 luglio 2012. Il comma in esame, infatti, inserisce in tale elenco i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione e, sulla base delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, anche i sottoprodotti – della lavorazione o raffi-

nazione di oli vegetali nonché della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Il comma 1 in esame chiarisce che resta comunque fermo il rispetto delle disposizioni del Codice ambientale e sottolinea che la finalità delle disposizioni da esso recate è quella di ridurre l'impatto ambientale dell'economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica. A tale finalità, nel corso dell'esame al Senato, è stata aggiunta la finalità di realizzare processi di produzione in un'ottica di implementazione di un'economia circolare. È stato altresì inserito il comma 2, secondo il quale, entro novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dei gestori degli impianti esistenti della volontà di impiego negli impianti a biomasse e biogas anche dei sottoprodotti di cui al comma 1, la regione competente è tenuta ad adeguare l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa adegua la qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) in essere.

L'articolo 14, introdotto al Senato, che interviene sulla disciplina dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, dispone che i soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. Tale previsione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 15, introdotto al Senato, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, dispone che per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola al 31 dicembre 2012, ai fini della verifica del requisito temporale ivi indicato, non soltanto deve essere avvenuta l'entrata in esercizio commerciale dell'energia elettrica ma anche l'entrata in esercizio commer-

ziale dell'energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto all'incentivazione si calcola decurtando dai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso a far data dall'entrata in esercizio commerciale contemporaneamente sia dell'energia elettrica che termica.

L'articolo 20 interviene sull'articolo 41 del Codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), relativo ai segnali luminosi stradali, introducendovi un nuovo comma 8-bis, ai sensi del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, allorquando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l'accensione istantanea. Il comma 1 dell'articolo 21, modificato al Senato, prevede l'istituzione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato « *Made Green in Italy* ». Le modalità di funzionamento dello schema sono demandate a un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ulteriori modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato riguardano le finalità dello schema nazionale volontario e del relativo regolamento attraverso l'introduzione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista della qualità del paesaggio, alla lettera c) del comma 3, e la soppressione della lettera d), che prevedeva l'aumento del livello di trasparenza e la capacità informativa nei confronti dei mercati di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione dei cittadini. Conseguentemente, il comma 2, che prevede che le azioni da intraprendere siano definite te-

nendo conto delle indicazioni previste nella Comunicazione della Commissione europea « Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili, è stato modificato, con la soppressione del riferimento al Piano per la qualificazione ambientale, sostituito con il richiamo al citato schema « *Made Green in Italy* » del comma 1. Anche il comma 3 è stato oggetto di modifica da parte del Senato in quanto gli obiettivi, che si prevede siano raggiunti (elencati nelle lettere da a) a d)), non sono più riferiti alle azioni contenute nel Piano, ma al citato schema e al relativo regolamento. È stata, altresì, modificata la lettera c), che prevede ora il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio. Il testo approvato dalla Camera prevedeva il rafforzamento della qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l'indicazione della provenienza degli stessi da filiere corte, calcolate in relazione alla distanza tra i luoghi di produzione e di consumo, e la definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

L'articolo 53, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Nel corso dell'esame al Senato, sono stati modificati taluni principi e direttivi che devono essere rispettati nell'esercizio della delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) di cui all'articolo 70. In particolare, sono stati modificati i principi e i criteri di cui alle lettere a), b) e d), concernenti la definizione e l'attivazione del sistema di PSEA e la remunerazione dei servizi eco sistemici e ambientali, ed è stato aggiunto il criterio

di cui alla lettera l). È stato infine aggiunto il criterio di cui alla lettera l) volto a ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi. Si ricorda, in proposito che per stoccaggio si intende il deposito in strutture del sottosuolo del gas naturale prelevato dalla rete di trasporto nazionale e successivamente reimpresso nella rete in funzione delle richieste del mercato. Lo stoccaggio è una attività mineraria soggetta a concessione.

Nel corso dell'esame al Senato è stato modificato l'articolo 71, relativo alla istituzione delle « *Oil free zone* » quali aree territoriali in cui, entro un dato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili. In particolare, al Senato è stato modificato il comma 3, primo periodo dell'articolo 71, ai sensi del quale la « *Oil free zone* » è promossa dai comuni interessati non più unicamente tramite le unioni di comuni montani di riferimento, bensì — recita ora il comma — anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove queste siano costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo unico degli enti locali TUEL. Ai sensi della modifica apportata dal Senato, è il comune il soggetto competente a promuovere la costituzione della « *Oil free zone* » anche (ma non esclusivamente) tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite.

Il comma 5, attribuisce alle regioni e alle province autonome la disciplina delle modalità di organizzazione delle « *Oil free zone* », con particolare riguardo agli aspetti legati all'innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, quali — è stato aggiunto in seconda lettura — la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel ricordare ai colleghi che la Commissione dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta prevista per la giornata di domani rinvia, il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti.

Nuovo testo C. 2520 Quintarelli.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo volto essenzialmente a favorire le possibilità di scelta e la libertà di espressione su internet per tutti i cittadini.

Il provvedimento è ispirato a un principio generale di tutela della concorrenza che ne motiva l'assegnazione in sede consultiva alla Commissione Attività produttive, inoltre le regole di accesso alla rete internet determinano conseguenze economiche importanti a tutta la filiera delle imprese che compongono la cosiddetta economia digitale, fattore che avrebbe potuto comportare un'assegnazione congiunta a questa Commissione.

Evidenzia, inoltre, come nell'ambiente digitale si stia delineando una tendenza alla creazione di *walled garden*, cioè di modelli chiusi basati sullo sviluppo di interfacce o piattaforme proprietarie in cui coloro che creano o gestiscono i portali hanno il potere di decidere a monte quali contenuti veicolare e a quali di essi garantire priorità attraverso le funzioni di filtraggio e di ricerca. In altre parole, come segnala la relazione illustrativa al testo iniziale della proposta di legge, se i tradizionali personal computer, che hanno rappresentato il mezzo principale di accesso ad Internet fino a pochi anni or sono, consentono di installare *software* compatibile con il sistema operativo in-

stallato, a prescindere dalla fonte di provenienza, costituendo perciò una piattaforma di accesso che assicura all'utente la libertà di scelta, il diffondersi di *smartphone, tablet, console* giochi e TV, app-store come strumento di accesso ha limitato di fatto questa possibilità, in quanto l'accesso alle applicazioni è in misura largamente prevalente, se non esclusiva, mediato da fornitori di piattaforme. Basti pensare, al riguardo, alle stringenti regole sulle caratteristiche che *software* e contenuti devono rispettare per poter essere ospitati nei cosiddetti *store* di queste piattaforme. Al riguardo, appare opportuno richiamare anche la Comunicazione della Commissione europea (COM(2015) 192 final) sulla « Strategia del mercato unico digitale » in cui si affronta, tra gli altri, il tema dell'idoneità del quadro normativo per piattaforme e intermediari. In particolare, la Commissione europea esprime preoccupazione per il potere sempre maggiore che alcune piattaforme esercitano sul mercato, grazie al quale sono in grado di controllare l'accesso ai mercati *online*. Gli elementi più critici riguardano il modo in cui sono utilizzate le informazioni acquisite, il forte potere contrattuale rispetto ai clienti, che può riflettersi in clausole contrattuali, tecniche anticoncorrenziali di promozione dei servizi e politiche di prezzo non trasparenti. Su questo aspetto, si pensi a un tema più volte affrontato dalla X Commissione relativamente al limite posto dalle piattaforme di prenotazione alberghiera, che impongono agli albergatori la clausola cosiddetta *most favoured nation*, limitando la possibilità degli utenti di avvalersi di condizioni economiche più favorevoli presso i sistemi di prenotazione diretti degli hotel, la cui modifica inserita nel disegno di legge, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato. Il paradigma vigente nei *personal computer* è stato radicalmente modificato e i produttori di *hardware* e di *software* da abilitatori (ovvero da fornitori di tecnologie abilitanti) si sono tramutati, nel volgere di pochi anni, in oligopoli intermediari di ogni possibilità di scambio di informazioni

e servizi, peraltro nel contempo invocando una propria estraneità rispetto alle relative responsabilità, sulla base di un'interpretazione favorevole della cosiddetta direttiva *e-Commerce* (direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011), che è stata concepita quando l'unico paradigma esistente era quello del *personal computer*.

Il testo in esame ha pertanto l'obiettivo di garantire agli utenti finali la possibilità di decidere, nell'ambito dei vincoli stabiliti solo dalla legge, quali contenuti vogliono inviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, *hardware* e *software* vogliono usare a tale scopo e dove fornirsene nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della tutela dei diritti dei consumatori.

Il testo, come modificato dall'esame in sede referente, si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento di:

a) rete internet come sistema di reti di comunicazione elettronica pubbliche e interconnesse, incluso il segmento di accesso alla sede di un utente, operante con la *suite* di protocolli Transmission control protocol (TCP) e Internet protocol (IP) definiti dall'*Internet engineering task force* (IETF), che utilizza indirizzi IP e numeri di un sistema autonomo la cui allocazione è coordinata a livello globale dall'*Internet assigned numbers authority* (IANA), nonché numeri associati ai servizi della rete internet « *port numbers* », i registri dei nomi a dominio, nonché la *Domain name system* (DNS) *root zone*, coordinati a livello globale dalla IANA;

b) piattaforma tecnologica, l'insieme di *software*, specifiche tecniche, standard e *hardware* organizzato da un fornitore di servizi della società dell'informazione affinché l'utente possa utilizzare particolari *software* o servizi *on line* ovvero fruire di determinati contenuti digitali attraverso la rete internet, ad esclusione dei *software* limitati a usi specializzati e che non sono pertanto di utilizzo generale;

c) fornitore di servizi della società dell'informazione, il soggetto fornitore di

servizi della società dell'informazione, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che fornisce *software* o contenuti digitali o servizi on line di terzi fornitori di contenuti e servizi attraverso una piattaforma tecnologica che consente l'acquisto da parte dell'utente;

d) esperienza utente, il complesso di meccanismi e di metodi atti a mettere un utente in condizione di utilizzare un *software* o un servizio *on line* e di creare una percezione del relativo utilizzo, che è positiva se l'utente rileva maggiori velocità ed efficienza rispetto alle sue aspettative iniziali d'uso, negativa se l'utente rileva maggiori lentezza e ritardi rispetto alle sue aspettative iniziali;

e) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° aprile 2003, n. 259, e successive modificazioni, all'esercizio di reti e di servizi di comunicazione elettronica nel territorio italiano che consentono all'utenza domestica l'accesso a servizi della rete *internet* e a fornitori di accesso alla medesima rete;

f) accesso *best effort*, la modalità di utilizzo della rete *internet* in cui non vi è garanzia che i pacchetti dati siano effettivamente consegnati a destinazione, non essendo presenti specifiche tecniche e livelli di servizio, in quanto la qualità del servizio è determinata dal carico di rete.

L'articolo 2 interviene in materia di qualificazione dei servizi forniti all'utenza prevedendo che non possa essere qualificato nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica come « accesso ad *internet* », un servizio che limiti l'accesso dell'utente a una porzione e/o sottoinsieme di servizi usufruiti attraverso la rete *internet*. Un servizio che consenta il solo accesso ad una tale porzione e/o sottoinsieme di servizi è definito « servizio

non *internet* ». La documentazione contrattuale deve indicare, con il maggior grado di precisione tecnicamente possibile, le limitazioni poste al servizio rispetto ad un altro che consenta l'accesso illimitato alla rete *internet*.

L'articolo 3 disciplina i limiti alla gestione del traffico stabilendo il principio di neutralità della rete, che è peraltro iscritto tra i diritti nella *Dichiarazione dei diritti in Internet* adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet, istituita presso la Camera dei deputati. Sulla *Dichiarazione* è stata approvata una mozione lo scorso 3 novembre che impegna il Governo ad attivare ogni utile iniziativa a livello nazionale, europeo e internazionale per la promozione e l'adozione dei principi in essa contenuti. Nell'articolo in esame si prevede che agli operatori non sia consentito ostacolare l'accesso ad applicazioni e servizi Internet ovvero rallentarlo rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima velocità di banda e con accesso illimitato alla rete Internet.

I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica possono commercializzare servizi a valore aggiunto di « prioritizzazione » di classi di traffico nel proprio segmento di rete di accesso per soddisfare specifiche esigenze della clientela affari e residenziale. Ai fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* non è consentito fissarne in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornito a *internet*.

Se un danno all'integrità o alla sicurezza della rete *internet* ovvero al servizio del fornitore o al terminale di un utente finale, di cui al comma 1, lettera b), è causato dal traffico proveniente dal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore, questi, prima di adottare misure che ostacolano o rallentano il traffico, invia una notifica preventiva a tale utente concernente le misure che intende adottare al fine di consentirgli di porre termine in modo spontaneo al comportamento dannoso. Qualora ciò sia richiesto dall'urgenza della situazione, l'operatore

adotta immediatamente le misure necessarie a far cessare o a prevenire il danno e le notifica celermente all'utente. Qualora il comportamento dannoso sia commesso dall'utente finale dei servizi di un altro operatore, la notifica preventiva di cui al primo periodo non è inviata.

Per prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete *internet* e la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, appositi *standard* minimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale, che devono essere rispettati e adeguatamente pubblicizzati dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.

L'articolo 4 disciplina il libero accesso ai *software*, allo scopo di prevenire la formazione di sistemi chiusi nel mondo di Internet, prevedendo che gli utenti hanno il diritto di reperire *on line* in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie *software*, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta. Gli utenti hanno il diritto di disinstallare *software* e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi, salvo che tali *software* siano previsti come obbligatori da norme imperative o siano essenziali per l'operatività o la sicurezza del dispositivo, delle reti pubbliche di comunicazioni alle quali si connette e dei dati gestiti dal dispositivo. È comunque vietata ogni disinstallazione effettuata al solo fine di consentire al dispositivo di funzionare in violazione di norme imperative.

I diritti richiamati non possono essere in alcun modo limitati o vincolati all'acquisto o all'utilizzo di alcuni *software*, contenuti o servizi da parte dei gestori delle piattaforme mediante strumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.

L'articolo 4-*bis* in materia di trasparenza dispone che i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica pubblicano, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del provvedimento in esame, nella sezione relativa alla trasparenza dei prezzi del proprio sito *internet* le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3, specificando quali garantiscano accesso alla rete *internet* secondo le specifiche di cui all'articolo 2 e quali integrino le misure di cui all'articolo 3. Le medesime informazioni sono inviate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo modalità che l'Autorità stessa provvede a disciplinare.

L'articolo 4-*ter* che reca la disciplina in materia di sanzioni prevede in particolare che l'omessa, incompleta o ingannevole informativa sull'offerta commerciale, sia sanzionabile dall'autorità competente, individuata ai sensi dell'articolo 144-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005, che agisce d'ufficio o su segnalazione degli utenti. Le prestazioni di servizi di accesso a *internet* sul territorio italiano in violazione dell'articolo 3 sono valutate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si prevede, infine, che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sia competente a valutare e sanzionare, ai sensi degli articoli da 21 a 27 del citato decreto legislativo, le violazioni dell'articolo 4 della presente legge.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM (2015) 340 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, ringrazia innanzitutto il collega Benamati dal quale ha ricevuto un'integrazione alla proposta di documento finale che ha presentato la scorsa settimana. Sottolinea che l'on. Benamati ha evidenziato le seguenti tre questioni che ritiene opportuno integrare nella proposta di documento:

ulteriore riduzione dei tempi di attivazione delle forniture elettriche e di *switching up* che consenta ai clienti di cambiare operatore in pochi giorni e che, peraltro, garantirebbe una maggiore flessibilità nella gestione dei rapporti fra operatori e clienti alimentando la concorrenza e restituendo fiducia al mercato;

conoscibilità e accessibilità in tempo reale dei dati di consumo per consentire ai consumatori di scegliere il servizio che più si addice alle loro abitudini di vita; allo stesso tempo, tale informazione, se accessibile anche da parte dei fornitori, potrebbe offrire loro la possibilità di costruire offerte commerciali « tagliate » sulle esigenze di ogni singolo utente;

maggiore digitalizzazione della relazione fornitore/cliente che garantirebbe una forte semplificazione delle attività necessarie per portare a termine le richieste dei clienti e genererebbe una contrazione delle tempistiche necessarie al loro espletamento.

Chiede ai colleghi se intendano presentare ulteriori osservazioni da valutare ai

fini del loro inserimento nel documento finale che potrebbe essere votato già nella seduta di domani.

Segnala, infine, come anticipato per email a tutti i colleghi, che è stata trasmessa ieri dalla Presidenza della Camera la lettera inviata dal Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e dal Vicepresidente della Commissione europea per l'Unione dell'energia, Maros Šefčovič, in risposta al Documento finale XVIII, n. 24, approvato lo scorso 8 luglio dalle Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive, sulle tre Comunicazioni relative al « Pacchetto Unione dell'energia », nella quale, tra le altre cose, si richiamano le Comunicazioni in esame sottolineando come queste iniziative costituiscano un importante primo passo verso un mercato unico pienamente integrato e a alle quali seguiranno nel 2016 proposte più concrete per migliorare l'attuale quadro giuridico. La risposta giunge peraltro tempestiva anche alla luce dell'audizione del Vicepresidente Šefčovič che si svolgerà il prossimo 3 dicembre presso il Senato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, prende atto con soddisfazione della lettera del Primo Vicepresidente Timmermans e del Vicepresidente Šefčovič la quale testimonia l'interesse delle istituzioni europee per il lavoro svolto dal Parlamento italiano e segnatamente dalla Commissione Attività produttive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 548 del 26 novembre 2015, a pagina 246, prima colonna, trentesima riga, le parole: « nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volte, tra l'altro, al sostegno di manifattura e artigianato digitale, al

fine di finanziare accessibilità e ottimizzazione » sono sostituite dalle seguenti « nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volti, tra l'altro, al sostegno di manifattura sostenibile e artigianato digitale, al fine di favorire accessibilità e ottimizzazione delle risorse stanziate ».

Nel medesimo *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, a pagina 270, prima colonna, trentaduesima riga, le

parole: « nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volti, tra l'altro, al sostegno di manifattura e artigianato digitale, al fine di finanziare accessibilità e ottimizzazione » sono sostituite dalle seguenti « nonché di interventi sulle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, volti, tra l'altro, al sostegno di manifattura sostenibile e artigianato digitale, al fine di favorire accessibilità e ottimizzazione delle risorse stanziate ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro. C. 2014 Mosca e C. 3120 Ciprini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.15.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si avvierà l'esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legge recante norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VI Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, segnalato preliminarmente che il provvedimento è composta da un unico articolo di tredici commi, fa presente che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, oltre a puntuali modifiche, sono stati aggiunti i commi 3-*bis*, 8-*bis*, 8-*ter* e 8-*quater*. Passando in rassegna il contenuto dell'articolo unico, osserva che il comma 1 dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari, come disciplinato dal successivo comma 3, sia subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall'articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972. Rileva che il comma 2 dispone il trasferimento delle funzioni di vigilanza sui promotori finanziari, attualmente esercitate dalla CONSOB, all'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998, che, contestualmente, assume la denominazione e la funzione di Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Il successivo comma 3 prevede che l'albo unico dei

promotori finanziari, istituito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998, sia articolato in tre distinte sezioni, riguardanti, rispettivamente, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (gli attuali promotori finanziari), i consulenti finanziari in regime di esenzione (gli attuali consulenti finanziari) e le società di consulenza finanziari, così denominate anche dalla legislazione vigente, assumendo, contestualmente, la denominazione di albo unico dei consulenti finanziari, in luogo delle articolazioni in cui attualmente si distingue l'albo. La VI Commissione ha disposto, con il comma 3-*bis*, la possibilità di iscrizione all'albo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione A, purché essi siano in possesso dei requisiti richiesti e previo espletamento di una prova valutativa semplificata. Segnala che il comma 4 provvede all'aggiornamento delle definizioni riguardanti i promotori finanziari, disponendo che essi assumano le denominazioni, rispettivamente, di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e di consulenti finanziari in regime di esenzione, modificando, conseguentemente il decreto legislativo n. 58 del 1998. Passa, quindi, al comma 5, che appare più direttamente riconducibile alla competenza della Commissione, in quanto dispone che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale, anche con qualifica dirigenziale, posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. La norma pone a carico dell'Organismo gli oneri del personale proveniente da altre amministrazioni, contestualmente posto fuori ruolo, e quelli relativi ad un eventuale compenso aggiuntivo. Si prevede, inoltre, che al termine del periodo di distacco, comando e degli eventuali rinnovi, tale personale rientri nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta, l'or-

ganismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico, di cui all'articolo 29-*bis* della legge n. 262 del 2005, per la cui attuazione la norma rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta. Rileva che il comma 6 prevede l'adozione di un protocollo di intesa tra la CONSOB e l'Organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari per l'individuazione dei principi e dei criteri nel rispetto dei quali deve operare l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. La VI Commissione ha previsto l'iscrizione di diritto a tale albo dei soggetti che, alla data di avvio dell'operatività dell'albo, risultino iscritti all'albo unico dei promotori finanziari. Osserva, poi, che il comma 7, modificato dalla Commissione di merito, prevede che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative di cui al comma 1 affluiscano, nei limiti di 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007, modificato dal successivo comma 8-*bis*. Segnala che il comma 8, nel testo approvato dalla Commissione di merito, interviene in materia di sanzioni amministrative pecuniarie e, in particolare, introducendo il comma 2-*bis* dell'articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, prevede poteri sanzionatori in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e in capo alla CONSOB, in caso di irregolarità commesse dagli organi di gestione e di controllo dell'albo unico. Rileva che la VI Commissione, intendendo dare attuazione all'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), che prevede l'istituzione da parte degli Stati membri di meccanismi efficaci per garantire la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ha introdotto il comma

8-bis, che trasforma il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, mai avviato, nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, per garantire a tali soggetti la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività degli intermediari nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, con le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione all'albo. In via transitoria, il comma 8-ter prevede che la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007, provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante il ricorso ai proventi delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché mediante il ricorso agli importi posti a carico dei soggetti che si avvalgono della procedura di tutela stragiudiziale. Il successivo comma 8-quater reca le disposizioni transitorie da applicare alle procedure di conciliazione non ancora concluse nonché le abrogazioni delle norme incompatibili con il meccanismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie introdotto dal provvedimento in esame. Il comma 9, infine, reca la clausola di invarianza degli oneri.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si avvierà l'esame in sede consultiva del disegno di legge, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla VIII Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.

Giuseppe ZAPPULLA (PD), *relatore*, segnala preliminarmente che la Commissione di merito non ha introdotto modifiche al testo approvato dal Senato. Fa presente anche che il disegno di legge in esame risulta collegato alla legge di stabilità 2014, in conformità a quanto previsto nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013. Rileva altresì che il disegno di legge del Governo, originariamente composto da trentuno articoli, nell'ambito di un lungo ed articolato *iter* di esame, è stato sottoposto ad incisive modifiche, anche al fine di tenere conto delle disposizioni che nel frattempo erano state inserite nell'ambito di provvedimenti già entrati in vigore. In estrema sintesi, il testo reca un intervento assai articolato in materia di protezione dell'ambiente, introducendo disposizioni relative alla protezione dell'ecosistema e della fauna, alla strategia dello sviluppo sostenibile, norme relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale, disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra, nonché misure tese ad agevolare il ricorso agli appalti verdi. Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni incentivanti per i prodotti derivati da materiali post consumo, disposizioni relative alla gestione dei rifiuti, norme in materia di difesa del suolo e di risorse idriche, disposizioni in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, norme in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali,

nonché interventi in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale. Facendo riferimento esclusivamente alle modifiche introdotte dal Senato che incidono su materie di competenza della Commissione, segnala, in primo luogo, che il Senato, all'articolo 4, ha introdotto modifiche alla disciplina istitutiva dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), recata dall'articolo 37 della legge n. 99 del 2009. In particolare, l'articolo 4 provvede a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia, indicandone gli organi interni (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti) e a sostituire la previsione della gestione commissariale con una nuova disciplina, che prevede la nomina del Consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione propone al Ministro dello sviluppo economico lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, che sono adottati dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ulteriormente specificati, inoltre, i compiti dell'ENEA, quale Agenzia nel settore dell'efficienza energetica. La norma conferma la piena autonomia dell'ENEA per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad esso assegnate dalle disposizioni previste dall'articolo 37, nel testo approvato dal Senato, e dallo Statuto, nonché dai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale, indicati dal comma 7 e sempre nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale. Con particolare riguardo al personale dell'ENEA, segnala che il comma 9 prevede la determinazione della dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Agenzia con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, ispirato al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa. Il successivo comma 10 ribadisce quanto già a legislazione vigente, secondo cui alle risorse umane dell'ENEA si applica il contratto di lavoro dei dipendenti degli enti di ricerca, mentre il comma 11 dispone poi che, nel quadro del

complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca, sono individuate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'ENEA le risorse umane e strumentali funzionali allo svolgimento delle previste attività. L'articolo 5, comma 6, del testo approvato dal Senato prevede l'adozione di specifiche linee guida nazionali per l'istituzione in tutti gli istituti scolastici della figura del *mobility manager* scolastico, con il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni. Segnala che assume interesse per la Commissione anche l'articolo 56, introdotto dal Senato, che introduce, ai commi da 1 a 6, un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il comma 7, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l'istituzione, presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritengo che si possa esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in esame. Mi riservo, in ogni caso, di formulare una proposta di parere tenendo conto di eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso della discussione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento alla seduta convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro.

C. 2014 Mosca e C. 3120 Ciprini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 3120, di cui è prima firmataria la collega Ciprini, che reca disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore.

Poiché tale proposta verte su materie omogenee a quelle recate dalla proposta di legge in esame, ne propone l'abbinamento.

La Commissione concorda.

Cesare DAMIANO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, segnala che la proposta di legge C. 3120, a prima firma della collega Ciprini, reca la disciplina del lavoro flessibile, articolata in sette articoli. In particolare, rileva che l'articolo 1 afferma che la finalità della proposta è quella di promuovere forme flessibili e semplificate di lavoro, allo scopo di incrementare la produttività del lavoro e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Osserva che l'articolo 2 pre-

vede la possibilità per il lavoratore di determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, nel rispetto dell'organizzazione aziendale e delle esigenze produttive. Inoltre, si prevede la possibilità per il datore di lavoro di introdurre forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori. Segnala che l'articolo 3 consente la cessione tra lavoratori, in tutto o in parte, di ferie e riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca delle ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio. Il successivo articolo 4 rinvia ad accordi decentrati di secondo livello la definizione delle modalità di esecuzione e dell'organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa. Fa presente, poi, che l'articolo 5 prevede la possibilità di istituire la banca delle ore, per permettere ai lavoratori di fruire, attraverso un conto individuale, delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi. Osserva che l'articolo 6 disciplina la possibilità per il datore di lavoro di introdurre modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso il regime denominato *smart working*, caratterizzato dallo svolgimento della prestazione fuori dai locali aziendali, da un orario medio annuale non inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro normale, dall'utilizzo di strumenti telematici e dall'assenza dell'obbligo di utilizzare una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dei locali aziendali. Allo *smart working* sono estesi gli incentivi di carattere fiscale e contributivo in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro previsti dalla normativa vigente. Infine, l'articolo 7 dispone la destinazione, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali, di una quota annuale per la concessione di contributi in favore delle aziende che applicano le disposizioni previste dal provvedimento in esame.

In conclusione, trattandosi di una proposta di legge molto articolata, che tocca anche tematiche diverse rispetto ai contenuti della proposta Atto Camera n. 2014, ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento, anche al fine di acquisire l'avviso del Governo sul punto.

Il sottosegretario Luigi BOBBA, preannunciando la presentazione da parte del Governo, entro il prossimo 31 gennaio, di un disegno di legge sul lavoro autonomo e sullo *smart working*, rappresenta l'opportunità di un ulteriore approfondimento dei

testi e chiede, nel contempo, che, nell'organizzazione dei propri lavori, la Commissione tenga conto anche della prossima presentazione della proposta del Governo in materia.

Cesare DAMIANO, *presidente*, concorda con la necessità di coordinare il lavoro della Commissione con quello del Governo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	148
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> . C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni e C. 913 Biondelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-06044 Grillo: Acquisto di un <i>robot</i> chirurgico presso l'Ospedale Garibaldi di Catania e compatibilità con il piano di rientro della regione siciliana	153
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-06060 Oliverio: Iniziative per salvaguardare il reparto di terapia intensiva neonatale di Crotona	154
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06325 Guidesi: Iniziative volte a disciplinare l'uso dei tatuaggi sui suini	154
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	158

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che il deputato Nicola Fratoianni ha cessato di far parte della Commissione e

che entrano a farne parte i deputati Monica Gregori e Settimo Nizzi.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in esame – composta da cinque articoli – si propone di migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti al fine di promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi. Oltre ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la proposta di legge, all'articolo 1, si propone di contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori.

Le disposizioni più rilevanti di tale proposta sono gli articoli 2 e 3 che disciplinano, rispettivamente, l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili e la previsione di agevolazioni per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici non replicabili.

L'articolo 2, in particolare, prevede l'introduzione di un sistema volontario di autenticazione e di tracciabilità dei prodotti che possa consentire al consumatore di conoscere l'effettiva origine dei medesimi attraverso adeguate informazioni sulla qualità e sulla provenienza dei componenti, delle materie prime, sul processo di lavorazione delle merci e dei prodotti intermedi e finiti. Tali informazioni saranno collegate a un codice identificativo non replicabile che conterrà riferimenti, riscontrabili anche *online*, ai dati fiscali del produttore, dell'ente certificatore della filiera del prodotto, del distributore che fornisce il sistema dei codici identificativi, nonché l'elencazione di ogni fase di lavorazione. Sono rimesse ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico la definizione delle specifiche tecniche dei sistemi di tracciabilità attraverso i codici identificativi citati, le modalità operative per le certificazioni e le modalità di accredito dei produttori dei medesimi sistemi, nonché le tecnologie applicabili.

Si delinea quindi un sistema volontario di tracciatura che le imprese potrebbero decidere di adottare e che prevede un controllo rimesso agli stessi soggetti aderenti tramite le loro associazioni.

L'articolo 3 introduce delle agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle

imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità appena descritto. Le agevolazioni possono essere attribuite a micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società, a raggruppamenti temporanei di imprese, a contratti di rete e alle start-up innovative. Gli importi sono concessi entro i limiti del regime «*de minimis*» per rispettare la normativa europea. Le agevolazioni sono finanziate per 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in software ed in tecnologie digitali.

L'articolo 4 contiene la disciplina delle sanzioni, rispetto alla quale si fa rinvio all'articolo 517 del codice penale che sanziona il delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci punendo con la reclusione fino a due anni e una multa fino a 20.000 euro «*chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto*».

L'articolo 5 disciplina, infine, l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, osserva che le competenze della Commissione affari sociali sono limitate alle finalità del provvedimento, tra cui rientrano appunto la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori, che appaiono condivisibili. Preannuncia, pertanto, una proposta di parere favorevole, che si riserva di integrare con eventuali elementi che potranno emergere dal dibattito.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy.**C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in oggetto è stato approvato dalla Camera, in prima lettura, nel mese di novembre del 2014 e successivamente modificato dal Senato. La Commissione affari sociali ha espresso il proprio parere, in prima lettura, nel settembre del 2014, su un testo sensibilmente più ridotto del precedente.

Si tratta di un provvedimento complesso, che interviene su una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale. L'impianto complessivo del provvedimento (79 articoli) ha un impatto concreto sulla vita delle persone, inclusa la tutela della loro salute, e sulle relazioni sociali. Procede, quindi, all'illustrazione delle disposizioni che richiamano in maniera esplicita, seppure in forma parziale, le competenze della Commissione affari sociali, in particolare in riferimento a quelle introdotte dal Senato o che in quella sede hanno subito modifiche di rilievo.

L'articolo 5, comma 1, è stato modificato al Senato con l'inserimento, nell'ambito del programma di incentivi alla mobilità sostenibile, di ulteriori forme di trasporto, tra cui il cosiddetto « piedibus » per gli alunni delle scuole elementari e medie. È stato inoltre previsto, sempre nel corso dell'esame al Senato, che tale programma è predisposto anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria.

Il comma 6 del medesimo articolo, introdotto dal Senato, prevede l'emana-zione di apposite linee guida per favorire l'istituzione nelle scuole di ogni ordine e grado della figura del *mobility manager*. Tra i compiti del *mobility manager* scola-

stico rientra quello di segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

L'articolo 9 prevede, attraverso l'aggiunta del comma 5-*bis* all'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità, per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione (punto 1 e punto 2 dell'allegato II della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che elenca i progetti di competenza statale da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale) con potenza termica superiore a 300 MW, nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale statale (VIA) iniziati dopo la data di entrata in vigore della legge.

Durante l'esame al Senato, l'articolo è stato lievemente modificato, al fine di specificare che la valutazione di impatto sanitario è predisposta dal proponente del progetto medesimo.

La nuova formulazione ha quindi recepito l'unica osservazione inserita nel parere espresso dalla Commissione affari sociali in prima lettura. Segnala infatti che si invitava la Commissione di merito a prevedere l'obbligatorietà della valutazione di impatto sanitario (VIS) per i progetti ivi indicati e ad affidare all'Istituto superiore di sanità l'elaborazione di Linee guida per la predisposizione dei progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza superiore a 300 MW.

L'articolo 23 prevede misure volte a favorire l'acquisto di prodotti derivanti da materiale « post consumo ». Durante l'esame Senato, gli interventi previsti dall'articolo 23 attraverso l'introduzione dei nuovi articoli 206-*ter*, 206-*quater*, 206-*quinquies* e 206-*sexies* nel suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente), vengono estesi anche

ai prodotti derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi.

In particolare, il nuovo articolo 206-ter del predetto decreto legislativo disciplina la stipula di accordi e contratti di programma aventi ad oggetto l'erogazione degli incentivi. Sulla base di un'altra modifica del Senato, sono stati altresì inclusi tra i soggetti abilitati alla stipula dei predetti accordi e contratti di programma tutte le associazioni senza fini di lucro (è stato espunto il richiamo al volontariato presente nel testo approvato dalla Camera), nonché le associazioni di promozione sociale, le imprese artigiane e le imprese individuali (articolo 206-ter, comma 1, lettera e)).

L'articolo 25 prevede l'inclusione dei rifiuti in plastica compostabile – certificata secondo specifica norma tecnica – tra i materiali ammendanti (compostato misto), ossia tra i fertilizzanti a cui si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 75 del 2010. Durante l'esame al Senato, l'articolo 25 è stato modificato comprendendo nell'ambito dei predetti rifiuti i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario. Il testo approvato dalla Camera invece provvedeva a escludere i prodotti assorbenti per la persona.

L'articolo 31, inserito durante l'esame al Senato, modifica (al comma 1) la disciplina delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (SIN) e al risarcimento del danno ambientale, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008, provvedendo a ricollocarla in un nuovo articolo 306-bis all'interno della parte sesta del Codice. Senza entrare nel dettaglio della complessa procedura che viene delineata, si limita a segnalare che, nel caso in cui dichiarare ricevibile la proposta di transazione, il Ministero dell'ambiente convoca, entro 30 giorni, una Conferenza di servizi, la quale decide (approva, respinge o modifica la proposta di transazione) entro 180 giorni

dalla convocazione (commi 4 e 5 del nuovo articolo 306-bis del Codice ambientale).

La nuova disciplina prevede la partecipazione della regione e degli enti locali territorialmente coinvolti alla Conferenza, che è tenuta ad acquisire il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

Con riferimento al contenuto del parere di ISPRA e ISS, il comma 4 del nuovo articolo 306-bis del Codice ambientale dispone che, in ogni caso, il parere tiene conto della necessità che gli interventi proposti, qualora non conseguano il completo ripristino dello stato dei luoghi, assicurino comunque la funzionalità dei servizi e delle risorse tutelate e colpite dall'evento lesivo.

L'articolo 37, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio, sia individuale che di comunità. Il comma 2 introduce norme volte a semplificare il regime di autorizzazione degli impianti dedicati al cosiddetto compostaggio di prossimità o di comunità, prevedendo in ogni caso il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Il successivo articolo 38, introdotto durante l'esame al Senato, persegue finalità analoghe a quelle del precedente articolo 37, ma con strumenti in parte differenti. Il comma 1 introduce due nuovi commi (1-septies e 1-octies) all'articolo 180 del Codice ambientale in materia di prevenzione della produzione di rifiuti. In particolare, il nuovo comma 1-octies demanda ad un apposito decreto interministeriale (che dovrà essere emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute), l'individuazione dei criteri operativi e delle procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

L'articolo 44, comma 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive europee nel settore dei rifiuti attraverso l'adozione da parte di regioni ed enti locali di ordinanze

contingibili e urgenti per garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute.

L'articolo 56, introdotto dal Senato, istituisce, al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell'ambiente un credito d'imposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 per le imprese che effettuano nell'anno 2016 interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive. Il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute. La norma individua un limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuna annualità. Il comma 7 dell'articolo 56, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

L'articolo 60, che per la parte che interessa la Commissione non ha subito modifiche al Senato, detta disposizioni finalizzate ad assicurare, agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

Il successivo articolo 61, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato. Secondo quanto previsto dalla norma tali direttive dovranno, in particolare, contemperare due distinte esigenze: salvaguardare la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per l'utenza morosa.

L'articolo 67 prevede l'istituzione del Comitato per il capitale naturale al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi economici, ambientali e sociali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.

L'articolo 69, modificato nel corso dell'esame al Senato, interviene sull'articolo 40, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, che detta disposizioni volte a semplificare lo smaltimento di rifiuti speciali relativi a talune attività economiche (estetisti, tatuatori, agopuntori, eccetera). Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che la semplificazione non interessa lo smaltimento ma il trattamento.

Ai soggetti rientranti nel campo di applicazione è consentito il trasporto in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, di rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento.

Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere al termine della discussione.

Matteo MANTERO (M5S) ricorda che nel corso dell'esame in prima lettura il suo gruppo aveva auspicato l'introduzione della valutazione di impatto sanitario (VIS) a partire dalle centrali con una potenza termica pari a 100 MW, sottolineando i recenti dati che indicano l'Italia come il Paese europeo con il maggior numero di morti legate all'inquinamento, anche a causa dell'uso eccessivo di combustibili fossili. Segnala, inoltre, che con la modifica introdotta al Senato si corre il rischio che la predisposizione della VIS da parte del proponente configuri una sorta di autotutela, vanificando di fatto l'efficacia dello strumento di controllo che si vuole introdurre. Riservandosi di intervenire in seguito dopo una lettura attenta della relazione, auspica l'inserimento dei suoi rilievi all'interno del parere della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda al collega Mantero che la prima delle

questioni da lui sollevate riguarda una parte del testo del provvedimento approvata in maniera identica dai due rami del Parlamento e, pertanto, non soggetta a proposte di modifica. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.40.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 3115 Baroni e C. 913 Biondelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stato nominato come ulteriore relatore per l'esame delle proposte di legge il deputato Burtone, che affiancherà in tale ruolo il deputato Baroni, il quale nella seduta precedente ha svolto la relazione. Avverte, altresì, che è stata preannunciata la presentazione di altre proposte di legge sul tema in oggetto, che saranno abbinata appena assegnate alla Commissione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, ringrazia il presidente per l'incarico affidatogli e dichiara di condividere l'intervento del collega Baroni svolto nella precedente seduta, preannunciando la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di legge sulla materia, al fine di offrire ulteriori spunti di riflessione.

Auspica un rapido esame delle proposte di legge, senza tralasciare però il necessario approfondimento, per rispondere alla sentita esigenza di garantire un approccio omogeneo a livello nazionale rispetto alla raccolta dei dati epidemiologici relativi ai tumori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che la nomina di un ulteriore relatore dimostra l'impegno della Commissione sul tema in esame, ipotizzando un possibile ricorso alle sede legislativa.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, ringrazia il collega Burtone per l'atteggiamento di apertura e la condivisione dell'opportunità di un *iter* sollecito del provvedimento. Manifesta attenzione per il tema dei tumori rari, sollevato anche da una mozione presentata dalla collega Binetti, che a suo avviso può trovare spazio nel provvedimento in esame.

Inviata, in generale, ad individuare soluzioni praticabili che tengano conto della realtà fattuale, ipotizzando, ad esempio, un coinvolgimento dell'Autorità garante per le questioni relativa alla *privacy* dei malati, non facendo ricadere tutti gli oneri sulle strutture sanitarie.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

5-06044 Grillo: Acquisto di un robot chirurgico presso l'Ospedale Garibaldi di Catania e compatibilità con il piano di rientro della regione siciliana.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta delle risposte, riservandosi di effettuare un approfondimento, in particolare sulle sanzioni irrogate all'autore dell'esposto richiamato nell'interrogazione e sulle decisioni assunte in sede di HTA.

5-06060 Oliverio: Iniziative per salvaguardare il reparto di terapia intensiva neonatale di Crotone.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo FOSSATI (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, si dichiara soddisfatto della ricostruzione offerta nella risposta del Governo.

5-06325 Guidesi: Iniziative volte a disciplinare l'uso dei tatuaggi sui suini.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco RONDINI (LNA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, dichiara il permanere delle perplessità alla base dell'interrogazione, ritenendo che sia oramai superabile una pratica a suo avviso inutile, che comporta sofferenze per gli animali ad essa sottoposti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO 1

5-06044 Grillo: Acquisto di un robot chirurgico presso l'Ospedale Garibaldi di Catania e compatibilità con il piano di rientro della regione siciliana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania ha comunicato quanto segue.

Il 2 luglio scorso, a seguito di un esposto presentato dal Capo settore del provveditorato dell'Azienda Ospedaliera « Garibaldi » di Catania, la locale Procura della Repubblica ha avviato un procedimento contro ignoti e ha delegato la Digos di Catania ad eseguire l'ordine di esibizione dei documenti relativi al procedimento concernente l'acquisto di un robot chirurgico.

La documentazione è stata, pertanto, acquisita dall'Autorità Giudiziaria.

L'acquisizione del dispositivo chirurgico e la sua destinazione all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione « Garibaldi » erano stati concordati nel corso di una conferenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie della Provincia, svoltasi presso l'Hotel Nettuno il 26 gennaio 2015, alla presenza dell'Assessore regionale della Salute Lucia Borsellino e del Sindaco di Catania Enzo Bianco.

Nessuna impugnativa risulta essere stata posta in essere dall'Assessorato regionale della salute in merito alla scelta della Azienda ospedaliera « Garibaldi » quale luogo di ubicazione dell'apparecchiatura medica citata.

Inoltre, l'Azienda stessa ha subordinato l'eventuale aggiudicazione della procedura alla condizione risolutiva espressa dell'acquisizione del parere positivo dell'HTA (« Health Technology Assessment »).

Sempre dalle comunicazioni rese dalla Prefettura emerge che, l'autore dell'esposto sopra citato, nel marzo 2015, è stato sottoposto ad un procedimento disciplinare definitosi con l'irrogazione di una sanzione da parte del Direttore Amministrativo competente, in relazione a ritardi ed irregolarità proprio della procedura concernente l'acquisto del suddetto robot chirurgico.

Inoltre, è stato avviato un procedimento per responsabilità dirigenziale che, allo stato, risulta sospeso e lo stesso dipendente è stato temporaneamente trasferito presso altra Azienda.

Per completezza d'informazione si segnala che, in data 3 giugno 2015, a seguito di parere negativo da parte dell'HTA regionale, l'ARNAS « Garibaldi » ha disposto l'annullamento dell'intera procedura.

Per quanto attiene alla posizione di questo Ministero, pur prendendo atto che l'intera procedura in questione è stata annullata, comunico quanto segue.

Con il protocollo 165-A del 13 ottobre 2015 « Addendum-Accordo di Programma ex articolo 20 legge n. 67/88 », la Regione Siciliana ha trasmesso il documento programmatico per l'utilizzo delle risorse residue da precedenti programmazioni e dai riparti ex L. 296/2007 ed ex L. 244/2007. L'addendum prevede 2 nuovi interventi: il n. 80 per la realizzazione dell'istituto mediterraneo di eccellenza pediatrica ISMEP e il n. 81 per il completamento dell'Ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. In merito all'oggetto specifico dell'interrogazione parlamentare, si evidenzia

l'intervento n. 23, che è relativo all'acquisizione di un robot chirurgico da Vinci per le esigenze dell'AO Cannizzaro.

Anche se il documento è in istruttoria, preliminarmente si rileva che, ferma la necessità di garantire il rispetto dei criteri di HTA, pure ampiamente riportati nel documento che costituisce allegato al prot. 165-A, non appare condivisibile – anche se la questione è ormai superata – il criterio adottato per la definizione dell'utilizzo previsionale di tale tecnologia, perché basato sull'analisi di dati non completi. Pertanto, se la problematica non si superava, sarebbe stato necessario richiedere alla regione di ampliare l'analisi di contesto e di approfondire gli aspetti inerenti la formazione del personale, chiarendo quante unità di personale siano già for-

mate all'uso del robot, e con quale grado di esperienza, e quante invece risultano ancora da formare.

Inoltre, rispetto alla tecnologia si fa presente che esiste già un intervento di « Acquisizione sistema di Robotica Da Vinci » per euro 2.500.000 (di cui quota Stato euro 1.750.000) per l'ARNAS Civico di Palermo.

Da ultimo, si rappresenta che Tavolo e Comitato nel corso dell'ultima riunione di verifica del piano di rientro dell'11 novembre 2015 hanno valutato che rispetto all'addendum (prot. 165/2015) rimangono in attesa di una relazione che attesti la compatibilità economica e programmatica dello stesso con il Programma operativo.

ALLEGATO 2

5-06060 Oliverio: Iniziative per salvaguardare il reparto di terapia intensiva neonatale di Crotona.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'interrogazione parlamentare in esame, rammento che l'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo n. 200 del 26 ottobre 2010, « Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini » recita: « gli animali sono identificati a cura del detentore, entro il settantesimo giorno di vita ed in ogni caso prima di lasciare l'azienda nella quale sono nati, con il mezzo di identificazione di cui all'Allegato I, paragrafo 2 ».

La scelta di apporre l'identificativo sul padiglione auricolare sinistro, modalità adottata dalla maggior parte dei Paesi comunitari, è funzionale a consentire la veloce identificazione degli animali e della loro origine ai fini della tracciabilità, tenuto conto che si tratta di una specie allevata in gruppo e molto sensibile alle manipolazioni.

L'Italia ha mantenuto l'uso del tatuaggio come sistema principale di identificazione dei suini, con decisione condivisa con le Regioni e le Associazioni di categoria.

Come correttamente viene rappresentato nell'interrogazione, è prevista l'apposizione dell'identificativo sulle cosce dei suini, qualora questi provengano da allevamenti che aderiscono a Consorzi di tutela della denominazione d'origine dei prosciutti.

In conclusione, l'obbligo dell'identificazione degli animali è in capo al detentore che, in base alle caratteristiche dell'allevamento da lui condotto, appone l'identificativo ad ogni singolo soggetto. Infine, aggiungo, che il Ministero potrebbe valutare misure alternative solo con l'accordo delle Regioni e delle associazioni di categoria.

ALLEGATO 3

5-06325 Guidesi: Iniziative volte a disciplinare l'uso dei tatuaggi sui suini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla situazione segnalata nell'interrogazione parlamentare in esame, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotona ha segnalato quanto segue.

La Unità Operativa (U.O.) di Neonatologia presente nell'Ospedale civile di Crotona dal 1976, è stata fondata dal Prof. Luigi Capotorti, illustre pediatra proveniente dall'Università «La Sapienza» di Roma.

L'esperienza accumulata nel corso dei circa 40 anni di presenza all'interno dell'Ospedale di Crotona ha consentito il consolidamento della cultura della Neonatologia, inizialmente completamente assente dal territorio del crotonese, garantendo, nel contempo, ai cittadini un servizio di alto livello assistenziale e di grande valore scientifico.

Si sono ottenuti, infatti, nel corso della quarantennale attività dell'U.O. di Neonatologia, notevolissimi risultati, sia dal punto di vista clinico che assistenziale, e anche, soprattutto, dal punto di vista qualitativo e quantitativo.

L'elemento più eclatante, che rende l'idea della notevolissima ed efficace attività assistenziale garantita dalla U.O. di Neonatologia del Presidio Ospedaliero di Crotona, è rappresentato dal dato della mortalità infantile (1° anno di vita) che, mentre in Calabria fa registrare il peggior indice tra le Regioni italiane (5,43/1000 nati vivi), rispetto ad una media nazionale del 3,8/1000 di nati vivi, Crotona, grazie soprattutto alla presenza dell'U.O. di Neonatologia, è in linea con i dati nazionali con il 3,4/1000 di nati vivi.

Negli ultimi anni, pur assistendo ad un lieve miglioramento degli indici di mortalità sia infantile che neonatale, il dato della Calabria continua a porsi come negativo, mentre nella Provincia di Crotona, sempre grazie all'attività svolta dall'U.O. di Neonatologia, si conferma il «trend» storico positivo e in controtendenza sia rispetto al dato nazionale che regionale.

L'ultimo dato disponibile, infatti, relativo al territorio crotonese conferma il primato positivo, con il tasso di mortalità neonatale di 2,14/1000 nati vivi, confermando non solo l'efficienza e l'efficacia dei servizi prestati dall'U.O. di Neonatologia e dalla Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N.), ma la sua indispensabilità come presidio sanitario ed assistenziale di eccellenza.

Dal 2012, in esecuzione del Decreto Presidente Giunta Regionale n. 18 di riordino della rete ospedaliera regionale, con cui la U.O. di Neonatologia veniva accorpata alla Pediatria con la soppressione della T.I.N., tutta l'attività, sia di Neonatologia che di T.I.N. si è ridotta, arrestando il «trend» positivo.

Peraltro, il Presidio Ospedaliero di Crotona può vantare la presenza, nell'ambito dell'U.O. di Neonatologia, di personale altamente qualificato e con dotazioni strumentali all'avanguardia.

La Regione Calabria – Dipartimento tutela della salute – con Decreto del Commissario ad acta n. 9 del 2 aprile 2015, ha approvato il documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della rete dell'emergenza-urgenza e delle reti tempo-dipendenti.

Nella predetta programmazione della rete ospedaliera, sono stati previsti n. 4

posti letto di Terapia Intensiva Neonatale presso il Presidio Ospedaliero di Crotona, che potrà, pertanto, procedere alla riattivazione dell'Unità Operativa in questione.

Successivamente, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona è stata autorizzata

all'assunzione di un medico neonatologo per l'Unità Operativa Complessa di Neonatologia, per la cui attivazione si è in attesa dell'adempimento del Commissario ad acta e dell'approvazione finale delle Reti Ospedaliere.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 160

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 161

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 16.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Atto n. 223.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 24 novembre scorso il relatore, on. Taricco, ha

proposto di procedere all'audizione degli operatori del settore. Ricordo altresì che tale audizione avrà luogo domani, alle ore 15.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente di non aver ricevuto richieste di integrazione dell'elenco dei soggetti da ascoltare in audizione rispetto a quelli già previsti nella giornata di domani.

Massimiliano BERNINI (M5S) osserva che sullo schema di decreto il suo gruppo ha poco da obiettare trattandosi di modifiche della normativa vigente assolutamente di buon senso. Segnala però che nella misura transitoria è prevista la salvaguardia dei prodotti immessi sul mercato prima di giugno 2015, mentre vi sono alcuni mieli la cui produzione cessa all'inizio di agosto di cui occorre tenere conto. Invita pertanto a riflettere sull'opportunità di prevedere una integrazione in tal senso al testo che sarà proposto per il parere.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, ritiene che dopo le audizioni si potrà avere un

quadro più completo su eventuali osservazioni da trasfondere nel parere.

Luca SANI, *presidente*, invita pertanto i gruppi a formulare le proposte in tal senso. Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta inizia alle 16.20.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 24 novembre scorso il relatore, on. Zanin, ha introdotto la discussione.

Giorgio ZANIN (PD), *relatore*, fa presente di aver già ricevuto note e osservazioni da parte dei colleghi Gallinella e Catania il cui contenuto sarà esaminato per una eventuale integrazione del parere, e invita i colleghi a inviarne eventuali altre possibilmente entro la giornata odierna in modo tale da poter predisporre una prima bozza di parere da distribuire nella giornata di domani e procedere successivamente alla votazione di una proposta di parere. Si dichiara infine disponibile per ulteriori osservazioni da rendere nel parere.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, e dato atto della presenza del collega Fiorio, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 16.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. Atto n. 226 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Atto n. 240 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	166
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	168
ERRATA CORRIGE	172

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 16.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.

C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 novembre il relatore, onorevole Manfredi, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nelle sedute del 18 e 25 novembre è proseguito il dibattito, senza interventi.

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia a sua volta l'astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame, come già avvenuto nel corso dell'esame presso il Senato.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15 della giornata di domani.

La seduta termina alle 16.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 16.25.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi.

Atto n. 226.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

Atto n. 235.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva 2013/50/UE, cosiddetta « direttiva trasparenza », che modifica le seguenti tre direttive:

la direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 1;

la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, cosiddetta direttiva Prospetto;

la direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE.

L'esigenza di modificare il quadro normativo in questo settore è stata motivata con le rapide trasformazioni del mercato finanziario e con l'esigenza di ridurre

l'onere amministrativo a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare il loro accesso ai capitali.

La direttiva 2013/50/UE, infatti, cancella l'obbligo di presentare relazioni finanziarie trimestrali, che rappresentano un onere significativo per molti piccoli e medi emittenti, senza essere necessarie per la tutela degli investitori.

Sulla base della direttiva, gli Stati membri non sono autorizzati a imporre, nella propria legislazione nazionale, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e semestrali. Essi tuttavia possono imporre agli emittenti di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive se tale obbligo non costituisce un onere finanziario consistente e se le informazioni aggiuntive sono proporzionate ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento. Il termine per la pubblicazione delle relazioni finanziarie semestrali viene fissato, per una maggiore flessibilità, a tre mesi dopo la fine del periodo di riferimento.

Lo schema dà attuazione alla delega contenuta nella Legge delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114).

In particolare, l'articolo 5 della legge dei delegazione europea 2014 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE.

Tra questi si prevede:

l'attribuzione di competenze e poteri di vigilanza alla CONSOB;

l'innalzamento della soglia minima per l'attivazione dell'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti;

l'attribuzione alla CONSOB del potere di disporre obblighi di pubblicazione, per gli emittenti strumenti finanziari, di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali.

Il Governo è tenuto a:

apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e inte-

grale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza previsti nella direttiva medesima alla CONSOB, quale autorità competente (comma 1, lettera *a*));

prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, nel rispetto di quanto disposto dalla direttiva 2004/109/CE, nonché le occorrenti modificazioni al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti (comma 1, lettera *b*));

attribuire alla CONSOB il potere di disporre, con proprio regolamento e in conformità con le previsioni della direttiva 2013/50/UE, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali (comma 1, lettera *c*));

apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria (comma 1, lettera *d*)).

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione dettagliata del contenuto dello schema di decreto, che si compone di 3 articoli.

Si limita in questa sede a dare sinteticamente conto del loro contenuto.

L'articolo 1, al comma 1 modifica le disposizioni del TUF che definiscono gli «emittenti quotati» stabilendo che con tale nozione si intendono i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Viene altresì modificata la definizione di piccole e medie

imprese (PMI) in tale ambito, considerando tali le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, con un fatturato inferiore a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato inferiore ai 500 milioni di euro.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 62, comma 2, del TUF, relativo al regolamento del mercato, al fine di operare una netta distinzione tra la fase dell'ammissione alla quotazione e quella di ammissione alla negoziazione.

Il comma 3 apporta modifiche all'articolo 64 del TUF, riguardante l'organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di gestione, al fine di precisare ulteriormente le disposizioni legislative in materia di strumenti finanziari e di coordinarle con le disposizioni dell'articolo 62 del TUF.

Il comma 4 introduce nel TUF un nuovo articolo 91-*bis*, in materia di comunicazione dello Stato membro d'origine, al fine di precisare le modalità con cui gli emittenti comunicano alla CONSOB di aver scelto l'Italia quale Stato membro di origine.

Il comma 5 apporta alcune modifiche all'articolo 93-*bis*, del TUF, sostituendo il riferimento normativo, ivi contenuto, alla direttiva 2003/71/CE con quello alla più recente direttiva 2013/50/UE.

Il comma 6 apporta modifiche all'articolo 113-*ter* del TUF, in materia di pubblicità delle informazioni regolamentate.

Il comma 7 apporta una modifica all'articolo 114 del TUF, relativo alle comunicazioni al pubblico, con la quale si sopprime l'obbligo a carico degli emittenti quotati di pubblicare tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, le informazioni privilegiate di cui all'articolo 181 del TUF (vale a dire quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari) che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate.

Il comma 8 apporta una modifica all'articolo 120, comma 2, del TUF, relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. Mediante tale modifica si innalza dal due al tre per cento la soglia di partecipazione al capitale di un emittente dal cui superamento discende l'obbligo di notifica sia verso l'emittente stesso sia verso la CONSOB.

Il comma 9 apporta una modifica all'articolo 125-*bis*, comma 1, del TUF, relativo all'avviso di convocazione dell'assemblea, sopprimendo l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa di tale avviso, atteso che non risulta obbligo di questo tipo nella normativa europea di riferimento.

Il comma 10 modifica l'articolo 154-*ter* del TUF, in materia di relazioni finanziarie, stabilendo che il termine entro il quale gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria, è fissato in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, mentre al momento esso è fissato in 120 giorni.

Il comma 11, introducendo nel TUF un nuovo articolo 154-*quater*, in materia di trasparenza dei pagamenti ai governi, intende allineare gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine al regime di trasparenza dei pagamenti ai governi al quale sono soggetti coloro che operano nei settori estrattivo e forestale.

Il comma 12 reca alcune modifiche all'articolo 192-*bis*, del TUF, in materia di misure e sanzioni amministrative. Le modifiche hanno il fine di allineare la normativa alle disposizioni della direttiva 2013/50/UE in materia di misure e sanzioni irrogabili agli esponenti aziendali ed al personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Il comma 13 introduce numerose modifiche all'articolo 193 del TUF, in materia di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, allo scopo di adeguare il regime sanzionatorio a quanto disposto dalla direttiva 2013/50/UE.

Il comma 14 inserisce nell'articolo 194-bis, comma 1, del TUF, in materia di criteri per la determinazione delle sanzioni, una locuzione al fine di tenere conto del fatto che, in conseguenza delle modifiche apportate, le sanzioni, oltre ad avere natura pecuniaria, possono anche consistere in ordini e dichiarazioni pubbliche.

Il comma 15 apporta una modifica all'articolo 194-*quater*, comma 1, del TUF, mediante la quale si sopprime il riferimento all'articolo 115-*bis* del TUF stesso. Pertanto, la Banca d'Italia o la CONSOB, quando le violazioni siano scarsamente offensive o pericolose, in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione che consiste nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate.

Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 194-*quinquies* del TUF con finalità di coordinamento del testo.

Il comma 17 apporta alcune modifiche all'articolo 195-*bis*, comma 1, del TUF in materia di pubblicazione delle sanzioni.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca la disciplina transitoria da applicare relativamente alla comunicazione circa la scelta dello Stato membro di origine da parte degli emittenti di strumenti finanziari, al fine di adeguarsi alle previsioni della Direttiva 2013/50/UE.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Atto n. 240.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, rileva che la XIV Commissione avvia l'esame, in sede consultiva, di uno schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 240) volto – ai sensi dell'articolo 1 e dell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015) – al recepimento della direttiva 2014/27/UE.

Il provvedimento fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 13 novembre 2015, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (15 novembre 2015).

Al riguardo, ricorda che il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, del meccanismo di scorrimento dei termini disposto, in via generale, dall'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012 (recante le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), in base al quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (vale a dire, nel caso di specie, fino al 15 febbraio 2016).

Intende evidenziare che lo scorso 22 luglio la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora (procedura di infrazione n. 2015-0305) per mancato recepimento della direttiva 2014/27/UE, il cui termine previsto per il recepimento era fissato al 1° giugno 2015.

È pertanto necessario procedere con urgenza all'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Lo schema – come si è detto – è volto al recepimento della direttiva 2014/27/UE (che modifica precedenti direttive in materia), al fine di adeguare la normativa nazionale al nuovo contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti

dall'esposizione ad agenti chimici, mutato a seguito dell'adozione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele).

Ricorda che il Regolamento (CE) 1272/2008 del 16 dicembre 2008 – che si applica obbligatoriamente alle sostanze dal 1° dicembre 2010 e alle miscele dal 1° giugno 2015 – costituisce la normativa di riferimento per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele (CLP). In particolare, il Regolamento contiene la revisione e l'aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive 67/548/UEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/UE sui preparati pericolosi, e mira a garantire che i lavoratori e i consumatori dell'U.E. siano chiaramente informati dei pericoli connessi con le sostanze chimiche per mezzo di un sistema di classificazione ed etichettatura uniforme. A tal fine, vengono stabiliti requisiti uniformi per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze chimiche e miscele (ma anche biocidi e gli antiparassitari) secondo il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*, GHS), con il quale si richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le loro sostanze chimiche pericolose prima della loro immissione sul mercato.

Segnala che l'obiettivo principale di questa nuova classificazione è quello di proteggere i lavoratori, i consumatori e l'ambiente indicando sulle etichette qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, garantendo che i medesimi pericoli (fisico-chimici, per la salute e ambientali) siano descritti ed etichettati allo stesso modo in tutti i paesi dell'Unione Europea, secondo specifiche categorie e classi di rischio.

Le modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, tutte dirette ad adeguare l'attuale classificazione alle nuove norme in materia di sostanze chimiche e miscele pericolose stabilite dal

citato Regolamento, riguardano: il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008), il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità (decreto legislativo 151/2001) e la normativa in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (legge 977/1967).

Passando ad illustrare il contenuto del provvedimento, ricorda che lo schema di compone di 4 articoli.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare, le lettere *a)* e *b)* dispongono la sostituzione delle parole: « preparato/preparati » con le parole: « miscela/miscele »; le lettere *c)*, *d)* ed *f)* novellano alcune definizioni relative agli agenti chimici, biologici, cancerogeni e mutageni; le lettere *g)* e *h)* modificano talune prescrizioni generali per i cartelli segnaletici e la classificazione e l'etichettatura dei recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro, quali contenitori e tubazioni.

L'articolo 2 modifica l'Allegato C del decreto legislativo n. 151/2001, contenente un elenco di agenti, processi e condizioni di lavoro di cui il datore di lavoro deve tenere conto nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, stabilendo, tra l'altro, che gli agenti chimici e i processi industriali sono quelli contenuti nell'Allegato XLII del decreto legislativo 81/2008.

L'articolo 3 modifica l'Allegato I della legge n. 977/1967, ove vengono indicati le lavorazioni, i processi e i lavori a cui è vietato adibire soggetti adolescenti (ossia i minori compresi tra i 15 e i 18 anni di età non più soggetti all'obbligo scolastico), disponendo, tra l'altro, che gli agenti chimici a cui si fa riferimento sono le sostanze e le miscele che soddisfano i criteri di classificazione di cui al richiamato Regolamento (CE) n. 1272/2008.

Infine, l'articolo 4 introduce una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a

quanto previsto dal provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che – come precisato nella Relazione tecnica allegata – le modifiche introdotte dagli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo non intaccano le attuali prerogative degli organi di vigilanza, che continuano a pianificare e realizzare le proprie attività che non costituiscono un nuovo onere rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa.

Lo schema di decreto legislativo appare conforme alla norma di delega in quanto dà piena attuazione alla direttiva 2014/27/UE, inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114/2015).

Preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole che potrà essere sottoposta al voto della Commissione non appena pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Atto n. 244.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea esamina – ai fini del parere da rendere al Governo – lo schema di decreto legislativo n. 244, diretto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati mem-

bri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Per espressa previsione contenuta nell'articolo 49, la direttiva deve essere recepita entro il 18 luglio 2016 per essere integralmente applicata entro il successivo 19 luglio 2016, fatta eccezione dell'articolo 13 sulla classificazione delle attrezzature a pressione, che avrebbe dovuto essere recepito entro il 28 febbraio 2015, con applicazione a decorrere dal 10 giugno 2015.

Intende evidenziare che nei confronti dell'Italia sussiste una procedura di infrazione (n. 145 del 2015) per mancato recepimento della direttiva nei termini previsti dall'articolo 13 della direttiva medesima. La procedura è stata avviata il 27 marzo 2015 e si trova attualmente nella fase di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo n. 244 è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (articolo 1, commi 1 e 3 e allegato B della legge n. 114 del 2015) e procede al recepimento completo della direttiva.

Procederà ora ad una sintetica illustrazione del contenuto dello schema di decreto legislativo che si compone di 4 articoli e di 2 Allegati, che intervengono in maniera significativa novellando il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, attuativo della precedente direttiva 97/UE/23 in materia di attrezzature a pressione. Ricorda che il decreto legislativo n. 93 del 2000 si applica alle attrezzature a pressione, nella cui definizione rientrano « i recipienti, le tubazioni, gli accessori di sicurezza e gli accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili ».

L'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad hh) dello schema reca le necessarie disposizioni di aggiornamento del decreto legislativo n. 93, modificandolo in più parti.

In particolare, lo schema interviene sull'articolo 1 del decreto legislativo vigente: la lettera a) modifica il titolo, aggiornandolo alla direttiva; le lettere da b)

ad *f*) modificano le definizioni, prevedendo l'inserimento di nuove definizioni (lettere *c*) ed *e*) e la sostituzione di quelle vigenti (lettera *d*)); mentre le lettere *g*) e *h*) modificano la disciplina dell'esclusione dal campo d'applicazione, limitandosi ad aggiornare i riferimenti normativi.

La lettera *i*) sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo vigente, relativo alla messa a disposizione sul mercato e alla messa in servizio, al fine di adeguarlo all'articolo 3, paragrafi 1) e 3) della direttiva. In base al nuovo articolo 2, le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alcune condizioni (rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto, installazione e manutenzione adeguate, uso conforme allo loro destinazione).

La lettera *l*), modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 93. Tale articolo, che fissa i requisiti tecnici per le attrezzature a pressione o i sistemi, risulta già conforme alla direttiva, ad eccezione del comma 3 che, nel testo vigente prevede la possibilità di immettere sul mercato e in servizio attrezzature e insiemi con caratteristiche inferiori a quelle specificate: ciò purché siano progettati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'UE, e purché ne sia garantito un utilizzo sicuro. Tali apparecchiature o sistemi non recheranno la marcatura CE, a meno che – e questo deriva dalla nuova disposizione inserita – altre norme nazionali e dell'Unione europea in materia di armonizzazione ne prevedano invece l'apposizione.

La lettera *m*) sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo recante disposizioni sulla libera circolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi, recependo l'articolo 5 della direttiva. Il nuovo articolo 4, nello stabilire che non sarà possibile vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati alla pressione, la libera circolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi conformi al presente decreto, estende tale disposizione anche alle attrezzature o agli insiemi non recanti marcatura CE. Inoltre, si introduce un ricono-

scimento per l'attività svolta dagli ispettori designati da altri Stati membri. Infine, si conferma la disposizione vigente che prevede che le informazioni – riguardanti la marcatura, l'etichettatura e le istruzioni operative di un'attrezzatura a pressione o degli insiemi – siano fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui sono immessi sul mercato, al fine di garantirne un utilizzo corretto e sicuro.

La lettera *n*) inserisce 6 nuovi articoli (da *4-bis* a *4-septies*) nel decreto legislativo vigente, volti a dare recepimento ai corrispondenti articoli da 6 a 11 della direttiva 2014/68/UE.

In particolare, l'articolo *4-bis* stabilisce una serie di obblighi a carico dei fabbricanti. L'articolo *4-ter* introduce la possibilità per i fabbricanti di nominare, con un mandato scritto, un rappresentante autorizzato allo svolgimento di alcuni compiti tra cui: mantenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità delle attrezzature a pressione e dei sistemi a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato; fornire alle autorità nazionali le informazioni e la documentazione a supporto della conformità delle attrezzature o dei sistemi; cooperare con tali autorità per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature e dagli insiemi. L'articolo *4-quater* fissa una serie di obblighi a carico degli importatori, in alcuni casi analoghi a quelli previsti per i fabbricanti. L'articolo *4-quinquies* reca disposizioni in materia di obblighi dei distributori. L'articolo *4-sexies* fissa i casi in cui agli importatori e ai distributori si applicano gli obblighi dei fornitori. Ciò avviene quando un importatore o distributore immette sul mercato un'attrezzatura a pressione o un sistema con il proprio marchio commerciale o quando modifica un'attrezzatura a pressione o un sistema già sul mercato in modo da pregiudicarne la conformità alle prescrizioni del presente decreto. L'articolo *4-septies* prevede che gli operatori economici indichino, su richiesta delle autorità di vigilanza, qualsiasi operatore economico da cui e a cui hanno fornito attrezzature a

pressione o insiemi. Gli operatori economici devono poter fornire le suddette informazioni per dieci anni.

La lettera *o*) sostituisce integralmente l'articolo 5 del decreto legislativo vigente, recependo le disposizioni contenute negli articoli 12 e 17 della direttiva, riguardanti rispettivamente la presunzione di conformità e la dichiarazione di conformità UE.

La lettera *p*) sopprime l'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 relativo al « Comitato per le norme e regolamentazioni tecniche », il cui contenuto è assorbito dal comma 3 del nuovo articolo 8-*ter*.

La lettera *q*) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo vigente relativo al « Comitato per le attrezzature a pressione », al fine di introdurre i richiami alle procedure di comitato, alla delega di potere e all'esercizio della delega contenuti rispettivamente negli articoli 44, 45 e 45 della direttiva e a definire il ruolo delle autorità nazionali in tale ambito.

La lettera *r*) sostituisce integralmente l'articolo 8 del decreto legislativo n. 93 recependo l'articolo 39 della direttiva relativo alla sorveglianza del mercato e al controllo delle attrezzature a pressione e degli insiemi che entrano nel mercato dell'Unione. Il nuovo articolo 8 rimanda al regolamento (CE) n. 765/2008, che istituisce un quadro comune in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti. La disposizione individua poi le autorità competenti per l'attuazione delle suddette norme, attribuendo al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni di vigilanza del mercato, confermando quanto già previsto dal decreto legislativo n. 93; infine, si prevede l'obbligo per gli organi di vigilanza competenti che svolgono le loro funzioni ispettive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di informare i due suddetti Ministeri nel caso riscontrino che le attrezzature a pressione o sistemi, non soddisfano o soddisfano in parte ai requisiti essenziali di sicurezza.

La lettera *s*) inserisce gli articoli 8-*bis*, 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinqüies* al fine di dare attuazione agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2014/68/UE.

L'articolo 8-*bis* stabilisce la procedura da applicare a livello nazionale per le attrezzature a pressione o gli insiemi che presentano dei rischi, precisando quale tipo di informazioni dovranno essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea e agli Stati membri. Stabilisce quindi che – se entro tre mesi dal ricevimento delle suddette informazioni la Commissione europea o uno Stato membro non sollevano obiezioni – le misure provvisorie sono considerate giustificate. L'articolo 8-*ter* riguarda la procedura di salvaguardia dell'Unione per la parte relativa alla partecipazione delle autorità nazionali. L'articolo 8-*quater*, disciplina la procedura da adottare nel caso in cui le attrezzature a pressione o i sistemi, pur essendo conformi, presentino dei rischi. L'articolo 8-*quinqüies* disciplina i casi di non conformità formale delle attrezzature a pressione o dei sistemi. Essi includono, tra l'altro, la mancata apposizione della marcatura CE, la mancata compilazione o la compilazione non corretta della dichiarazione di conformità, l'assenza di documentazione tecnica o la sua incompletezza.

La lettera *t*) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del decreto legislativo vigente, che opera la classificazione della attrezzature a pressione, secondo criteri di pericolo crescente. A tal fine i fluidi sono classificati in due gruppi sulla base del punto di infiammabilità. La classificazione dei recipienti è effettuata con riferimento alla categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Quando invece uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. L'Allegato II specifica nel dettaglio tali categorie.

La lettera *u*) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 10 del decreto legislativo, apportandovi le modifiche necessarie al recepimento dell'articolo 14 della nuova direttiva, relativo alle procedure di valutazione della conformità da applicare

ad una attrezzatura a pressione in base alla categoria stabilita all'articolo 9. Le procedure di valutazione sono quattro e il fabbricante può scegliere di applicare una delle procedure previste. Le procedure sono specificate nel dettaglio nell'allegato III.

La lettera *v*) prevede la sostituzione dell'articolo 11 del medesimo decreto vigente, in attuazione dell'articolo 15 della nuova direttiva, relativo alla approvazione europea di materiali. Tale approvazione è rilasciata, su richiesta del fabbricante, dagli organismi notificati. Prima di rilasciare l'approvazione l'organismo notificato ne informa gli Stati membri, l'Unione europea e la Commissione.

La lettera *z*) dispone la sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo, nella cui nuova formulazione, il comma 1 attua l'articolo 20, ed i commi 2, 3 e 4, danno attuazione all'articolo 21 della direttiva. Tale disposizione disciplina l'autorità di notifica, che resta il Ministero dello sviluppo economico. Ricordo che in Italia la valutazione di conformità degli organismi di certificazione per più tipologie di prodotti (apparecchiature a pressione, ma anche giocattoli, strumenti di misura, apparecchiature radio, eccetera) e la vigilanza sugli stessi è delegata, dal Ministro per lo sviluppo economico ad Accredia che è quindi l'ente unico nazionale di accreditamento.

La lettera *aa*) novella integralmente l'articolo 13 del decreto vigente recependo, gli articoli 24 e 26 della direttiva in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e alle entità terze riconosciute, e presunzione di conformità degli organismi di valutazione della conformità.

La lettera *bb*) novella l'articolo 14 del medesimo decreto, recependo l'articolo 16 in materia di ispettorati degli utilizzatori. Per ispettorato degli utilizzatori si intende un organismo privato designato per lo svolgimento di determinate procedure per la valutazione di conformità, esclusivamente con riferimento ad attrezzature e insiemi impiegati negli impianti gestiti dal gruppo industriale di cui fa parte l'ispettorato.

La lettera *cc*) dispone l'inserimento nel decreto legislativo degli articoli aggiuntivi da *14-bis* a *14-sexies*, in materia di ispettorati degli utilizzatori, affiliate e subappaltatori.

Più in particolare, l'articolo *14-bis* reca prescrizioni relative agli ispettorati degli utilizzatori. L'articolo *14-ter* prevede norme in materia di affiliate e subappaltatori degli organismi di valutazione della conformità; tali organismi rispettano le medesime prescrizioni previste per gli organismi notificati o quelle per gli ispettorati degli utilizzatori. L'articolo *14-quater* concerne la domanda di notifica e la relativa procedura, oltre che le modifiche delle notifiche, ed infine, la contestazione della competenza degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori. L'articolo *14-sexies* opera in materia di obbligo di informazione a carico degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, nonché in materia di coordinamento degli organismi notificati, delle entità terze riconosciute e degli ispettorati degli utilizzatori, per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri.

La lettera *dd*) novella l'articolo 15 del decreto vigente, attuando l'articolo 18 della direttiva in materia di principi generali della marcatura CE e l'articolo 19 in materia di regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE, la quale deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile, o su ciascuna attrezzatura o sulla targhetta, o sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

La lettera *ee*) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 22 del decreto vigente, adattando le disposizioni transitorie a quelle ora previste dall'articolo 48 della nuova direttiva.

La lettera *ff*), dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti il contenuto degli allegati I – Requisiti essenziali di sicurezza », II – Tabelle di valutazione

della conformità, e III – Procedure di valutazione della conformità, con i relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili a seconda del caso. La lettera *gg*), provvede all'espressa abrogazione degli allegati IV, V e VI del decreto legislativo vigente, non più presenti nella nuova direttiva. La lettera *hh*), dispone l'integrale sostituzione dell'allegato VII del decreto legislativo vigente, con quello riprodotto nell'allegato B del decreto di recepimento, cui viene mantenuta, per continuità dei riferimenti, la precedente denominazione di Allegato VII.

L'articolo 2 apporta altre modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2000. Tali modifiche riguardano l'aspetto di coordinamento ed aggiornamento redazionale del testo vigente del decreto legislativo n. 93 del 2000, necessarie ai fini di attuare la nuova direttiva, e altre modifiche nel frattempo intervenute alla normativa di settore o generale richiamata o applicabile.

L'articolo 3 disciplina le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni in conformità alle relative previsioni della direttiva da recepire, gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva stessa e le esigenze di coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale. Più precisamente, in attuazione dell'articolo 49 della direttiva, si precisa l'entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016, prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 13 della stessa siano applicate immediatamente. Le restanti disposizioni, come previsto dal comma secondo dell'articolo 49 della direttiva, sono applicabili a decorrere dal 16 luglio 2016.

L'articolo 4, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Lo schema di decreto in esame dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati e relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 548 del 26 novembre 2015, a pagina 13, prima colonna, settima riga e seguenti, le parole: « Cecilia MALMSTRÖM, *Commissaria europea per il Commercio*, fornisce ulteriori precisazioni. Vannino CHITI, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione. » sono soppresse.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 548 del 26 novembre 2015, a pagina 355, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: « Relazioni favorevoli » sono sostituite dalle seguente: « Relazione favorevole ».

Dopo la parola: « condizione » aggiungere le seguenti: « sul disegno di legge C. 3444. Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3445 ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo, Salvatore Lupo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	173
--	-----

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.25.

Audizione del professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo, Salvatore Lupo.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce l'audizione di Salvatore Lupo, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo.

Salvatore LUPO, *professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (SI-SEL) Davide MATTIELLO (PD), nonché i senatori Elisa BULGARELLI (M5S), Giuseppe LUMIA (PD), Franco MIRABELLI (PD), Francesco MOLINARI (MISTO) ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il professor Salvatore Lupo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Prima di togliere la seduta, ricorda che una delegazione della Commissione si recherà in missione ad Ostia il 9 dicembre 2015; l'11 dicembre avrà luogo invece una missione a Perugia e la missione a Bruxelles è invece rinviata ad una data da definire dopo gennaio 2016

La seduta termina alle 22.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015	174
Sui lavori del Comitato	174

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015.

Il senatore CRIMI (M5S) prosegue nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il PRESIDENTE, il senatore ESPOSITO (Area Popolare

NCD-UDC) e l'onorevole VILLECCO CALIPARI (PD).

Il presidente STUCCHI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori del Comitato.

Dopo un intervento iniziale del PRESIDENTE, il senatore CASSON (PD) e l'onorevole TOFALO (M5S) svolgono una relazione sulla missione effettuata da una delegazione del Comitato in Olanda dal 2 al 4 novembre 2015.

La seduta termina alle 15.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
---	-----

Martedì 1° dicembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 16.10.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che ringrazia per la presenza.

Graziano DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Graziano DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il Ministro Delrio per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio. C. 3446 Governo (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

RISOLUZIONI:

7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	6
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	8
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	10

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9
Audizione di esperti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

II Giustizia

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede	12
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione. Atto n. 245 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	12
--	----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili. Atto n. 246 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	19
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense. Atto n. 213 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	26
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari. Atto n. 225 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni, C. 3384 Marotta e C. 3380 La Russa (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3380 La Russa</i>)	26
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1° aprile 2015. C. 3329 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015. C. 3330 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
AVVERTENZA	37
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abbinato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio</i>)	73
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. Atto n. 241 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	79

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. Atto n. 242 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	89
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	91
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	96

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogo. C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti .	97
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	98
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-02775 Luigi Gallo: Modalità di affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori della Sicilia	100
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	110
5-05273 Lodolini: Criticità inerenti alla realizzazione del cosiddetto « nodo ferroviario » di Falconara	100
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	112
5-06299 Bergamini: Minacce per la <i>privacy</i> e per la sicurezza dei conducenti di veicoli controllati da sistemi computerizzati e possibili destinatari di attacchi informatici	100
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	114
5-06348 Lodolini: Possibili cause del principio di incendio verificatosi il 7 settembre 2015 sul treno Freccia Bianca sulla tratta Lecce-Milano, all'altezza della stazione ferroviaria di Varano (AN)	100
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	115

RISOLUZIONI:

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.	
7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	101
ALLEGATO 5 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	116
ALLEGATO 6 (<i>Intervento depositato dal deputato Donatella Agostinelli</i>)	121
7-00782 Garofalo: Problematiche per il settore della locazione dei veicoli senza conducente, derivanti dall'applicazione dell'articolo 94, comma 4- <i>bis</i> del codice della strada (<i>Discussione e conclusione – Approvazione di nuovo testo n. 8-00157</i>)	102
ALLEGATO 7 (<i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i>)	126

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	103
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	107
AVVERTENZA	109

X Attività produttive, commercio e turismo

RISOLUZIONI:

7-00824 Senaldi: Attività di <i>home restaurant</i> (<i>Discussione e rinvio</i>)	129
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	130
Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso agli utenti. Nuovo testo C. 2520 Quintarelli (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	136

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un «New Deal» per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia» COM (2015) 340 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	139
ERRATA CORRIGE	140

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. Nuovo testo C. 3369, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	142
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	144

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro. C. 2014 Mosca e C. 3120 Ciprini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	146
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	148
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 Senaldi e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	148
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> . C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	150

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni e C. 913 Biondelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-06044 Grillo: Acquisto di un <i>robot</i> chirurgico presso l'Ospedale Garibaldi di Catania e compatibilità con il piano di rientro della regione siciliana	153
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-06060 Oliverio: Iniziative per salvaguardare il reparto di terapia intensiva neonatale di Crotona	154
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	157
5-06325 Guidesi: Iniziative volte a disciplinare l'uso dei tatuaggi sui suini	154
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	158

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	160
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 Senaldi, C. 2522 Quintarelli, C. 2868 Allasia e C. 3320 Borghese (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali. C. 2093-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	162
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi. Atto n. 226 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. Atto n. 235 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Atto n. 240 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	166
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. Atto n. 244 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	168
ERRATA CORRIGE	172

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Palermo,
Salvatore Lupo (*Svolgimento e conclusione*) 173

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del
2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 1° semestre 2015 174

Sui lavori del Comitato 174

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio (*Svolgimento e
conclusione*) 175

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 10,00



17SMC0005620